Parlamento europeo
2019-2024

Commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni

2020/0279(COD)

9.12.2021

EMENDAMENTI
1174 - 1588

Progetto di relazione
Tomas Tobé
(PE698.950v01-00)

Gestione dell'asilo e della migrazione e modifica della direttiva 2003/109/CE del Consiglio e proposta di regolamento (UE) XXX/XXX [Fondo Asilo e migrazione]

Proposta di regolamento
(COM(2020)0610 – C9-0309/2020 – 2020/0279(COD))

Emendamento 1174
Charlie Weimers, Laura Huhtasaari, Peter Kofod

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Gli Stati membri ***esaminano qualsiasi domanda*** di protezione internazionale ***presentata da un cittadino*** di ***paese terzo*** o ***da un apolide sul*** territorio ***di qualunque Stato membro, compreso alla frontiera e in una zona di transito***. ***La domanda è esaminata da un solo Stato membro, che è quello individuato come Stato competente in base ai criteri enunciati nella parte III, capo II***.	1. Gli Stati membri ***non sono tenuti a esaminare eventuali domande*** di protezione internazionale ***presentate dai cittadini*** di ***paesi terzi*** o ***dagli apolidi entrati nel*** territorio ***degli Stati membri illegalmente o attraverso un paese sicuro***.

Or. en

Emendamento 1175
Cornelia Ernst, Konstantinos Arvanitis, Sira Rego, Pernando Barrena Arza, Malin Björk, Miguel Urbán Crespo, Anne-Sophie Pelletier

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Gli Stati membri esaminano qualsiasi domanda di protezione internazionale presentata da un cittadino di paese terzo o da un apolide sul territorio di qualunque Stato membro, compreso alla frontiera e in una zona di transito. La domanda è esaminata da un solo Stato membro, che è quello individuato come Stato competente in base ai criteri enunciati nella parte III, capo II.	1. Gli Stati membri esaminano qualsiasi domanda di protezione internazionale presentata da un cittadino di paese terzo o da un apolide ***ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 1, della Convenzione del 1954 relativa allo status degli apolidi,*** sul territorio di qualunque Stato membro, compreso alla frontiera e in una zona di transito. La domanda ***di protezione internazionale*** è esaminata da un solo Stato membro, che è quello individuato come Stato competente in base ai criteri enunciati nella parte III, capo II.

Or. en

Emendamento 1176
Nicolaus Fest, Jaak Madison, Bernhard Zimniok, Gunnar Beck, Tom Vandendriessche, Peter Kofod, Roman Haider, Georg Mayer, Harald Vilimsky, Laura Huhtasaari, Philippe Olivier

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. ***Gli Stati membri esaminano*** qualsiasi domanda di protezione internazionale presentata da un cittadino di paese terzo ***o da un apolide sul territorio di qualunque*** Stato membro***, compreso alla frontiera e in una zona di transito. La domanda è esaminata da un solo Stato membro, che è quello individuato come Stato competente in base ai criteri enunciati nella parte III, capo II***.	1. ***Solo uno Stato membro è competente a decidere ed esaminare*** qualsiasi domanda di protezione internazionale presentata da un cittadino di paese terzo***, il che avviene in linea con le normative e le politiche specifiche di tale*** Stato membro ***senza alcuna ingerenza della Commissione, del Parlamento europeo o di qualsiasi altra istituzione dell'UE***.

Or. en

Emendamento 1177
Fabienne Keller, Hilde Vautmans, Olivier Chastel, Michal Šimečka, Jan-Christoph Oetjen, Malik Azmani, Sophia in 't Veld, Karen Melchior

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Gli Stati membri esaminano qualsiasi domanda di protezione internazionale presentata da un cittadino di paese terzo o da un apolide sul territorio di qualunque Stato membro, compreso alla frontiera e in una zona di transito. La domanda è esaminata da un solo Stato membro, che è quello individuato come Stato competente in base ai criteri enunciati nella parte III, capo II.	1. Gli Stati membri esaminano qualsiasi domanda di protezione internazionale presentata da un cittadino di paese terzo o da un apolide sul territorio di qualunque Stato membro, compreso alla frontiera e in una zona di transito. La domanda è esaminata da un solo Stato membro ***alla volta***, che è quello individuato come Stato competente in base ai criteri enunciati nella parte III, capo II.

Or. en

Emendamento 1178
Tomas Tobé, Jeroen Lenaers

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Gli Stati membri esaminano qualsiasi domanda di protezione internazionale ***presentata da un cittadino di paese terzo o da un apolide*** sul territorio di qualunque Stato membro, compreso alla frontiera e in una zona di transito. La domanda è ***esaminata da un solo*** Stato membro***, che è quello individuato come*** Stato ***competente*** in ***base ai criteri enunciati nella parte III, capo II***.	1. Gli Stati membri esaminano qualsiasi domanda di protezione internazionale ***registrata*** sul territorio di qualunque Stato membro, compreso alla frontiera e in una zona di transito. ***A norma dell'articolo 7 del regolamento (UE) xxx/xxx,*** la domanda ***di protezione internazionale*** è ***registrata nello*** Stato membro ***di primo ingresso o nello*** Stato ***membro*** in ***cui il richiedente è legalmente presente***.

Or. en

Emendamento 1179
Annalisa Tardino

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Gli Stati membri ***esaminano*** qualsiasi domanda di protezione internazionale presentata da un cittadino di paese terzo o da un apolide sul territorio di qualunque Stato membro, compreso alla frontiera e in una zona di transito. La domanda è esaminata da un solo Stato membro, che è quello individuato come Stato competente in base ai criteri enunciati nella parte III, capo II.	1. Gli Stati membri ***registrano*** qualsiasi domanda di protezione internazionale presentata da un cittadino di paese terzo o da un apolide sul territorio di qualunque Stato membro, compreso alla frontiera e in una zona di transito. La domanda è esaminata da un solo Stato membro, che è quello individuato come Stato competente in base ai criteri enunciati nella parte III, capo II.

Or. en

Emendamento 1180
Laura Ferrara, Sabrina Pignedoli

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Quando lo Stato membro competente non può essere designato sulla base dei criteri enumerati nel presente regolamento, è competente il primo Stato membro nel quale la domanda di protezione internazionale è stata registrata.	***soppresso***

Or. it

Emendamento 1181
Annalisa Tardino

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Quando lo Stato membro competente non può essere designato sulla base dei criteri enumerati nel presente regolamento, è competente il primo Stato membro nel quale la domanda di protezione internazionale è stata registrata.	2. ***Fatte salve le norme previste alla parte IV,*** quando lo Stato membro competente non può essere designato sulla base dei criteri enumerati nel presente regolamento, è competente il primo Stato membro nel quale la domanda di protezione internazionale è stata registrata. ***Detta competenza cessa se la domanda è registrata più di un anno dopo la data di attraversamento illegale della frontiera di uno Stato membro, per via terrestre, marittima o aerea.***

Or. en

Emendamento 1182
Nicolaus Fest, Jaak Madison, Bernhard Zimniok, Gunnar Beck, Tom Vandendriessche, Peter Kofod, Roman Haider, Georg Mayer, Harald Vilimsky, Laura Huhtasaari, Philippe Olivier

Proposta di regolamento

Articolo 8 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. ***Quando lo Stato membro competente non può essere designato sulla base dei criteri enumerati nel presente regolamento,*** è competente il primo Stato membro nel quale la domanda di protezione internazionale è stata registrata.	2. È competente il primo Stato membro nel quale la domanda di protezione internazionale è stata registrata.

Or. en

Emendamento 1183
Charlie Weimers

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. ***Quando lo Stato membro competente non può essere designato sulla base dei criteri enumerati nel presente regolamento,*** è competente il primo Stato membro nel quale la domanda di protezione internazionale è stata registrata.	2. È competente il primo Stato membro nel quale la domanda di protezione internazionale è stata registrata.

Or. en

Emendamento 1184
Maria Walsh, Deirdre Clune, Seán Kelly, Frances Fitzgerald, Colm Markey

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Quando lo Stato membro competente non può essere designato sulla base dei criteri enumerati nel presente regolamento, è competente il primo Stato membro nel quale la domanda di	2. Quando lo Stato membro competente non può essere designato sulla base dei criteri enumerati nel presente regolamento, è competente il primo Stato membro nel quale la domanda di

protezione internazionale è stata registrata.	protezione internazionale è stata registrata ***o nel quale il richiedente è legalmente presente***.

Or. en

Emendamento 1185
Pietro Bartolo, Sylvie Guillaume, Juan Fernando López Aguilar, Bettina Vollath, Javier Moreno Sánchez, Domènec Ruiz Devesa, Giuliano Pisapia, Elena Yoncheva, Thijs Reuten, Birgit Sippel, Franco Roberti, Cyrus Engerer, Caterina Chinnici

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Quando lo Stato membro competente non può essere designato sulla base dei criteri enumerati nel presente regolamento, ***è*** competente ***il primo Stato membro nel quale la*** domanda di protezione internazionale è ***stata registrata***.	2. Quando lo Stato membro competente non può essere designato sulla base dei criteri enumerati nel presente regolamento, ***lo Stato membro*** competente ***per l'esame della*** domanda di protezione internazionale è ***definito in base alla procedura di cui all'articolo 45***.

Or. en

Emendamento 1186
Cornelia Ernst, Konstantinos Arvanitis, Sira Rego, Pernando Barrena Arza, Malin Björk, Miguel Urbán Crespo, Anne-Sophie Pelletier

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Quando lo Stato membro competente non può essere designato sulla base dei criteri ***enumerati nel presente regolamento***, ***è competente il primo*** Stato membro ***nel quale la*** domanda di protezione internazionale è ***stata registrata***.	2. Quando lo Stato membro competente non può essere designato sulla base dei criteri ***di cui al capo II***, ***lo*** Stato membro ***competente per l'esame della*** domanda di protezione internazionale è ***definito in base alla procedura di cui all'articolo 31 bis***.

Or. en

Emendamento 1187
Fabienne Keller, Hilde Vautmans, Olivier Chastel, Jan-Christoph Oetjen, Malik Azmani

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Quando lo Stato membro competente non può essere designato sulla base dei criteri enumerati nel presente regolamento, è competente il primo Stato membro nel quale la domanda di protezione internazionale è stata registrata.	2. Quando lo Stato membro competente non può essere designato sulla base dei criteri enumerati nel presente regolamento, è competente il primo Stato membro nel quale la domanda di protezione internazionale è stata registrata***, a meno che non si applichi l'articolo 25***.

Or. en

Emendamento 1188
Damien Carême

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Quando lo Stato membro competente non può essere designato sulla base dei criteri enumerati nel presente regolamento, ***è competente*** il ***primo Stato membro nel quale la domanda di protezione internazionale*** è ***stata registrata***.	2. Quando lo Stato membro competente non può essere designato sulla base dei criteri enumerati nel presente regolamento, il ***richiedente*** è ***automaticamente ricollocato a norma dell'articolo 23 bis***.

Or. en

Emendamento 1189
Nicola Procaccini

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Quando lo Stato membro competente non può essere designato sulla base dei criteri enumerati nel presente regolamento, è competente il primo Stato membro nel quale la domanda di protezione internazionale è stata registrata.	2. Quando lo Stato membro competente non può essere designato sulla base dei criteri enumerati nel ***capo II del*** presente regolamento, è competente il primo Stato membro nel quale la domanda di protezione internazionale è stata registrata.

Or. en

Emendamento 1190
Charlie Weimers

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Qualora sia impossibile per uno Stato membro trasferire un richiedente verso lo Stato membro inizialmente designato come competente in quanto sussistono fondati motivi di ritenere che in quest'ultimo la procedura di asilo e le condizioni di accoglienza dei richiedenti presentino carenze sistemiche tali da comportare il rischio di un trattamento inumano o degradante ai sensi dell'articolo 4 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, lo Stato membro che ha avviato la procedura di determinazione dello Stato membro competente prosegue l'esame dei criteri di cui alla parte III, capo II, per verificare se un altro Stato membro possa essere designato come competente.	***soppresso***
Qualora uno Stato membro non possa eseguire il trasferimento a norma del primo comma verso un altro Stato membro designato in base ai criteri di cui alla parte III, capo II, o verso il primo Stato membro in cui la domanda è stata registrata, tale Stato membro diventa lo Stato membro competente.	

Or. en

Emendamento 1191
Nicolaus Fest, Jaak Madison, Bernhard Zimniok, Gunnar Beck, Tom Vandendriessche, Peter Kofod, Roman Haider, Georg Mayer, Harald Vilimsky, Laura Huhtasaari, Philippe Olivier

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Qualora sia impossibile per uno Stato membro trasferire un richiedente verso lo Stato membro inizialmente designato come competente in quanto sussistono fondati motivi di ritenere che in quest'ultimo la procedura di asilo e le condizioni di accoglienza dei richiedenti presentino carenze sistemiche tali da comportare il rischio di un trattamento inumano o degradante ai sensi dell'articolo 4 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, lo Stato membro che ha avviato la procedura di determinazione dello Stato membro competente prosegue l'esame dei criteri di cui alla parte III, capo II, per verificare se un altro Stato membro possa essere designato come competente.	***soppresso***
Qualora uno Stato membro non possa eseguire il trasferimento a norma del primo comma verso un altro Stato membro designato in base ai criteri di cui alla parte III, capo II, o verso il primo Stato membro in cui la domanda è stata registrata, tale Stato membro diventa lo Stato membro competente.	

Or. en

Emendamento 1192
Balázs Hidvéghi, Loránt Vincze

Proposta di regolamento

Articolo 8 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Qualora sia impossibile per uno Stato membro trasferire un richiedente verso lo Stato membro inizialmente designato come competente in quanto sussistono fondati motivi di ritenere che in quest'ultimo la procedura di asilo e le condizioni di accoglienza dei richiedenti presentino carenze sistemiche tali da comportare il rischio di un trattamento inumano o degradante ai sensi dell'articolo 4 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, lo Stato membro che ha avviato la procedura di determinazione dello Stato membro competente prosegue l'esame dei criteri di cui alla parte III, capo II, per verificare se un altro Stato membro possa essere designato come competente.	***soppresso***
Qualora uno Stato membro non possa eseguire il trasferimento a norma del primo comma verso un altro Stato membro designato in base ai criteri di cui alla parte III, capo II, o verso il primo Stato membro in cui la domanda è stata registrata, tale Stato membro diventa lo Stato membro competente.	

Or. en

Emendamento 1193
Maria Walsh, Deirdre Clune, Seán Kelly, Frances Fitzgerald, Colm Markey

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 3 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Qualora sia impossibile per uno Stato membro trasferire un richiedente verso lo Stato membro inizialmente designato come competente in quanto sussistono fondati motivi di ritenere che in quest'ultimo la procedura di asilo e le	3. Qualora sia impossibile per uno Stato membro trasferire un richiedente ***o un beneficiario di protezione internazionale*** verso lo Stato membro inizialmente designato come competente in quanto sussistono fondati motivi di ritenere

condizioni di accoglienza dei richiedenti presentino carenze sistemiche tali da comportare il rischio di un trattamento inumano o degradante ai sensi dell'articolo 4 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, lo Stato membro che ha avviato la procedura di determinazione dello Stato membro competente prosegue l'esame dei criteri di cui alla parte III, capo II, per verificare se un altro Stato membro possa essere designato come competente.

che in quest'ultimo la procedura di asilo e le condizioni di accoglienza dei richiedenti presentino carenze sistemiche tali da comportare il rischio di un trattamento inumano o degradante ai sensi dell'articolo 4 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea ***o il rischio di grave violazione dei diritti fondamentali del richiedente o del beneficiario***, lo Stato membro che ha avviato la procedura di determinazione dello Stato membro competente prosegue l'esame dei criteri di cui alla parte III, capo II, per verificare se un altro Stato membro possa essere designato come competente.

Or. en

Emendamento 1194
Cornelia Ernst, Konstantinos Arvanitis, Sira Rego, Pernando Barrena Arza, Malin Björk, Miguel Urbán Crespo, Anne-Sophie Pelletier

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 3 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Qualora sia impossibile per uno Stato membro trasferire un richiedente verso lo Stato membro inizialmente designato come competente in quanto sussistono fondati motivi di ritenere che in quest'ultimo ***la procedura di asilo e le condizioni di accoglienza dei richiedenti presentino carenze sistemiche tali da comportare il rischio di un trattamento inumano o degradante ai sensi dell'articolo 4 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea***, lo Stato membro che ha avviato la procedura di determinazione dello Stato membro competente prosegue l'esame dei criteri di cui ***alla parte III,*** capo II, per verificare se un altro Stato membro possa essere designato come competente.	3. Qualora sia impossibile per uno Stato membro trasferire un richiedente ***o un beneficiario di protezione internazionale*** verso lo Stato membro inizialmente designato come competente in quanto sussistono fondati motivi di ritenere che in quest'ultimo ***il richiedente o il beneficiario di protezione internazionale sia esposto al rischio di grave violazione dei suoi diritti fondamentali***, lo Stato membro che ha avviato la procedura di determinazione dello Stato membro competente prosegue l'esame dei criteri di cui ***al*** capo II, per verificare se un altro Stato membro possa essere designato come competente.

Or. en

Emendamento 1195
Pietro Bartolo, Sylvie Guillaume, Juan Fernando López Aguilar, Bettina Vollath, Javier Moreno Sánchez, Domènec Ruiz Devesa, Giuliano Pisapia, Elena Yoncheva, Thijs Reuten, Birgit Sippel, Franco Roberti, Cyrus Engerer, Caterina Chinnici

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 3 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Qualora sia impossibile per uno Stato membro trasferire un richiedente verso lo Stato membro inizialmente designato come competente in quanto sussistono fondati motivi di ritenere che in quest'ultimo ***la procedura di asilo e le condizioni di accoglienza dei richiedenti presentino carenze sistemiche tali da comportare il*** rischio di ***un trattamento inumano o degradante ai sensi dell'articolo 4 della Carta*** dei diritti fondamentali ***dell'Unione europea***, lo Stato membro che ha avviato la procedura di determinazione dello Stato membro competente prosegue l'esame dei criteri di cui alla parte III, capo II, per verificare se un altro Stato membro possa essere designato come competente.	3. Qualora sia impossibile per uno Stato membro trasferire un richiedente ***o un beneficiario di protezione internazionale*** verso lo Stato membro inizialmente designato come competente in quanto sussistono fondati motivi di ritenere che in quest'ultimo ***sussista un*** rischio ***reale*** di ***grave violazione*** dei diritti fondamentali ***per i richiedenti o il beneficiario di protezione internazionale***, lo Stato membro che ha avviato la procedura di determinazione dello Stato membro competente prosegue l'esame dei criteri di cui alla parte III, capo II, per verificare se un altro Stato membro possa essere designato come competente.

Or. en

Emendamento 1196
Damien Carême

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 3 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Qualora sia impossibile per uno Stato membro trasferire un richiedente verso lo Stato membro inizialmente designato come competente in quanto sussistono fondati motivi di ritenere che in quest'ultimo la procedura di asilo e le	3. Qualora sia impossibile per uno Stato membro trasferire un richiedente verso lo Stato membro inizialmente designato come competente in quanto sussistono fondati motivi di ritenere che in quest'ultimo ***sussista un rischio reale di***

condizioni di accoglienza dei richiedenti presentino carenze sistemiche ***tali da comportare il rischio di un trattamento inumano o degradante ai sensi dell'articolo 4 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea***, lo Stato membro che ha avviato la procedura di determinazione dello Stato membro competente prosegue l'esame dei criteri di cui alla parte III, capo II, per verificare se un altro Stato membro possa essere designato come competente.

grave violazione dei diritti fondamentali per il richiedente o la procedura di asilo e le condizioni di accoglienza dei richiedenti presentino carenze sistemiche, lo Stato membro che ha avviato la procedura di determinazione dello Stato membro competente prosegue l'esame dei criteri di cui alla parte III, capo II, per verificare se un altro Stato membro possa essere designato come competente.

Or. en

Emendamento 1197
Annalisa Tardino

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 3 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Qualora sia impossibile per uno Stato membro trasferire un richiedente verso lo Stato membro inizialmente designato come competente in quanto ***sussistono fondati motivi di ritenere che*** in quest'ultimo la procedura di asilo e le condizioni di accoglienza dei richiedenti presentino carenze sistemiche tali da comportare il rischio di un trattamento inumano o degradante ai sensi dell'articolo 4 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, lo Stato membro che ha avviato la procedura di determinazione dello Stato membro competente prosegue l'esame dei criteri di cui alla parte III, capo II, per verificare se un altro Stato membro possa essere designato come competente.	3. Qualora sia impossibile per uno Stato membro trasferire un richiedente verso lo Stato membro inizialmente designato come competente in quanto in quest'ultimo la procedura di asilo e le condizioni di accoglienza dei richiedenti presentino carenze sistemiche ***comprovate*** tali da comportare il rischio di un trattamento inumano o degradante ai sensi dell'articolo 4 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, lo Stato membro che ha avviato la procedura di determinazione dello Stato membro competente prosegue l'esame dei criteri di cui alla parte III, capo II, per verificare se un altro Stato membro possa essere designato come competente.

Or. en

Emendamento 1198
Damien Carême

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 3 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
Qualora uno Stato membro non possa eseguire il trasferimento a norma del primo comma verso un altro Stato membro designato in base ai criteri di cui alla parte III, capo II, o verso il primo Stato membro in cui la domanda è stata registrata, tale Stato membro diventa lo Stato membro competente.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 1199
Cornelia Ernst, Konstantinos Arvanitis, Sira Rego, Pernando Barrena Arza, Malin Björk, Miguel Urbán Crespo, Anne-Sophie Pelletier

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 3 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
Qualora uno Stato membro non possa eseguire il trasferimento a norma del primo comma verso un altro Stato membro designato in base ai criteri di cui alla parte III, capo II, o verso il primo Stato membro in cui la domanda è stata registrata, tale Stato membro diventa lo Stato membro competente.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 1200
Pietro Bartolo, Sylvie Guillaume, Juan Fernando López Aguilar, Bettina Vollath, Javier Moreno Sánchez, Domènec Ruiz Devesa, Giuliano Pisapia, Elena Yoncheva, Thijs Reuten, Franco Roberti, Cyrus Engerer, Caterina Chinnici

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 3 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
Qualora uno Stato membro non possa eseguire il trasferimento a norma del primo comma verso un altro Stato membro designato in base ai criteri di cui alla parte III, capo II, o verso il primo Stato membro in cui la domanda è stata registrata, tale Stato membro diventa lo Stato membro competente.	Qualora uno Stato membro non possa eseguire il trasferimento a norma del primo comma verso un altro Stato membro designato in base ai criteri di cui alla parte III, capo II, o ***alla procedura di cui alla parte IV, capo I, o*** verso il primo Stato membro in cui la domanda è stata registrata, tale Stato membro diventa lo Stato membro competente.

Or. en

Emendamento 1201
Laura Ferrara, Sabrina Pignedoli

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 3 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
Qualora uno Stato membro non possa eseguire il trasferimento a norma del primo comma verso un altro Stato membro designato in base ai criteri di cui alla parte III, capo II, ***o verso il primo Stato membro in cui la domanda è stata registrata,*** tale Stato membro diventa lo Stato membro competente.	Qualora uno Stato membro non possa eseguire il trasferimento a norma del primo comma verso un altro Stato membro designato in base ai criteri di cui alla parte III, capo II, tale Stato membro diventa lo Stato membro competente.

Or. it

Emendamento 1202
Fabienne Keller, Hilde Vautmans, Olivier Chastel, Jan-Christoph Oetjen, Malik Azmani, Sophia in 't Veld, Karen Melchior

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 3 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
Qualora uno Stato membro non possa eseguire il trasferimento a norma del primo comma ***verso*** un altro Stato membro	Qualora uno Stato membro non possa eseguire il trasferimento a norma del primo comma ***e non possa verificare se*** un altro

designato in base ai criteri di cui alla parte III, capo II***, o verso il primo Stato membro in cui la domanda è stata registrata***, tale Stato membro diventa lo Stato membro competente.	Stato membro ***possa essere*** designato in base ai criteri di cui alla parte III, capo II, tale Stato membro diventa lo Stato membro competente.

Or. en

Emendamento 1203
Cornelia Ernst, Konstantinos Arvanitis, Sira Rego, Pernando Barrena Arza, Malin Björk, Miguel Urbán Crespo, Anne-Sophie Pelletier

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. Se non è stato effettuato il controllo di sicurezza di cui all'articolo 11 del regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento sugli accertamenti], il primo Stato membro in cui è stata registrata la domanda di protezione internazionale esamina se vi siano fondati motivi per ritenere che il richiedente costituisca un pericolo per la sicurezza nazionale o l'ordine pubblico di tale Stato membro il prima possibile dopo la registrazione della domanda, prima di applicare i criteri per determinare lo Stato membro competente a norma del capo II o le disposizioni di cui alla parte III, capo III.	***soppresso***
Se è stato effettuato il controllo di sicurezza di cui all'articolo 11 del regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento sugli accertamenti], ma il primo Stato membro in cui è stata registrata la domanda di protezione internazionale ha giustificati motivi per esaminare se vi siano fondati motivi per ritenere che il richiedente costituisca un pericolo per la sua sicurezza nazionale o il suo ordine pubblico, tale Stato membro effettua l'esame non appena possibile dopo la registrazione della domanda, prima di applicare i criteri per	

determinare lo Stato membro competente a norma del capo II o le disposizioni di cui alla parte III, capo III.

Se dal controllo di sicurezza effettuato in conformità dell'articolo 11 del regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento sugli accertamenti], o del primo e secondo comma del presente paragrafo, emergono fondati motivi per ritenere che il richiedente costituisca un pericolo per la sicurezza nazionale o per l'ordine pubblico dello Stato membro che effettua il controllo di sicurezza, tale Stato membro è lo Stato membro competente.

Or. en

Emendamento 1204
Pietro Bartolo, Sylvie Guillaume, Juan Fernando López Aguilar, Bettina Vollath, Javier Moreno Sánchez, Domènec Ruiz Devesa, Giuliano Pisapia, Elena Yoncheva, Thijs Reuten, Franco Roberti, Cyrus Engerer, Caterina Chinnici

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. Se non è stato effettuato il controllo di sicurezza di cui all'articolo 11 del regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento sugli accertamenti], il primo Stato membro in cui è stata registrata la domanda di protezione internazionale esamina se vi siano fondati motivi per ritenere che il richiedente costituisca un pericolo per la sicurezza nazionale o l'ordine pubblico di tale Stato membro il prima possibile dopo la registrazione della domanda, prima di applicare i criteri per determinare lo Stato membro competente a norma del capo II o le disposizioni di cui alla parte III, capo III.	***soppresso***
Se è stato effettuato il controllo di sicurezza di cui all'articolo 11 del regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento sugli accertamenti], ma il	

primo Stato membro in cui è stata registrata la domanda di protezione internazionale ha giustificati motivi per esaminare se vi siano fondati motivi per ritenere che il richiedente costituisca un pericolo per la sua sicurezza nazionale o il suo ordine pubblico, tale Stato membro effettua l'esame non appena possibile dopo la registrazione della domanda, prima di applicare i criteri per determinare lo Stato membro competente a norma del capo II o le disposizioni di cui alla parte III, capo III.

Se dal controllo di sicurezza effettuato in conformità dell'articolo 11 del regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento sugli accertamenti], o del primo e secondo comma del presente paragrafo, emergono fondati motivi per ritenere che il richiedente costituisca un pericolo per la sicurezza nazionale o per l'ordine pubblico dello Stato membro che effettua il controllo di sicurezza, tale Stato membro è lo Stato membro competente.

Or. en

Emendamento 1205
Charlie Weimers

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 4 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. Se non è stato effettuato il controllo di sicurezza di cui all'articolo 11 del regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento sugli accertamenti], il primo Stato membro in cui è stata registrata la domanda di protezione internazionale esamina se vi siano fondati motivi per ritenere che il richiedente costituisca un pericolo per la sicurezza nazionale o l'ordine pubblico di tale Stato membro il prima possibile dopo la registrazione della	4. Se non è stato effettuato il controllo di sicurezza di cui all'articolo 11 del regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento sugli accertamenti], il primo Stato membro in cui è stata registrata la domanda di protezione internazionale esamina se vi siano fondati motivi per ritenere che il richiedente costituisca un pericolo per la sicurezza nazionale o l'ordine pubblico di tale Stato membro il prima possibile dopo la registrazione della

domanda***, prima di applicare i criteri per determinare lo Stato membro competente a norma del capo II o le disposizioni di cui alla parte III, capo III***.	domanda.

Or. en

Emendamento 1206
Annalisa Tardino

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 4 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. Se non è stato effettuato il controllo di sicurezza di cui all'articolo 11 del regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento sugli accertamenti], il primo Stato membro in cui è stata registrata la domanda di protezione internazionale esamina se vi siano fondati motivi per ritenere che il richiedente costituisca un pericolo per la sicurezza nazionale o l'ordine pubblico di tale Stato membro il prima possibile dopo la registrazione della domanda, prima di applicare i criteri per determinare lo Stato membro competente a norma del capo II o le disposizioni di cui alla parte III, capo III.	4. Se non è stato effettuato il controllo di sicurezza di cui all'articolo 11 del regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento sugli accertamenti], il primo Stato membro in cui è stata registrata la domanda di protezione internazionale esamina se vi siano fondati motivi per ritenere che il richiedente costituisca un pericolo per la sicurezza nazionale o l'ordine pubblico di tale Stato membro il prima possibile dopo la registrazione della domanda, prima di applicare i criteri per determinare lo Stato membro competente a norma del capo II o le disposizioni di cui alla parte III, capo III. ***In tal caso, non avviene alcun trasferimento.***

Or. en

Emendamento 1207
Balázs Hidvéghi, Loránt Vincze

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 4 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. Se non è stato effettuato il controllo di sicurezza di cui all'articolo 11 del regolamento (UE) XXX/XXX	4. Se non è stato effettuato il controllo di sicurezza di cui all'articolo 11 del regolamento (UE) XXX/XXX

[regolamento sugli accertamenti], il primo Stato membro in cui è stata registrata la domanda di protezione internazionale esamina se vi siano fondati motivi per ritenere che il richiedente costituisca un pericolo per la sicurezza nazionale o l'ordine pubblico di tale Stato membro il prima possibile dopo la registrazione della domanda, prima di applicare i criteri per determinare lo Stato membro competente a norma del capo II o le disposizioni di cui alla parte III, capo III.	[regolamento sugli accertamenti], il primo Stato membro in cui è stata registrata la domanda di protezione internazionale esamina se vi siano fondati motivi per ritenere che il richiedente costituisca un pericolo per la sicurezza nazionale o l'ordine pubblico di tale Stato membro ***o la sicurezza interna dell'UE nel suo insieme*** il prima possibile dopo la registrazione della domanda, prima di applicare i criteri per determinare lo Stato membro competente a norma del capo II o le disposizioni di cui alla parte III, capo III.

Or. en

Emendamento 1208
Damien Carême

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 4 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
Se è stato effettuato il controllo di sicurezza di cui all'articolo 11 del regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento sugli accertamenti], ma il primo Stato membro in cui è stata registrata la domanda di protezione internazionale ha giustificati motivi per esaminare se vi siano fondati motivi per ritenere che il richiedente costituisca un pericolo per la sua sicurezza nazionale o il suo ordine pubblico, tale Stato membro effettua l'esame non appena possibile dopo la registrazione della domanda, prima di applicare i criteri per determinare lo Stato membro competente a norma del capo II o le disposizioni di cui alla parte III, capo III.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 1209

Cornelia Ernst, Konstantinos Arvanitis, Sira Rego, Pernando Barrena Arza, Malin Björk, Miguel Urbán Crespo, Anne-Sophie Pelletier

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 4 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
Se è stato effettuato il controllo di sicurezza di cui all'articolo 11 del regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento sugli accertamenti], ma il primo Stato membro in cui è stata registrata la domanda di protezione internazionale ha giustificati motivi per esaminare se vi siano fondati motivi per ritenere che il richiedente costituisca un pericolo per la sua sicurezza nazionale o il suo ordine pubblico, tale Stato membro effettua l'esame non appena possibile dopo la registrazione della domanda, prima di applicare i criteri per determinare lo Stato membro competente a norma del capo II o le disposizioni di cui alla parte III, capo III.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 1210
Charlie Weimers

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 4 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
Se è stato effettuato il controllo di sicurezza di cui all'articolo 11 del regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento sugli accertamenti], ma il primo Stato membro in cui è stata registrata la domanda di protezione internazionale ha giustificati motivi per esaminare se vi siano fondati motivi per ritenere che il richiedente costituisca un pericolo per la sua sicurezza nazionale o il suo ordine pubblico, tale Stato membro	Se è stato effettuato il controllo di sicurezza di cui all'articolo 11 del regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento sugli accertamenti], ma il primo Stato membro in cui è stata registrata la domanda di protezione internazionale ha giustificati motivi per esaminare se vi siano fondati motivi per ritenere che il richiedente costituisca un pericolo per la sua sicurezza nazionale o il suo ordine pubblico, tale Stato membro

effettua l'esame non appena possibile dopo la registrazione della domanda***, prima di applicare i criteri per determinare lo Stato membro competente a norma del capo II o le disposizioni di cui alla parte III, capo III***.	effettua l'esame non appena possibile dopo la registrazione della domanda.

Or. en

Emendamento 1211
Balázs Hidvéghi, Loránt Vincze

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 4 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
Se è stato effettuato il controllo di sicurezza di cui all'articolo 11 del regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento sugli accertamenti], ma il primo Stato membro in cui è stata registrata la domanda di protezione internazionale ha giustificati motivi per esaminare se vi siano fondati motivi per ritenere che il richiedente costituisca un pericolo per la sua sicurezza nazionale o il suo ordine pubblico, tale Stato membro effettua l'esame non appena possibile dopo la registrazione della domanda, prima di applicare i criteri per determinare lo Stato membro competente a norma del capo II o le disposizioni di cui alla parte III, capo III.	Se è stato effettuato il controllo di sicurezza di cui all'articolo 11 del regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento sugli accertamenti], ma il primo Stato membro in cui è stata registrata la domanda di protezione internazionale ha giustificati motivi per esaminare se vi siano fondati motivi per ritenere che il richiedente costituisca un pericolo per la sua sicurezza nazionale o il suo ordine pubblico ***o la sicurezza interna dell'UE nel suo insieme***, tale Stato membro effettua l'esame non appena possibile dopo la registrazione della domanda, prima di applicare i criteri per determinare lo Stato membro competente a norma del capo II o le disposizioni di cui alla parte III, capo III.

Or. en

Emendamento 1212
Cornelia Ernst, Konstantinos Arvanitis, Sira Rego, Pernando Barrena Arza, Malin Björk, Miguel Urbán Crespo, Anne-Sophie Pelletier

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 4 – comma 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
Se dal controllo di sicurezza effettuato in conformità dell'articolo 11 del regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento sugli accertamenti], o del primo e secondo comma del presente paragrafo, emergono fondati motivi per ritenere che il richiedente costituisca un pericolo per la sicurezza nazionale o per l'ordine pubblico dello Stato membro che effettua il controllo di sicurezza, tale Stato membro è lo Stato membro competente.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 1213
Fabienne Keller, Hilde Vautmans, Olivier Chastel, Jan-Christoph Oetjen, Malik Azmani

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 4 – comma 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
Se dal controllo di sicurezza effettuato in conformità dell'articolo 11 del regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento sugli accertamenti], o del primo e secondo comma del presente paragrafo, emergono fondati motivi per ritenere che il richiedente costituisca un pericolo per la sicurezza nazionale o per l'ordine pubblico dello Stato membro che effettua il controllo di sicurezza, tale Stato membro è lo Stato membro competente.	Se dal controllo di sicurezza effettuato in conformità dell'articolo 11 del regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento sugli accertamenti], o del primo e secondo comma del presente paragrafo, emergono fondati motivi per ritenere che il richiedente costituisca un pericolo per la sicurezza nazionale o per l'ordine pubblico dello Stato membro che effettua il controllo di sicurezza, tale Stato membro è lo Stato membro competente ***ed espleta una procedura di frontiera a norma del regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento sulla procedura di asilo]***.

Or. en

Emendamento 1214
Nicolaus Fest, Jaak Madison, Bernhard Zimniok, Gunnar Beck, Tom Vandendriessche, Peter Kofod, Roman Haider, Georg Mayer, Harald Vilimsky, Laura Huhtasaari,

Philippe Olivier

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 4 – comma 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
Se dal controllo di sicurezza effettuato in conformità dell'articolo 11 del regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento sugli accertamenti], o del primo e secondo comma del presente paragrafo, emergono fondati motivi per ritenere che il richiedente costituisca un pericolo per la sicurezza nazionale o per l'ordine pubblico dello Stato membro che effettua il controllo di sicurezza, tale Stato membro ***è lo Stato membro competente***.	Se dal controllo di sicurezza effettuato in conformità dell'articolo 11 del regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento sugli accertamenti], o del primo e secondo comma del presente paragrafo, emergono fondati motivi per ritenere che il richiedente costituisca un pericolo per la sicurezza nazionale o per l'ordine pubblico dello Stato membro che effettua il controllo di sicurezza, tale Stato membro ***può rimpatriare senza indugio il richiedente nel paese di origine***.

Or. en

Emendamento 1215
Damien Carême

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 4 – comma 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
Se dal controllo di sicurezza effettuato in conformità dell'articolo 11 del regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento sugli accertamenti]***, o del primo e secondo comma del presente paragrafo,*** emergono fondati motivi per ritenere che il richiedente costituisca ***un pericolo*** per la sicurezza nazionale ***o per l'ordine pubblico*** dello Stato membro che effettua il controllo di sicurezza, tale Stato membro è lo Stato membro competente.	Se dal controllo di sicurezza effettuato in conformità dell'articolo 11 del regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento sugli accertamenti] emergono fondati motivi per ritenere che il richiedente costituisca ***una minaccia reale, attuale e sufficientemente grave*** per la sicurezza nazionale dello Stato membro che effettua il controllo di sicurezza, tale Stato membro è lo Stato membro competente.

Or. en

Emendamento 1216

Pietro Bartolo, Sylvie Guillaume, Juan Fernando López Aguilar, Bettina Vollath, Javier Moreno Sánchez, Domènec Ruiz Devesa, Giuliano Pisapia, Elena Yoncheva, Thijs Reuten, Franco Roberti, Cyrus Engerer, Caterina Chinnici

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	4 bis. Lo Stato membro in cui si trova il richiedente o un beneficiario di protezione internazionale provvede tuttavia affinché la designazione dello Stato membro competente non peggiori una situazione in cui i diritti fondamentali di tale richiedente siano stati violati mediante il ricorso a una procedura di determinazione dello Stato membro competente che richiede un periodo di tempo irragionevole. Se necessario, tale Stato membro deve esaminare la domanda secondo la procedura di cui all'articolo 25.

Or. en

Emendamento 1217
Cornelia Ernst, Konstantinos Arvanitis, Sira Rego, Pernando Barrena Arza, Malin Björk, Miguel Urbán Crespo, Anne-Sophie Pelletier

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
5. Ciascuno Stato membro conserva il diritto di inviare un richiedente in un paese terzo sicuro, nel rispetto delle norme e delle garanzie previste dal regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento sulla procedura di asilo].	***soppresso***

Or. en

Emendamento 1218

Damien Carême

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
5. Ciascuno Stato membro conserva il diritto di inviare un richiedente in un paese terzo sicuro, nel rispetto delle norme e delle garanzie previste dal regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento sulla procedura di asilo].	***soppresso***

Or. en

Emendamento 1219
Pietro Bartolo, Sylvie Guillaume, Juan Fernando López Aguilar, Bettina Vollath, Javier Moreno Sánchez, Domènec Ruiz Devesa, Giuliano Pisapia, Elena Yoncheva, Thijs Reuten, Franco Roberti, Cyrus Engerer, Caterina Chinnici

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
5. Ciascuno Stato membro conserva il diritto di inviare un richiedente in un paese terzo sicuro, nel rispetto delle norme e delle garanzie previste dal regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento sulla procedura di asilo].	***soppresso***

Or. en

Emendamento 1220
Charlie Weimers, Laura Huhtasaari, Peter Kofod

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
5. Ciascuno Stato membro conserva il diritto di inviare un richiedente in un paese	5. Ciascuno Stato membro conserva il diritto di inviare un richiedente in un paese

terzo ***sicuro***, ***nel rispetto delle norme e delle garanzie previste dal regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento sulla procedura di asilo]***.	terzo, ***anche ai fini del trattamento della domanda di protezione internazionale presso un centro di accoglienza di un paese terzo e dell'agevolazione, per coloro cui è stata concessa, della protezione internazionale nello Stato terzo partner***.

Or. en

Emendamento 1221
Nicolaus Fest, Jaak Madison, Bernhard Zimniok, Gunnar Beck, Tom Vandendriessche, Peter Kofod, Roman Haider, Georg Mayer, Harald Vilimsky, Laura Huhtasaari, Philippe Olivier

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
5. Ciascuno Stato membro conserva il diritto di inviare un richiedente in un paese terzo sicuro, ***nel rispetto delle norme e delle garanzie previste dal*** regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento sulla procedura di asilo].	5. Ciascuno Stato membro conserva il diritto di inviare un richiedente in un paese terzo sicuro, ***se è entrato irregolarmente o con l'uso della forza nel territorio di qualsiasi Stato membro, nonché a norma del*** regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento sulla procedura di asilo].

Or. en

Emendamento 1222
Nicolaus Fest, Jaak Madison, Bernhard Zimniok, Gunnar Beck, Tom Vandendriessche, Peter Kofod, Roman Haider, Georg Mayer, Harald Vilimsky, Laura Huhtasaari, Philippe Olivier

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	5 bis. Ciascuno Stato membro conserva il diritto di rifiutare l'ingresso e di respingere qualsiasi potenziale richiedente che tenti di entrare e di respingere qualsiasi richiedente che sia entrato nel suo territorio da un paese

terzo sicuro o che abbia attraversato un paese terzo sicuro.

Or. en

Emendamento 1223
Pietro Bartolo, Sylvie Guillaume, Juan Fernando López Aguilar, Bettina Vollath, Javier Moreno Sánchez, Domènec Ruiz Devesa, Giuliano Pisapia, Elena Yoncheva, Thijs Reuten, Birgit Sippel, Franco Roberti, Cyrus Engerer, Caterina Chinnici

Proposta di regolamento
Articolo 9

Testo della Commissione	*Emendamento*
Articolo 9	***soppresso***
Obblighi del richiedente	
1. Se un cittadino di paese terzo o un apolide intende presentare una domanda di protezione internazionale, la domanda è presentata e registrata nello Stato membro di primo ingresso.	
2. In deroga al paragrafo 1, se un cittadino di paese terzo o un apolide è titolare di un permesso di soggiorno o di un visto validi, la domanda è presentata e registrata nello Stato membro che ha rilasciato il permesso di soggiorno o il visto.	
Se un cittadino di paese terzo o un apolide che intende presentare una domanda di protezione internazionale è titolare di un permesso di soggiorno o di un visto scaduti, la domanda è presentata e registrata nello Stato membro in cui si trova.	
3. Il richiedente coopera pienamente con le autorità competenti degli Stati membri nelle materie disciplinate dal presente regolamento, in particolare presentando quanto prima, e al più tardi durante il colloquio di cui all'articolo 12, tutti gli elementi e le informazioni di cui dispone ai fini della determinazione dello Stato membro competente. Se, al momento del	

colloquio, il richiedente non è in grado di presentare prove a sostegno degli elementi e delle informazioni forniti, l'autorità competente può fissare un termine entro il periodo di cui all'articolo 29, paragrafo 1, per la presentazione di tali prove.

4. Il richiedente è tenuto ad essere presente:

(a) nello Stato membro di cui ai paragrafi 1 e 2 in attesa della determinazione dello Stato membro competente e, se del caso, dell'attuazione della procedura di trasferimento;

(b) nello Stato membro competente;

(c) nello Stato membro di ricollocazione a seguito di un trasferimento a norma dell'articolo 57, paragrafo 9.

5. Se la decisione di trasferimento è notificata al richiedente in conformità dell'articolo 32, paragrafo 2, e dell'articolo 57, paragrafo 8, il richiedente si conforma a tale decisione.

Or. en

Emendamento 1224
Cornelia Ernst, Konstantinos Arvanitis, Sira Rego, Pernando Barrena Arza, Malin Björk, Miguel Urbán Crespo, Anne-Sophie Pelletier

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Se un cittadino di paese terzo o un apolide intende presentare una domanda di protezione internazionale, la domanda è presentata e registrata nello Stato membro di primo ingresso.	1. Se un cittadino di paese terzo o un apolide ***ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 1, della Convenzione del 1954 relativa allo status degli apolidi,*** intende presentare una domanda di protezione internazionale, la domanda è presentata e registrata nello Stato membro di primo ingresso***, che determina lo Stato membro competente in base ai criteri di cui al presente regolamento***.

Or. en

Emendamento 1225
Fabienne Keller, Hilde Vautmans, Olivier Chastel, Michal Šimečka, Jan-Christoph Oetjen, Malik Azmani, Sophia in 't Veld, Karen Melchior

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Se un cittadino di paese terzo o un apolide intende presentare una domanda di protezione internazionale, la domanda è presentata e registrata nello Stato membro di primo ingresso.	1. Se un cittadino di paese terzo o un apolide intende presentare una domanda di protezione internazionale, la domanda è presentata e registrata nello Stato membro di primo ingresso ***o nello Stato membro in cui tale cittadino si trova legalmente***.

Or. en

Emendamento 1226
Damien Carême

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Se un cittadino di paese terzo o un apolide intende presentare una domanda di protezione internazionale, la domanda è presentata e registrata nello Stato membro ***di primo ingresso***.	1. Se un cittadino di paese terzo o un apolide intende presentare una domanda di protezione internazionale, la domanda è presentata e registrata nello Stato membro ***in cui è presente tale cittadino o apolide***.

Or. en

Emendamento 1227
Nicolaus Fest, Jaak Madison, Bernhard Zimniok, Gunnar Beck, Tom Vandendriessche, Peter Kofod, Roman Haider, Georg Mayer, Harald Vilimsky, Laura Huhtasaari, Philippe Olivier

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Se un cittadino di paese terzo o un apolide intende presentare una domanda di ***protezione internazionale***, la domanda è presentata e registrata nello Stato membro di primo ingresso.	1. Se un cittadino di paese terzo o un apolide intende***, dopo essere entrato legalmente nel territorio di uno Stato membro dell'Unione,*** presentare una domanda di ***asilo***, la domanda è presentata e registrata nello Stato membro di primo ingresso.

Or. en

Emendamento 1228
Charlie Weimers

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Se un cittadino di paese terzo o un apolide intende presentare una domanda di protezione internazionale, la domanda è presentata e registrata nello Stato membro di primo ingresso.	1. Se un cittadino di paese terzo o un apolide intende presentare una domanda di protezione internazionale, la domanda è presentata e registrata nello Stato membro di primo ingresso ***o la domanda è automaticamente respinta***.

Or. en

Emendamento 1229
Nicola Procaccini

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Se un cittadino di paese terzo o un apolide intende presentare una domanda di protezione internazionale, la domanda è presentata e registrata nello Stato membro ***di primo ingresso***.	1. Se un cittadino di paese terzo o un apolide intende presentare una domanda di protezione internazionale, la domanda è presentata e registrata nello Stato membro ***in cui tale cittadino o apolide è presente al momento della domanda***.

Or. en

Emendamento 1230
Laura Ferrara, Sabrina Pignedoli

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Se un cittadino di paese terzo o un apolide intende presentare una domanda di protezione internazionale, la domanda è presentata e registrata nello Stato membro ***di primo ingresso***.	1. Se un cittadino di paese terzo o un apolide intende presentare una domanda di protezione internazionale, la domanda è presentata e registrata nello Stato membro ***in cui si trova***.

Or. it

Emendamento 1231
Nicolaus Fest, Jaak Madison, Bernhard Zimniok, Gunnar Beck, Tom Vandendriessche, Peter Kofod, Roman Haider, Georg Mayer, Harald Vilimsky, Laura Huhtasaari, Philippe Olivier

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. ***In deroga al paragrafo 1, se un cittadino di paese terzo o un apolide è titolare di un permesso di soggiorno o di un visto validi, la domanda è presentata e registrata nello*** Stato membro ***che ha rilasciato il permesso di soggiorno o il visto***.	2. ***Ciascuno*** Stato membro ***può determinare, a sua discrezione, le norme concernenti i migranti irregolari e/o i richiedenti asilo***.

Or. en

Emendamento 1232
Cornelia Ernst, Konstantinos Arvanitis, Sira Rego, Pernando Barrena Arza, Malin Björk, Miguel Urbán Crespo, Anne-Sophie Pelletier

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. In deroga al paragrafo 1, se un cittadino di paese terzo o un apolide è titolare di un permesso di soggiorno o di un visto validi, la domanda è presentata e registrata nello Stato membro che ha rilasciato il permesso di soggiorno o il visto.	2. In deroga al paragrafo 1, se un cittadino di paese terzo o un apolide è titolare di un permesso di soggiorno o di un visto validi, la domanda è presentata e registrata nello Stato membro che ha rilasciato il permesso di soggiorno o il visto***, a meno che non sussista il rischio di violazione dei diritti fondamentali per il richiedente***.

Or. en

Emendamento 1233
Charlie Weimers, Laura Huhtasaari, Peter Kofod

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. In deroga al paragrafo 1, se un cittadino di paese terzo o un apolide è titolare di un permesso di soggiorno o di un visto validi, la domanda è presentata e registrata nello Stato membro che ha rilasciato il permesso di soggiorno o il visto.	2. In deroga al paragrafo 1, se un cittadino di paese terzo o un apolide è titolare di un permesso di soggiorno o di un visto validi, la domanda è presentata e registrata nello Stato membro che ha rilasciato il permesso di soggiorno o il visto ***o in uno Stato terzo partner***.

Or. en

Emendamento 1234
Maria Walsh, Deirdre Clune, Seán Kelly, Frances Fitzgerald, Colm Markey

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. In deroga al paragrafo 1, se un cittadino di paese terzo o un apolide è titolare di un permesso di soggiorno o di un visto validi, la domanda è presentata e registrata nello Stato membro che ha	2. In deroga al paragrafo 1, se un cittadino di paese terzo o un apolide è titolare di un permesso di soggiorno o di un visto validi ***o è altrimenti legalmente presente***, la domanda è presentata e

rilasciato il permesso di soggiorno o il visto.	registrata nello Stato membro che ha rilasciato il permesso di soggiorno o il visto ***o in cui è legalmente presente***.

Or. en

Emendamento 1235
Fabienne Keller, Hilde Vautmans, Olivier Chastel, Michal Šimečka, Jan-Christoph Oetjen, Malik Azmani

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. In deroga al paragrafo 1, se un cittadino di paese terzo o un apolide è titolare di un permesso di soggiorno o di un visto ***validi***, la domanda è presentata e registrata nello Stato membro che ha rilasciato il permesso di soggiorno o il visto.	2. In deroga al paragrafo 1, se un cittadino di paese terzo o un apolide è titolare di un permesso di soggiorno o di un visto, ***validi o scaduti,*** la domanda è presentata e registrata nello Stato membro che ha rilasciato il permesso di soggiorno o il visto.

Or. en

Emendamento 1236
Damien Carême

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. ***In deroga al paragrafo 1,*** se un cittadino di paese terzo o un apolide è titolare di un permesso di soggiorno o di un visto ***validi***, la domanda è presentata e registrata nello Stato membro ***che ha rilasciato il permesso di soggiorno o il visto***.	2. Se un cittadino di paese terzo o un apolide ***che intende presentare una domanda di protezione internazionale*** è titolare di un permesso di soggiorno o di un visto ***scaduti***, la domanda è presentata e registrata nello Stato membro ***in cui si trova***.

Or. en

Emendamento 1237
Fabienne Keller, Hilde Vautmans, Olivier Chastel, Michal Šimečka, Jan-Christoph Oetjen, Malik Azmani

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
Se un cittadino di paese terzo o un apolide che intende presentare una domanda di protezione internazionale è titolare di un permesso di soggiorno o di un visto scaduti, la domanda è presentata e registrata nello Stato membro in cui si trova.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 1238
Cornelia Ernst, Konstantinos Arvanitis, Sira Rego, Pernando Barrena Arza, Malin Björk, Miguel Urbán Crespo, Anne-Sophie Pelletier

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
Se un cittadino di paese terzo o un apolide che intende presentare una domanda di protezione internazionale è titolare di un permesso di soggiorno o di un visto scaduti, la domanda è presentata e registrata nello Stato membro in cui si trova.	Se un cittadino di paese terzo o un apolide***, ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 1, della Convenzione del 1954 relativa allo status degli apolidi,*** che intende presentare una domanda di protezione internazionale è titolare di un permesso di soggiorno o di un visto scaduti, la domanda è presentata e registrata nello Stato membro in cui si trova.

Or. en

Emendamento 1239
Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Juan Ignacio Zoido Álvarez, Loucas Fourlas

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
Se un cittadino di paese terzo ***o un apolide*** che intende presentare una domanda di protezione internazionale è titolare di un permesso di soggiorno o di un visto scaduti, la domanda è presentata e registrata nello Stato membro ***in cui si trova***.	Se un cittadino di paese terzo che intende presentare una domanda di protezione internazionale è titolare di un permesso di soggiorno o di un visto scaduti ***rispettivamente negli ultimi due anni e sei mesi***, la domanda è presentata e registrata nello Stato membro ***che ha rilasciato il permesso di soggiorno o il visto***.

Or. en

Emendamento 1240
Nicola Procaccini

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
Se un cittadino di paese terzo o un apolide che intende presentare una domanda di protezione internazionale è titolare di un permesso di soggiorno o di un visto scaduti, la domanda è presentata e registrata nello Stato membro in cui si trova.	***Fatto salvo l'articolo 19, paragrafo 4,*** se un cittadino di paese terzo o un apolide che intende presentare una domanda di protezione internazionale è titolare di un permesso di soggiorno o di un visto scaduti, la domanda è presentata e registrata nello Stato membro in cui si trova.

Or. en

Emendamento 1241
Annalisa Tardino

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Il richiedente coopera pienamente con le autorità competenti degli Stati membri nelle materie disciplinate dal presente regolamento, in particolare	3. Il richiedente coopera pienamente con le autorità competenti degli Stati membri nelle materie disciplinate dal presente regolamento, in particolare

presentando quanto prima, e al più tardi durante il colloquio di cui all'articolo 12, tutti gli elementi e le informazioni di cui dispone ai fini della determinazione dello Stato membro competente. Se, al momento del colloquio, il richiedente non è in grado di presentare prove a sostegno degli elementi e delle informazioni forniti, l'autorità competente può fissare un termine entro il periodo di cui all'articolo 29, paragrafo 1, per la presentazione di tali prove.	presentando quanto prima, e al più tardi durante il colloquio di cui all'articolo 12, tutti gli elementi e le informazioni di cui dispone ai fini della determinazione dello Stato membro competente. Se, al momento del colloquio, il richiedente non è in grado di presentare prove a sostegno degli elementi e delle informazioni forniti, l'autorità competente può fissare un termine entro il periodo di cui all'articolo 29, paragrafo 1, per la presentazione di tali prove. ***Le autorità competenti degli Stati membri possono imporre ai richiedenti che non cooperano pienamente durante la procedura d'esame obblighi supplementari, conformemente al diritto nazionale, al fine di prevenire gli spostamenti non autorizzati. Tali obblighi potrebbero includere l'obbligo di indossare un braccialetto elettronico o di firmare quotidianamente il registro presso la stazione di polizia locale.***
	Or. en

Emendamento 1242
Nicolaus Fest, Jaak Madison, Bernhard Zimniok, Gunnar Beck, Tom Vandendriessche, Peter Kofod, Roman Haider, Georg Mayer, Harald Vilimsky, Laura Huhtasaari, Philippe Olivier

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Il richiedente coopera pienamente con le autorità competenti degli Stati membri nelle materie disciplinate dal presente regolamento, in particolare presentando quanto prima, e al più tardi durante il colloquio di cui all'articolo 12, tutti gli elementi e le informazioni di cui dispone ai fini ***della determinazione dello Stato membro competente***. ***Se, al momento del colloquio, il richiedente non è in grado di presentare prove a sostegno degli elementi e delle informazioni forniti,***	3. Il richiedente coopera pienamente con le autorità competenti degli Stati membri nelle materie disciplinate dal presente regolamento, in particolare presentando quanto prima, e al più tardi durante il colloquio di cui all'articolo 12, tutti gli elementi e le informazioni di cui dispone ai fini ***del trattamento della sua domanda***.

l'autorità competente può fissare un termine entro il periodo di cui all'articolo 29, paragrafo 1, per la presentazione di tali prove.

Or. en

Emendamento 1243
Damien Carême

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Il richiedente coopera pienamente con le autorità competenti degli Stati membri nelle materie disciplinate dal presente regolamento, in particolare presentando quanto prima, e al più tardi durante il colloquio di cui all'articolo 12, tutti gli elementi e le informazioni di cui dispone ai fini della determinazione dello Stato membro competente. Se, al momento del colloquio, il richiedente non è in grado di presentare prove a sostegno degli elementi e delle informazioni forniti, l'autorità competente ***può fissare*** un termine ***entro il periodo di cui all'articolo 29, paragrafo 1,*** per la presentazione di tali prove.	3. Il richiedente coopera pienamente con le autorità competenti degli Stati membri nelle materie disciplinate dal presente regolamento, in particolare presentando quanto prima, e al più tardi durante il colloquio di cui all'articolo 12, tutti gli elementi e le informazioni di cui dispone ai fini della determinazione dello Stato membro competente. Se, al momento del colloquio, il richiedente non è in grado di presentare prove a sostegno degli elementi e delle informazioni forniti, l'autorità competente ***fissa*** un termine ***ragionevole*** per la presentazione di tali prove ***che tenga conto delle circostanze del singolo caso e ne informa il richiedente***. ***È possibile che siano presentate prove supplementari dopo l'invio della richiesta di presa in carico.***

Or. en

Emendamento 1244
Balázs Hidvéghi, Loránt Vincze

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*

3. Il richiedente coopera pienamente con le autorità competenti degli Stati membri nelle materie disciplinate dal presente regolamento, in particolare presentando quanto prima, e al più tardi durante il colloquio di cui all'articolo 12, tutti gli elementi e le informazioni di cui dispone ai fini della determinazione dello Stato membro competente. Se, al momento del colloquio, il richiedente non è in grado di presentare prove a sostegno degli elementi e delle informazioni forniti, l'autorità competente può fissare un termine entro il periodo di cui all'articolo 29, paragrafo 1, per la presentazione di tali prove.	3. Il richiedente coopera pienamente con le autorità competenti degli Stati membri nelle materie disciplinate dal presente regolamento, in particolare presentando quanto prima, e al più tardi durante il colloquio di cui all'articolo 12, tutti gli elementi e le informazioni di cui dispone ai fini della determinazione dello Stato membro competente. Se, al momento del colloquio, il richiedente non è in grado di presentare prove a sostegno degli elementi e delle informazioni forniti, l'autorità competente può fissare un termine entro il periodo di cui all'articolo 29, paragrafo 1, per la presentazione di tali prove. ***Il richiedente coopera pienamente nella registrazione dei suoi dati biometrici.***

Or. en

Emendamento 1245
Cornelia Ernst, Konstantinos Arvanitis, Sira Rego, Pernando Barrena Arza, Malin Björk, Miguel Urbán Crespo, Anne-Sophie Pelletier

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Il richiedente coopera pienamente con le autorità competenti degli Stati membri nelle materie disciplinate dal presente regolamento, in particolare presentando ***quanto*** prima***, e al più tardi durante il colloquio di cui all'articolo 12, tutti gli elementi e*** le informazioni di cui dispone ai fini della determinazione dello Stato membro competente. ***Se, al momento del colloquio, il richiedente non è in grado di presentare*** prove ***a sostegno degli elementi e delle informazioni forniti, l'autorità competente può fissare un termine entro il periodo di cui all'articolo 29, paragrafo 1, per la presentazione di tali prove***.	3. Il richiedente coopera pienamente con le autorità competenti degli Stati membri nelle materie disciplinate dal presente regolamento, in particolare presentando prima ***che l'autorità competente adotti una decisione sullo Stato membro competente a norma del presente regolamento tutte*** le informazioni di cui dispone ai fini della determinazione dello Stato membro competente. ***È possibile che siano presentate*** prove ***supplementari dopo l'invio della richiesta di presa in carico. Si tiene conto delle circostanze del singolo caso***.

Or. en

Emendamento 1246
Maria Walsh, Deirdre Clune, Seán Kelly, Frances Fitzgerald, Colm Markey

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Il richiedente coopera pienamente con le autorità competenti degli Stati membri nelle materie disciplinate dal presente regolamento, in particolare presentando quanto prima, e al più tardi durante il colloquio di cui all'articolo 12, tutti gli elementi e le informazioni di cui dispone ai fini della determinazione dello Stato membro competente. Se, al momento del colloquio, il richiedente non è in grado di presentare prove a sostegno degli elementi e delle informazioni forniti, l'autorità competente può fissare un termine entro il periodo di cui all'articolo 29, paragrafo 1, per la presentazione di tali prove.	3. Il richiedente coopera pienamente con le autorità competenti degli Stati membri nelle materie disciplinate dal presente regolamento, in particolare presentando quanto prima, e al più tardi durante il colloquio di cui all'articolo 12, tutti gli elementi e le informazioni di cui dispone ai fini della determinazione dello Stato membro competente. Se, al momento del colloquio, il richiedente non è in grado di presentare prove a sostegno degli elementi e delle informazioni forniti, l'autorità competente può fissare un termine ***ragionevole e giustificabile*** entro il periodo di cui all'articolo 29, paragrafo 1, per la presentazione di tali prove.

Or. en

Emendamento 1247
Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Juan Ignacio Zoido Álvarez, Loucas Fourlas

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Il richiedente coopera pienamente con le autorità competenti degli Stati membri nelle materie disciplinate dal presente regolamento, in particolare presentando ***quanto prima, e al più tardi durante il colloquio di cui all'articolo 12, tutti gli elementi e le*** informazioni ***di cui dispone ai fini della determinazione dello***	3. Il richiedente coopera pienamente con le autorità competenti degli Stati membri nelle materie disciplinate dal presente regolamento, in particolare presentando informazioni ***utili a determinare lo*** Stato membro competente ***quanto prima e, tranne per l'applicazione dei criteri sui minori non accompagnati e***

Stato membro competente***. Se, al momento del colloquio, il richiedente non è in grado di presentare prove a sostegno degli elementi e delle informazioni forniti,*** l'autorità competente ***può fissare un termine entro il periodo di cui all'articolo 29, paragrafo 1, per la presentazione di tali prove***.	***sui familiari, al più tardi prima che*** l'autorità competente ***abbia preso una decisione in merito allo Stato membro competente a norma del presente regolamento***.

Or. en

Emendamento 1248
Nicolaus Fest, Jaak Madison, Bernhard Zimniok, Gunnar Beck, Tom Vandendriessche, Peter Kofod, Roman Haider, Georg Mayer, Harald Vilimsky, Laura Huhtasaari, Philippe Olivier

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. Il richiedente è tenuto ad essere presente:	***soppresso***
(a) nello Stato membro di cui ai paragrafi 1 e 2 in attesa della determinazione dello Stato membro competente e, se del caso, dell'attuazione della procedura di trasferimento;	
(b) nello Stato membro competente;	
(c) nello Stato membro di ricollocazione a seguito di un trasferimento a norma dell'articolo 57, paragrafo 9.	

Or. en

Emendamento 1249
Fabienne Keller, Hilde Vautmans, Olivier Chastel, Jan-Christoph Oetjen, Malik Azmani, Sophia in 't Veld, Karen Melchior

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 4 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*

4. Il richiedente è tenuto ad essere presente:	4. Il richiedente è tenuto ad essere presente ***e a rimanere a disposizione delle competenti autorità amministrative o giudiziarie***:

Or. en

Emendamento 1250
Cornelia Ernst, Konstantinos Arvanitis, Sira Rego, Pernando Barrena Arza, Malin Björk, Miguel Urbán Crespo, Anne-Sophie Pelletier

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 4 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. Il richiedente è ***tenuto ad essere*** presente:	4. Il richiedente è presente:

Or. en

Emendamento 1251
Nicola Procaccini

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 4 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
(c) nello Stato membro di ricollocazione a seguito di un trasferimento a norma dell'articolo 57, paragrafo 9.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 1252
Cornelia Ernst, Konstantinos Arvanitis, Sira Rego, Pernando Barrena Arza, Malin Björk, Miguel Urbán Crespo, Anne-Sophie Pelletier

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
5. Se la decisione di trasferimento è notificata al richiedente in conformità dell'articolo 32, paragrafo 2, e dell'articolo 57, paragrafo 8, il richiedente si conforma a tale decisione.	5. Se la decisione di trasferimento è ***definitiva e*** notificata al richiedente in conformità dell'articolo 32, paragrafo 2, e dell'articolo 57, paragrafo 8, il richiedente si conforma a tale decisione. ***Il richiedente ha il diritto di impugnare la decisione di trasferimento e beneficia dell'assistenza legale gratuita conformemente al diritto a un ricorso effettivo di cui all'articolo 47 della Carta***.

Or. en

Emendamento 1253
Damien Carême

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
5. Se la decisione di trasferimento è ***notificata al richiedente in conformità dell'articolo 32, paragrafo 2, e dell'articolo 57, paragrafo 8***, il richiedente si conforma a tale decisione.	5. Se la decisione di trasferimento è ***diventata definitiva***, il richiedente si conforma a tale decisione.

Or. en

Emendamento 1254
Pietro Bartolo, Sylvie Guillaume, Juan Fernando López Aguilar, Bettina Vollath, Javier Moreno Sánchez, Domènec Ruiz Devesa, Giuliano Pisapia, Elena Yoncheva, Thijs Reuten, Birgit Sippel, Franco Roberti, Cyrus Engerer, Caterina Chinnici

Proposta di regolamento
Articolo 10

Testo della Commissione	*Emendamento*
Articolo 10	***soppresso***
Conseguenze dell'inosservanza degli obblighi	

1. Il richiedente non ha diritto di beneficiare delle condizioni di accoglienza di cui agli articoli da 15 a 17 della direttiva XXX/XXX/UE [direttiva sulle condizioni di accoglienza] a norma dell'articolo 17 bis di tale direttiva in alcuno Stato membro diverso da quello in cui è tenuto ad essere presente a norma dell'articolo 9, paragrafo 4, del presente regolamento dal momento in cui gli è stata notificata la decisione di trasferimento verso lo Stato membro competente, a condizione che sia stato informato di tale conseguenza a norma dell'articolo 8, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento sugli accertamenti], fatta salva la necessità di garantire condizioni di vita conformi al diritto dell'Unione, compresa la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, e agli obblighi internazionali.

2. Le autorità competenti non prendono in considerazione gli elementi e le informazioni pertinenti per la determinazione dello Stato membro competente presentati dopo la scadenza del termine di cui all'articolo 9, paragrafo 3.

Or. en

Emendamento 1255
Fabienne Keller, Hilde Vautmans, Olivier Chastel, Michal Šimečka, Jan-Christoph Oetjen, Malik Azmani, Sophia in 't Veld, Karen Melchior

Proposta di regolamento
Articolo 10 – titolo

Testo della Commissione	*Emendamento*
Conseguenze dell'inosservanza degli obblighi	Conseguenze dell'inosservanza degli obblighi ***per il richiedente***

Or. en

Emendamento 1256
Damien Carême

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. ***Il*** richiedente non ***ha diritto di beneficiare delle condizioni di accoglienza di cui agli articoli da 15 a 17 della direttiva XXX/XXX/UE [direttiva sulle condizioni di accoglienza] a norma dell'articolo 17 bis di tale direttiva in alcuno*** Stato membro diverso da quello in cui è tenuto ad essere presente ***a norma dell'***articolo ***9, paragrafo 4, del presente regolamento dal momento in cui gli è stata notificata la decisione di trasferimento verso lo Stato membro competente, a condizione che sia stato informato di tale conseguenza a norma dell'articolo 8, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento sugli accertamenti], fatta salva la necessità di garantire condizioni di vita conformi al diritto dell'Unione, compresa la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, e agli obblighi internazionali***.	1. ***Un*** richiedente non ***è sanzionato per l'ingresso in uno*** Stato membro diverso da quello in cui è tenuto ad essere presente ***laddove si applichi l'***articolo ***31 della convenzione di Ginevra***.

Or. en

Emendamento 1257
Cornelia Ernst, Konstantinos Arvanitis, Sira Rego, Pernando Barrena Arza, Malin Björk, Miguel Urbán Crespo, Anne-Sophie Pelletier

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. ***Il*** richiedente non ***ha diritto di beneficiare delle condizioni di accoglienza di cui agli articoli da 15 a 17 della***	1. ***Un*** richiedente non ***è sanzionato per l'ingresso in uno*** Stato membro diverso da quello in cui è tenuto ad essere

direttiva XXX/XXX/UE [direttiva sulle condizioni di accoglienza] a norma dell'articolo 17 bis di tale direttiva in alcuno Stato membro diverso da quello in cui è tenuto ad essere presente a norma dell'articolo ***9, paragrafo 4, del presente regolamento dal momento in cui gli è stata notificata la decisione di trasferimento verso lo Stato membro competente, a condizione che sia stato informato di tale conseguenza a norma dell'articolo 8, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento sugli accertamenti], fatta salva la necessità di garantire condizioni di vita conformi al diritto dell'Unione, compresa la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, e agli obblighi internazionali***.

presente a norma dell'articolo ***31 della convenzione di Ginevra***.

Or. en

Emendamento 1258
Maria Walsh, Deirdre Clune, Seán Kelly, Frances Fitzgerald, Colm Markey

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Il richiedente non ha diritto di beneficiare delle condizioni di accoglienza di cui agli articoli da 15 a 17 della direttiva XXX/XXX/UE [direttiva sulle condizioni di accoglienza] a norma dell'articolo 17 bis di tale direttiva in alcuno Stato membro diverso da quello in cui è tenuto ad essere presente a norma dell'articolo 9, paragrafo 4, del presente regolamento dal momento in cui gli è stata notificata la decisione di trasferimento verso lo Stato membro competente, a condizione che sia stato informato di tale conseguenza a norma dell'articolo 8, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento sugli accertamenti], fatta salva la necessità di garantire condizioni di	1. Il richiedente non ha diritto di beneficiare delle condizioni di accoglienza di cui agli articoli da 15 a 17 della direttiva XXX/XXX/UE [direttiva sulle condizioni di accoglienza] a norma dell'articolo 17 bis di tale direttiva in alcuno Stato membro diverso da quello in cui è tenuto ad essere presente a norma dell'articolo 9, paragrafo 4, del presente regolamento dal momento in cui gli è stata notificata la decisione di trasferimento verso lo Stato membro competente, a condizione che sia stato informato di tale conseguenza a norma dell'articolo 8, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento sugli accertamenti], fatta salva la necessità di garantire condizioni di

vita conformi al diritto dell'Unione, compresa la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, e agli obblighi internazionali.	vita conformi al diritto dell'Unione, compresa la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, e agli obblighi internazionali. ***Un richiedente non è sanzionato per l'ingresso in uno Stato membro diverso da quello in cui è tenuto ad essere presente se sussistono motivi che esulano dal suo controllo.***

Or. en

Motivazione

Nei casi in cui un richiedente sia entrato in un altro Stato membro dopo essere stato vittima della tratta di esseri umani o per un altro motivo che esula dal suo controllo, non dovrebbe essere oggetto dell'applicazione automatica delle sanzioni.

Emendamento 1259
Nicolaus Fest, Jaak Madison, Bernhard Zimniok, Gunnar Beck, Tom Vandendriessche, Peter Kofod, Roman Haider, Georg Mayer, Harald Vilimsky, Laura Huhtasaari, Philippe Olivier

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Il richiedente non ha diritto di beneficiare delle condizioni di accoglienza di cui agli articoli da 15 a 17 della direttiva XXX/XXX/UE [direttiva sulle condizioni di accoglienza] a norma dell'articolo 17 bis di tale direttiva in alcuno Stato membro diverso da quello in cui è tenuto ad essere presente a norma dell'articolo 9, paragrafo 4, del presente regolamento dal momento in cui gli è stata notificata la decisione di trasferimento verso lo Stato membro competente, a condizione che sia stato informato di tale conseguenza a norma dell'articolo 8, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento sugli accertamenti], fatta salva la necessità di garantire condizioni di vita conformi al diritto dell'Unione, compresa la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, e agli obblighi	1. Il richiedente non ha diritto di beneficiare delle condizioni di accoglienza di cui agli articoli da 15 a 17 della direttiva XXX/XXX/UE [direttiva sulle condizioni di accoglienza] a norma dell'articolo 17 bis di tale direttiva in alcuno Stato membro diverso da quello in cui è tenuto ad essere presente ***a norma dell'articolo 9, paragrafo 4, del presente regolamento se è entrato nel territorio di uno Stato membro irregolarmente o con l'utilizzo della forza e*** a norma dell'articolo 9, paragrafo 4, del presente regolamento dal momento in cui gli è stata notificata la decisione di trasferimento verso lo Stato membro competente, a condizione che sia stato informato di tale conseguenza a norma dell'articolo 8, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento sugli accertamenti], fatta

internazionali.	salva la necessità di garantire condizioni di vita conformi al diritto dell'Unione, compresa la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, e agli obblighi internazionali.

Or. en

Emendamento 1260
Annalisa Tardino

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Il richiedente non ha diritto di beneficiare delle condizioni di accoglienza di cui agli articoli da 15 a 17 della direttiva XXX/XXX/UE [direttiva sulle condizioni di accoglienza] a norma dell'articolo 17 bis di tale direttiva in alcuno Stato membro diverso da quello in cui è tenuto ad essere presente a norma dell'articolo 9, paragrafo 4, del presente regolamento dal momento in cui gli è stata notificata la decisione di trasferimento verso lo Stato membro competente***, a condizione che sia stato informato di tale conseguenza a norma dell'articolo 8, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento sugli accertamenti]***, fatta salva la necessità di garantire condizioni di vita conformi al diritto dell'Unione, compresa la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, e agli obblighi internazionali.	1. Il richiedente non ha diritto di beneficiare delle condizioni di accoglienza di cui agli articoli da 15 a 17 della direttiva XXX/XXX/UE [direttiva sulle condizioni di accoglienza] a norma dell'articolo 17 bis di tale direttiva in alcuno Stato membro diverso da quello in cui è tenuto ad essere presente a norma dell'articolo 9, paragrafo 4, del presente regolamento dal momento in cui gli è stata notificata la decisione di trasferimento verso lo Stato membro competente, fatta salva la necessità di garantire condizioni di vita conformi al diritto dell'Unione, compresa la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, e agli obblighi internazionali.

Or. en

Emendamento 1261
Fabienne Keller, Hilde Vautmans, Olivier Chastel, Michal Šimečka, Jan-Christoph Oetjen, Malik Azmani, Sophia in 't Veld, Karen Melchior

Proposta di regolamento

Articolo 10 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Il richiedente non ha diritto di beneficiare delle condizioni di accoglienza di cui agli articoli da 15 a 17 della direttiva XXX/XXX/UE [direttiva sulle condizioni di accoglienza] a norma dell'articolo 17 bis di tale direttiva in alcuno Stato membro diverso da quello in cui è tenuto ad essere presente a norma dell'articolo 9, paragrafo 4, del presente regolamento dal momento in cui gli è stata notificata la decisione di trasferimento verso lo Stato membro competente, a condizione che sia stato informato di tale conseguenza a norma dell'articolo 8, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento sugli accertamenti], fatta salva la necessità di garantire condizioni di vita conformi al diritto dell'Unione, compresa la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, e agli obblighi internazionali.	1. Il richiedente non ha diritto di beneficiare delle condizioni di accoglienza di cui agli articoli da 15 a 17 della direttiva XXX/XXX/UE [direttiva sulle condizioni di accoglienza] a norma dell'articolo 17 bis di tale direttiva in alcuno Stato membro diverso da quello in cui è tenuto ad essere presente a norma dell'articolo 9, paragrafo 4, del presente regolamento***,*** ***anche*** dal momento in cui gli è stata notificata la decisione di trasferimento verso lo Stato membro competente, a condizione che sia stato ***debitamente*** informato di tale conseguenza a norma dell'articolo 8, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento sugli accertamenti], fatta salva la necessità di garantire condizioni di vita conformi al diritto dell'Unione, compresa la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, e agli obblighi internazionali.

Or. en

Emendamento 1262
Nicolaus Fest, Jaak Madison, Bernhard Zimniok, Gunnar Beck, Tom Vandendriessche, Peter Kofod, Roman Haider, Georg Mayer, Harald Vilimsky, Laura Huhtasaari, Philippe Olivier

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	1 bis. Il richiedente entrato irregolarmente nel territorio di uno Stato membro non ha diritto alle condizioni di accoglienza di cui agli articoli da 15 a 17 della direttiva XXX/XXX/UE [direttiva sulle condizioni di accoglienza] ai sensi dell'articolo 17 bis di tale direttiva in alcuno Stato membro, fatta salva la

necessità di garantire condizioni di vita conformi al diritto dell'Unione, compresa la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, e agli obblighi internazionali.

Or. en

Emendamento 1263
Nadine Morano

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	1 bis. L'effettuazione di uno spostamento non autorizzato da parte del richiedente comporta a tutti gli effetti la nullità della sua domanda di protezione internazionale.

Or. fr

Emendamento 1264
Damien Carême

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Le autorità competenti non prendono in considerazione gli elementi e le informazioni pertinenti per la determinazione dello Stato membro competente presentati dopo la scadenza del termine di cui all'articolo 9, paragrafo 3.	2. Le autorità competenti non prendono in considerazione gli elementi e le informazioni pertinenti per la determinazione dello Stato membro competente presentati dopo la scadenza del termine di cui all'articolo 9, paragrafo 3**,** ***tranne per l'applicazione dei criteri sui minori non accompagnati e sui familiari o nel caso in cui l'inosservanza sia la conseguenza di circostanze che esulano dal controllo del richiedente o possa essere oggettivamente giustificata dal richiedente. Uno Stato membro può***

decidere in ogni momento di prendere in carico il richiedente, al fine di procedere al ricongiungimento di persone legate da qualsiasi vincolo di parentela, per ragioni umanitarie fondate in particolare su motivi familiari o culturali a norma dell'articolo 25 del presente regolamento.

Or. en

Emendamento 1265
Fabienne Keller, Hilde Vautmans, Olivier Chastel, Jan-Christoph Oetjen, Malik Azmani, Sophia in 't Veld, Karen Melchior

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Le autorità competenti non prendono in considerazione gli elementi e le informazioni pertinenti per la determinazione dello Stato membro competente presentati dopo la scadenza del termine di cui all'articolo 9, paragrafo 3.	2. Le autorità competenti non prendono in considerazione gli elementi e le informazioni pertinenti per la determinazione dello Stato membro competente presentati dopo la scadenza del termine di cui all'articolo 9, paragrafo 3***, a meno che gli elementi o le informazioni siano di natura tale da fornire una prova fondamentale e affidabile per la determinazione dello Stato membro competente***.

Or. en

Emendamento 1266
Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Juan Ignacio Zoido Álvarez, Loucas Fourlas

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Le autorità competenti non ***prendono*** in considerazione gli elementi e le informazioni pertinenti per la determinazione dello Stato membro	2. Le autorità competenti non ***devono*** prendere in considerazione gli elementi e le informazioni pertinenti per la determinazione dello Stato membro

competente presentati dopo la scadenza del termine di cui all'articolo 9, paragrafo 3.	competente presentati dopo la scadenza del termine di cui all'articolo 9, paragrafo 3***, tranne per l'applicazione dei criteri sui minori non accompagnati e sui familiari***.

Or. en

Emendamento 1267
Maria Walsh, Deirdre Clune, Seán Kelly, Frances Fitzgerald, Colm Markey

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Le autorità competenti non prendono in considerazione gli elementi e le informazioni pertinenti per la determinazione dello Stato membro competente presentati dopo la scadenza del termine di cui all'articolo 9, paragrafo 3.	2. Le autorità competenti non prendono in considerazione gli elementi e le informazioni pertinenti per la determinazione dello Stato membro competente presentati dopo la scadenza del termine di cui all'articolo 9, paragrafo 3***, tranne nel caso in cui l'inosservanza possa essere oggettivamente giustificata dal richiedente***.

Or. en

Emendamento 1268
Cornelia Ernst, Konstantinos Arvanitis, Sira Rego, Pernando Barrena Arza, Malin Björk, Miguel Urbán Crespo, Anne-Sophie Pelletier

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Le autorità competenti ***non*** prendono in considerazione gli elementi e le informazioni pertinenti per la determinazione dello Stato membro competente presentati dopo la scadenza del termine di cui all'articolo 9, paragrafo 3.	2. Le autorità competenti prendono in considerazione gli elementi e le informazioni pertinenti per la determinazione dello Stato membro competente presentati dopo la scadenza del termine di cui all'articolo 9, paragrafo 3.

Or. en

Emendamento 1269
Charlie Weimers, Laura Huhtasaari, Peter Kofod

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	2 bis. Gli Stati membri sono fortemente incoraggiati, nell'ambito di applicazione della legislazione nazionale:
	i) a configurare come reato l'ingresso irregolare, compreso l'ingresso nell'Unione europea in violazione di un ordine di espulsione da parte di uno Stato membro, e a sanzionare i richiedenti asilo che arrivano negli Stati membri dell'Unione europea senza un'autorizzazione all'ingresso con l'imposizione di ammende e/o pene detentive;
	ii) a istituire pesanti sanzioni, compresa la pena dell'ergastolo se giustificata e proporzionata, per i trafficanti di esseri umani che consentono ai richiedenti asilo di entrare nel territorio degli Stati membri con mezzi illeciti.

Or. en

Emendamento 1270
Balázs Hidvéghi, Loránt Vincze

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	2 bis. Nel caso in cui il richiedente non cooperi con le autorità, ritardando quindi indebitamente la procedura, la sua domanda deve essere respinta.

Or. en

Emendamento 1271
Nicolaus Fest, Jaak Madison, Bernhard Zimniok, Gunnar Beck, Tom Vandendriessche, Peter Kofod, Roman Haider, Georg Mayer, Harald Vilimsky, Laura Huhtasaari, Philippe Olivier

Proposta di regolamento
Articolo 11

Testo della Commissione	*Emendamento*
[...]	***soppresso***

Or. en

Emendamento 1272
Pietro Bartolo, Sylvie Guillaume, Juan Fernando López Aguilar, Bettina Vollath, Javier Moreno Sánchez, Domènec Ruiz Devesa, Giuliano Pisapia, Elena Yoncheva, Thijs Reuten, Franco Roberti, Cyrus Engerer, Caterina Chinnici

Proposta di regolamento
Articolo 11 – titolo

Testo della Commissione	*Emendamento*
Diritto all'informazione	Diritto all'informazione ***e alla cooperazione***

Or. en

Emendamento 1273
Pietro Bartolo, Sylvie Guillaume, Juan Fernando López Aguilar, Bettina Vollath, Javier Moreno Sánchez, Domènec Ruiz Devesa, Giuliano Pisapia, Elena Yoncheva, Thijs Reuten, Franco Roberti, Cyrus Engerer, Caterina Chinnici

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo -1 (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	-1. Lo Stato membro e le sue autorità competenti, assistiti dall'Agenzia per l'asilo, si accertano quanto prima che il cittadino di paese terzo o l'apolide che intenda presentare una domanda di

	protezione internazionale cooperi pienamente nelle materie disciplinate dal presente regolamento, informandolo di quanto segue:

Or. en

Emendamento 1274
Pietro Bartolo, Sylvie Guillaume, Juan Fernando López Aguilar, Bettina Vollath, Javier Moreno Sánchez, Domènec Ruiz Devesa, Giuliano Pisapia, Elena Yoncheva, Thijs Reuten, Franco Roberti, Cyrus Engerer, Caterina Chinnici

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
[...]	***soppresso***

Or. en

Emendamento 1275
Juan Ignacio Zoido Álvarez

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della commissione	*Emendamento*
1. ***Non appena possibile e al più tardi al momento della registrazione della domanda di protezione internazionale in uno*** Stato membro***, le autorità competenti dello stesso informano*** il richiedente dell'applicazione del presente regolamento e degli obblighi di cui all'articolo 9, nonché delle conseguenze dell'inosservanza di tali obblighi di cui all'articolo 10, ***specificando in particolare***:	1. ***Lo*** Stato membro ***che ha avviato la procedura di determinazione informa*** il richiedente ***per iscritto, od oralmente, in una lingua che comprende o che ragionevolmente si suppone gli sia comprensibile,*** dell'applicazione del presente regolamento e degli obblighi di cui all'articolo 9, nonché delle conseguenze dell'inosservanza di tali obblighi di cui all'articolo 10***, dello scopo del colloquio personale di cui all'articolo 12 e dell'assistenza che lo Stato membro o le organizzazioni non governative possono offrire per rintracciare familiari o parenti. Inoltre, informa il richiedente***:

Or. es

Emendamento 1276
Maria Walsh, Deirdre Clune, Seán Kelly, Frances Fitzgerald, Colm Markey

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Non appena possibile e al più tardi al momento della registrazione della domanda di protezione internazionale in uno Stato membro, le autorità competenti dello stesso informano il richiedente dell'applicazione del presente regolamento e degli obblighi di cui all'articolo 9, nonché delle conseguenze dell'inosservanza di tali obblighi di cui all'articolo 10, specificando in particolare:	1. Non appena possibile e al più tardi al momento della registrazione della domanda di protezione internazionale in uno Stato membro, le autorità competenti dello stesso informano il richiedente ***in una lingua che comprende*** dell'applicazione del presente regolamento e degli obblighi di cui all'articolo 9, nonché delle conseguenze dell'inosservanza di tali obblighi di cui all'articolo 10, ***dello scopo del colloquio personale, dell'assistenza legale e di altre forme di assistenza che possano essere fornite dallo Stato membro e dalle organizzazioni non governative,*** specificando in particolare:

Or. en

Emendamento 1277
Fabienne Keller, Hilde Vautmans, Olivier Chastel, Michal Šimečka, Jan-Christoph Oetjen, Malik Azmani, Sophia in 't Veld, Karen Melchior

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Non appena possibile e al più tardi al momento della registrazione della domanda di protezione internazionale in uno Stato membro, le autorità competenti ***dello stesso*** informano il richiedente dell'applicazione del presente regolamento e degli obblighi di cui all'articolo 9, nonché delle conseguenze dell'inosservanza di tali	1. Non appena possibile e al più tardi al momento della registrazione della domanda di protezione internazionale in uno Stato membro ***di cui all'articolo 27 del regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento sulla procedura di asilo]***, le autorità competenti informano ***in una lingua che*** il richiedente ***comprende***

obblighi di cui all'articolo 10, specificando in particolare:	dell'applicazione del presente regolamento e degli obblighi di cui all'articolo 9, nonché delle conseguenze dell'inosservanza di tali obblighi di cui all'articolo 10, specificando in particolare:

Or. en

Emendamento 1278
Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Loucas Fourlas

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. ***Non appena possibile e al più tardi al momento della registrazione della domanda di protezione internazionale in uno*** Stato membro***, le autorità competenti dello stesso informano*** il richiedente dell'applicazione del presente regolamento e degli obblighi di cui all'articolo 9, nonché delle conseguenze dell'inosservanza di tali obblighi di cui all'articolo 10***, specificando in particolare:***	1. ***Lo*** Stato membro ***informa*** il richiedente dell'applicazione del presente regolamento e degli obblighi di cui all'articolo 9, nonché delle conseguenze dell'inosservanza di tali obblighi di cui all'articolo 10 ***e dello scopo del colloquio personale di cui all'articolo 12.***

Or. en

Emendamento 1279
Damien Carême

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Non appena possibile e al più tardi al momento della registrazione della domanda di protezione internazionale in uno Stato membro, le autorità competenti dello stesso informano il richiedente dell'applicazione del presente regolamento e degli obblighi di cui all'articolo 9***, nonché delle conseguenze***	1. Non appena possibile e al più tardi al momento della registrazione della domanda di protezione internazionale in uno Stato membro, le autorità competenti dello stesso informano il richiedente dell'applicazione del presente regolamento e degli obblighi di cui all'articolo 9, specificando in particolare:

dell'inosservanza di tali obblighi di cui all'articolo 10, specificando in particolare:

Or. en

Emendamento 1280
Cornelia Ernst, Konstantinos Arvanitis, Sira Rego, Pernando Barrena Arza, Malin Björk, Miguel Urbán Crespo, Anne-Sophie Pelletier

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Non appena possibile e al più tardi al momento della registrazione della domanda di protezione internazionale in uno Stato membro, le autorità competenti dello stesso informano il richiedente dell'applicazione del presente regolamento e degli obblighi di cui all'articolo 9***, nonché delle conseguenze dell'inosservanza di tali obblighi di cui all'articolo 10***, specificando in particolare:	1. Non appena possibile e al più tardi al momento della registrazione della domanda di protezione internazionale in uno Stato membro, le autorità competenti dello stesso informano il richiedente dell'applicazione del presente regolamento e degli obblighi di cui all'articolo 9, specificando in particolare:

Or. en

Emendamento 1281
Pietro Bartolo, Sylvie Guillaume, Juan Fernando López Aguilar, Bettina Vollath, Javier Moreno Sánchez, Domènec Ruiz Devesa, Giuliano Pisapia, Elena Yoncheva, Thijs Reuten, Franco Roberti, Cyrus Engerer, Caterina Chinnici

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
(a) il fatto che il diritto di chiedere protezione internazionale non implica che il richiedente possa scegliere lo Stato membro competente per l'esame della domanda di protezione internazionale né lo Stato membro di ricollocazione;	***soppresso***

Or. en

Emendamento 1282
Damien Carême

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
(a) il fatto che il diritto di chiedere protezione internazionale non implica che il richiedente possa scegliere lo Stato membro competente per l'esame della domanda di protezione internazionale né lo Stato membro di ricollocazione;	(a) il fatto che il diritto di chiedere protezione internazionale non implica che il richiedente possa scegliere lo Stato membro competente per l'esame della domanda di protezione internazionale né lo Stato membro di ricollocazione***, a eccezione della procedura di cui all'articolo 23 ter***;

Or. en

Emendamento 1283
Cornelia Ernst, Konstantinos Arvanitis, Sira Rego, Pernando Barrena Arza, Malin Björk, Miguel Urbán Crespo, Anne-Sophie Pelletier

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
(a) il fatto che il diritto di chiedere protezione internazionale non implica che il richiedente possa scegliere lo Stato membro competente per l'esame della domanda di protezione internazionale ***né lo Stato membro di ricollocazione***;	(a) il fatto che il diritto di chiedere protezione internazionale non implica che il richiedente possa scegliere lo Stato membro competente per l'esame della domanda di protezione internazionale***, tranne nel caso previsto ai sensi della procedura di cui all'articolo 31 bis***;

Or. en

Emendamento 1284
Balázs Hidvéghi, Loránt Vincze

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
(a) il fatto che il diritto di chiedere protezione internazionale non implica che il richiedente possa scegliere lo Stato membro competente per l'esame della domanda di protezione internazionale ***né lo Stato membro di ricollocazione***;	(a) il fatto che il diritto di chiedere protezione internazionale non implica che il richiedente possa scegliere lo Stato membro competente per l'esame della domanda di protezione internazionale;

Or. en

Emendamento 1285
Pietro Bartolo, Sylvie Guillaume, Juan Fernando López Aguilar, Bettina Vollath, Javier Moreno Sánchez, Domènec Ruiz Devesa, Giuliano Pisapia, Elena Yoncheva, Thijs Reuten, Franco Roberti, Cyrus Engerer, Caterina Chinnici

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
(b) gli obiettivi del presente regolamento e le conseguenze in caso di presentazione di un'altra domanda in un altro Stato membro, nonché le conseguenze in caso di partenza dallo Stato membro in cui deve essere presente a norma dell'articolo 9, paragrafo 4, in particolare il fatto che il richiedente ha diritto unicamente alle condizioni di accoglienza di cui all'articolo 10, paragrafo 1;	***soppresso***

Or. en

Emendamento 1286
Fabienne Keller, Hilde Vautmans, Olivier Chastel, Michal Šimečka, Jan-Christoph Oetjen, Malik Azmani, Sophia in 't Veld, Karen Melchior

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*

(b) gli obiettivi del presente regolamento e le conseguenze in caso di presentazione di ***un'altra domanda in un altro Stato membro, nonché le conseguenze in caso di partenza dallo Stato membro in cui deve essere presente a norma dell'articolo 9, paragrafo 4, in particolare il fatto che il richiedente ha diritto unicamente alle condizioni di accoglienza di cui all'articolo 10, paragrafo 1***;	(b) gli obiettivi del presente regolamento e le conseguenze in caso di ***omessa cooperazione con le autorità competenti o in caso di omessa*** presentazione ***a seguito*** di ***una notifica delle autorità competenti***;

Or. en

Emendamento 1287
Damien Carême

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
(b) gli obiettivi del presente regolamento e le conseguenze in caso di presentazione di un'altra domanda in un altro Stato membro, nonché le conseguenze in caso di partenza dallo Stato membro in cui deve essere presente a norma dell'articolo 9, paragrafo 4***, in particolare il fatto che il richiedente ha diritto unicamente alle condizioni di accoglienza di cui all'articolo 10, paragrafo 1***;	(b) gli obiettivi del presente regolamento e le conseguenze in caso di presentazione di un'altra domanda in un altro Stato membro, nonché le conseguenze in caso di partenza dallo Stato membro in cui deve essere presente a norma dell'articolo 9, paragrafo 4;

Or. en

Emendamento 1288
Balázs Hidvéghi, Loránt Vincze

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
(b) gli obiettivi del presente regolamento e le conseguenze in caso di	(b) gli obiettivi del presente regolamento e le conseguenze in caso di

presentazione di un'altra domanda in un altro Stato membro, nonché le conseguenze in caso di partenza dallo Stato membro in cui deve essere presente a norma dell'articolo 9, paragrafo 4, in particolare il fatto che il richiedente ha diritto unicamente alle condizioni di accoglienza di cui all'articolo 10, paragrafo 1;	presentazione di un'altra domanda in un altro Stato membro, nonché le conseguenze in caso di partenza dallo Stato membro in cui deve essere presente a norma dell'articolo 9, paragrafo 4, in particolare il fatto che il richiedente ha diritto unicamente alle condizioni di accoglienza di cui all'articolo 10, paragrafo 1***, nonché le conseguenze dell'omessa cooperazione con le autorità***;

Or. en

Emendamento 1289
Cornelia Ernst, Konstantinos Arvanitis, Sira Rego, Pernando Barrena Arza, Malin Björk, Miguel Urbán Crespo, Anne-Sophie Pelletier

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
(b) gli obiettivi del presente regolamento e le conseguenze in caso di presentazione di un'altra domanda in un altro Stato membro, nonché le conseguenze in caso di partenza dallo Stato membro in cui deve essere presente ***a norma dell'articolo 9, paragrafo 4, in particolare il fatto che il richiedente ha diritto unicamente alle condizioni di accoglienza di cui all'articolo 10, paragrafo 1***;	(b) gli obiettivi del presente regolamento e le conseguenze in caso di presentazione di un'altra domanda in un altro Stato membro, nonché le conseguenze in caso di partenza dallo Stato membro in cui deve essere presente ***durante le fasi in cui si determina lo Stato membro competente a norma del presente regolamento***;

Or. en

Emendamento 1290
Fabienne Keller, Hilde Vautmans, Olivier Chastel, Michal Šimečka, Jan-Christoph Oetjen, Malik Azmani, Sophia in 't Veld, Karen Melchior

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 1 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(b bis) le conseguenze in caso di

	presentazione di un'altra domanda in un altro Stato membro, nonché le conseguenze in caso di partenza dallo Stato membro in cui deve essere presente a norma dell'articolo 9, paragrafo 4, in particolare il fatto che il richiedente ha diritto unicamente alle condizioni di accoglienza di cui all'articolo 10, paragrafo 1;

Or. en

Emendamento 1291
Fabienne Keller, Hilde Vautmans, Olivier Chastel, Michal Šimečka, Jan-Christoph Oetjen, Malik Azmani, Sophia in 't Veld, Karen Melchior

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
(c) i criteri e le procedure di determinazione dello Stato membro competente, la gerarchia di tali criteri nelle varie fasi della procedura e la loro durata;	(c) i criteri e le procedure di determinazione dello Stato membro competente, la gerarchia di tali criteri nelle varie fasi della procedura e la loro durata***, in particolare le disposizioni concernenti il ricongiungimento familiare e, a tale riguardo, la definizione applicabile di familiari e parenti***;

Or. en

Emendamento 1292
Pietro Bartolo, Sylvie Guillaume, Juan Fernando López Aguilar, Bettina Vollath, Javier Moreno Sánchez, Domènec Ruiz Devesa, Giuliano Pisapia, Elena Yoncheva, Thijs Reuten, Franco Roberti, Cyrus Engerer, Caterina Chinnici

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
(c) i criteri e le procedure di determinazione dello Stato membro competente, la gerarchia di tali criteri nelle	(c) ***gli obiettivi del presente regolamento,*** i criteri e le procedure di determinazione dello Stato membro

varie fasi della procedura e la loro durata;	competente, la gerarchia di tali criteri nelle varie fasi della procedura e la loro durata***, compresi i criteri specifici applicati da Stati membri richiesti o notificati nel singolo caso***;

Or. en

Emendamento 1293
Damien Carême

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
(c) i criteri e le procedure di determinazione dello Stato membro competente, la gerarchia di tali criteri nelle varie fasi della procedura e la loro durata;	(c) i criteri e le procedure di determinazione dello Stato membro competente, la gerarchia di tali criteri nelle varie fasi della procedura e la loro durata***, compresi i criteri specifici applicati e gli Stati membri ai quali è stata chiesta la presa o ripresa in carico nel singolo caso***;

Or. en

Emendamento 1294
Maria Walsh, Deirdre Clune, Seán Kelly, Frances Fitzgerald, Colm Markey

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
(c) i criteri e le procedure di determinazione dello Stato membro competente, la gerarchia di tali criteri nelle varie fasi della procedura e la loro durata;	(c) i criteri e le procedure di determinazione dello Stato membro competente, la gerarchia di tali criteri nelle varie fasi della procedura e la loro durata***, compresi i criteri specifici applicati e gli Stati membri richiesti o notificati nel singolo caso***;

Or. en

Emendamento 1295
Cornelia Ernst, Konstantinos Arvanitis, Sira Rego, Pernando Barrena Arza, Malin Björk, Miguel Urbán Crespo, Anne-Sophie Pelletier

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
(c) i criteri e le procedure di determinazione dello Stato membro competente, la gerarchia di tali criteri nelle varie fasi della procedura e la loro durata;	(c) i criteri e le procedure di determinazione dello Stato membro competente, la gerarchia di tali criteri nelle varie fasi della procedura e la loro durata***, compresi i criteri specifici applicati e gli Stati membri richiesti o notificati nel singolo caso***;

Or. en

Emendamento 1296
Cornelia Ernst, Konstantinos Arvanitis, Sira Rego, Pernando Barrena Arza, Malin Björk, Miguel Urbán Crespo, Anne-Sophie Pelletier

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 1 – lettera d

Testo della Commissione	*Emendamento*
(d) lo scopo del colloquio personale a norma dell'articolo 12 e ***l'obbligo di fornire e circostanziare, oralmente o presentando documenti***, non appena possibile nell'ambito della procedura, qualsiasi informazione pertinente che possa aiutare a stabilire ***la presenza di*** familiari***,*** parenti ***o altri legami familiari negli*** Stati membri, comprese le modalità con cui il richiedente può presentare tali informazioni, nonché l'assistenza che lo Stato membro può offrire per rintracciare i familiari o i parenti;	(d) lo scopo del colloquio personale a norma dell'articolo 12 e ***le disposizioni relative al ricongiungimento familiare e, al riguardo, la definizione applicabile di familiari e parenti, nonché la necessità che il richiedente indichi***, non appena possibile nell'ambito della procedura, qualsiasi informazione pertinente che possa aiutare a stabilire ***il luogo in cui si trovano*** familiari ***o*** parenti ***in altri*** Stati membri, comprese le modalità con cui il richiedente può presentare tali informazioni, nonché l'assistenza che lo Stato membro può offrire per rintracciare i familiari o i parenti;

Or. en

Emendamento 1297
Damien Carême

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 1 – lettera d

Testo della Commissione	*Emendamento*
(d) ***lo scopo del*** colloquio personale a norma dell'articolo 12 e l'obbligo di fornire ***e circostanziare***, oralmente o presentando documenti, non appena possibile nell'ambito della procedura, qualsiasi informazione pertinente che possa aiutare a stabilire la presenza di familiari, parenti o altri legami familiari negli Stati membri, comprese le modalità con cui il richiedente può presentare tali informazioni, nonché l'assistenza che lo Stato membro può offrire per rintracciare i familiari o i parenti;	(d) ***il diritto a un*** colloquio personale a norma dell'articolo 12***, la procedura e lo scopo del colloquio, le conseguenze dell'omessa partecipazione*** e l'obbligo di fornire, oralmente o presentando documenti, non appena possibile nell'ambito della procedura, qualsiasi informazione pertinente che possa aiutare a stabilire la presenza di familiari, parenti o altri legami familiari negli Stati membri, comprese le modalità con cui il richiedente può presentare tali informazioni, nonché l'assistenza che lo Stato membro può offrire per rintracciare i familiari o i parenti;

Or. en

Emendamento 1298
Maria Walsh, Deirdre Clune, Seán Kelly, Frances Fitzgerald, Colm Markey

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 1 – lettera d

Testo della Commissione	*Emendamento*
(d) lo scopo del colloquio personale a norma dell'articolo 12 e l'obbligo di fornire ***e circostanziare***, oralmente o presentando documenti, non appena possibile nell'ambito della procedura, qualsiasi informazione pertinente che possa aiutare a stabilire la presenza di familiari, parenti o altri legami familiari negli Stati membri, comprese le modalità con cui il richiedente può presentare tali informazioni, nonché l'assistenza che lo Stato membro può offrire per rintracciare i familiari o i parenti;	(d) lo scopo del colloquio personale a norma dell'articolo 12 e l'obbligo di fornire, oralmente o presentando documenti, non appena possibile nell'ambito della procedura, qualsiasi informazione pertinente che possa aiutare a stabilire la presenza di familiari, parenti o altri legami familiari negli Stati membri, comprese le modalità con cui il richiedente può presentare tali informazioni, nonché l'assistenza che lo Stato membro può offrire per rintracciare i familiari o i parenti;

Or. en

Emendamento 1299
Pietro Bartolo, Sylvie Guillaume, Juan Fernando López Aguilar, Bettina Vollath, Javier Moreno Sánchez, Domènec Ruiz Devesa, Giuliano Pisapia, Elena Yoncheva, Thijs Reuten, Franco Roberti, Cyrus Engerer, Caterina Chinnici

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 1 – lettera d

Testo della Commissione	*Emendamento*
(d) lo scopo del colloquio personale a norma dell'articolo 12 e l'obbligo di fornire ***e circostanziare***, oralmente o presentando documenti, non appena possibile nell'ambito della procedura, qualsiasi informazione pertinente che possa aiutare a stabilire la presenza di familiari, parenti o altri legami familiari negli Stati membri, comprese le modalità con cui il richiedente può presentare tali informazioni, nonché l'assistenza che lo Stato membro può offrire per rintracciare i familiari o i parenti;	(d) lo scopo del colloquio personale a norma dell'articolo 12 e l'obbligo di fornire, oralmente o presentando documenti, non appena possibile nell'ambito della procedura, qualsiasi informazione pertinente che possa aiutare a stabilire la presenza di familiari, parenti o altri legami familiari negli Stati membri, comprese le modalità con cui il richiedente può presentare tali informazioni, nonché l'assistenza che lo Stato membro può offrire per rintracciare i familiari o i parenti;

Or. en

Emendamento 1300
Pietro Bartolo, Sylvie Guillaume, Juan Fernando López Aguilar, Bettina Vollath, Javier Moreno Sánchez, Domènec Ruiz Devesa, Giuliano Pisapia, Elena Yoncheva, Thijs Reuten, Franco Roberti, Cyrus Engerer, Caterina Chinnici

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 1 – lettera d bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(d bis) il richiedente è informato in merito al fatto che la sua fuga può pregiudicare lo svolgimento del colloquio e che, in ogni caso, egli ha il diritto di chiedere lo svolgimento del colloquio;

Or. en

Emendamento 1301
Fabienne Keller, Hilde Vautmans, Olivier Chastel, Michal Šimečka, Jan-Christoph Oetjen, Malik Azmani, Sophia in 't Veld, Karen Melchior

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 1 – lettera e

Testo della Commissione	*Emendamento*
(e) l'obbligo di comunicare quanto prima, nel corso della procedura, qualsiasi informazione pertinente che possa aiutare a stabilire l'esistenza di precedenti permessi di soggiorno, visti o diplomi di istruzione;	***soppresso***

Or. en

Emendamento 1302
Pietro Bartolo, Sylvie Guillaume, Juan Fernando López Aguilar, Bettina Vollath, Javier Moreno Sánchez, Domènec Ruiz Devesa, Giuliano Pisapia, Elena Yoncheva, Thijs Reuten, Franco Roberti, Cyrus Engerer, Caterina Chinnici

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 1 – lettera e

Testo della Commissione	*Emendamento*
(e) l'obbligo di comunicare ***quanto prima***, nel corso della procedura, qualsiasi informazione pertinente che possa aiutare a stabilire l'esistenza di precedenti permessi di soggiorno, visti o diplomi di istruzione;	(e) l'obbligo di comunicare, nel corso della procedura, qualsiasi informazione pertinente che possa aiutare a stabilire l'esistenza di precedenti permessi di soggiorno, visti o diplomi di istruzione***. Le autorità competenti tengono conto degli elementi e delle informazioni pertinenti per la determinazione dello Stato membro competente presentati in qualsiasi fase della procedura, a condizione che siano stati presentati prima della decisione definitiva in merito alla determinazione dello Stato membro competente. Nel periodo che intercorre tra la decisione definitiva e l'effettivo trasferimento nello Stato membro designato, sono tenuti in considerazione altri elementi pertinenti***

	forniti dal richiedente, qualora il ritardo nel presentarli sia stato dovuto a motivi giustificati;

Or. en

Emendamento 1303
Charlie Weimers

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 1 – lettera e

Testo della Commissione	*Emendamento*
(e) l'obbligo di comunicare quanto prima, nel corso della procedura, qualsiasi informazione pertinente che possa aiutare a stabilire l'esistenza di precedenti permessi di soggiorno, visti o diplomi di istruzione;	(e) l'obbligo di comunicare quanto prima, nel corso della procedura, qualsiasi informazione pertinente che possa aiutare a stabilire l'esistenza di precedenti permessi di soggiorno, visti o diplomi di istruzione***, nonché tutte le informazioni in merito alle modalità con cui le hanno presentate all'Unione europea dal loro paese di origine e se, nel corso del loro viaggio, hanno attraversato paesi sicuri***;

Or. en

Emendamento 1304
Cornelia Ernst, Konstantinos Arvanitis, Sira Rego, Pernando Barrena Arza, Malin Björk, Miguel Urbán Crespo, Anne-Sophie Pelletier

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 1 – lettera e

Testo della Commissione	*Emendamento*
(e) ***l'obbligo*** di comunicare quanto prima, nel corso della procedura, qualsiasi informazione pertinente che possa aiutare a stabilire l'esistenza di precedenti permessi di soggiorno, visti o diplomi di istruzione;	(e) ***la necessità*** di comunicare quanto prima, nel corso della procedura, qualsiasi informazione pertinente che possa aiutare a stabilire l'esistenza di precedenti permessi di soggiorno, visti o diplomi di istruzione;

Or. en

Emendamento 1305
Cornelia Ernst, Konstantinos Arvanitis, Sira Rego, Pernando Barrena Arza, Malin Björk, Miguel Urbán Crespo, Anne-Sophie Pelletier

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 1 – lettera e bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(e bis) la possibilità di cui all'articolo 25 di richiedere, nello Stato membro in cui sono presenti, che la clausola discrezionale sia applicata da un qualsiasi altro Stato membro, nonché le modalità specifiche relative alla procedura;

Or. en

Emendamento 1306
Damien Carême

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 1 – lettera e bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(e bis) gli estremi degli organismi e delle organizzazioni pertinenti in grado di offrire sostegno nella raccolta delle informazioni necessarie;

Or. en

Emendamento 1307
Balázs Hidvéghi, Loránt Vincze

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 1 – lettera e bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(e bis) l'obbligo per il richiedente di fornire i suoi dati biometrici;

Or. en

Emendamento 1308
Cornelia Ernst, Konstantinos Arvanitis, Sira Rego, Pernando Barrena Arza, Malin Björk, Miguel Urbán Crespo, Anne-Sophie Pelletier

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 1 – lettera e ter (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(e ter) la possibilità, qualora non sia possibile riscontrare legami familiari o altri legami significativi durante la procedura di determinazione dello Stato membro competente, di presentare una richiesta scritta, debitamente motivata, di ricollocazione in qualsiasi Stato membro, in particolare sulla base dei legami culturali o sociali, delle competenze linguistiche o di altri legami che possano facilitarne l'integrazione in uno specifico Stato membro e non possano essere tenuti in considerazione nell'ambito di altri legami significativi definiti nel presente regolamento. Tali domande sono presentate dallo Stato membro che ha avviato la procedura di determinazione a detti Stati membri, che sono in grado, su base volontaria, di accettare la responsabilità;

Or. en

Emendamento 1309
Damien Carême

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 1 – lettera e ter (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(e ter) la possibilità per il richiedente nella situazione descritta all'articolo 23 bis di scegliere tra i dieci Stati membri con la minor quota di richiedenti conformemente alla chiave di riferimento

di cui all'articolo 54;

Or. en

Emendamento 1310
Cornelia Ernst, Konstantinos Arvanitis, Sira Rego, Pernando Barrena Arza, Malin Björk, Miguel Urbán Crespo, Anne-Sophie Pelletier

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 1 – lettera e quater (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(e quater) la possibilità per il richiedente a norma dell'articolo 31 bis di scegliere tra i cinque Stati membri con la minor quota di richiedenti conformemente alla chiave di distribuzione di cui all'articolo 54 e la possibilità di registrarsi come gruppo per essere ricollocati insieme;

Or. en

Emendamento 1311
Pietro Bartolo, Sylvie Guillaume, Juan Fernando López Aguilar, Bettina Vollath, Javier Moreno Sánchez, Domènec Ruiz Devesa, Giuliano Pisapia, Elena Yoncheva, Thijs Reuten, Franco Roberti, Cyrus Engerer, Caterina Chinnici

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 1 – lettera f

Testo della Commissione	*Emendamento*
(f) la possibilità di impugnare una decisione di trasferimento entro il termine di cui all'articolo 33, paragrafo 2, e ***il fatto che la portata di tale impugnazione è limitata a norma dell'***articolo ***33, paragrafo 1***;	(f) la possibilità di impugnare una decisione di trasferimento entro il termine di cui all'articolo 33, paragrafo 2, e ***l'esistenza dei diritti a un ricorso effettivo con effetto sospensivo automatico dinanzi a un organo giurisdizionale conformemente all'***articolo ***47 della Carta dei diritti fondamentali, anche qualora non sia presa una decisione di trasferimento***;

Or. en

Emendamento 1312
Fabienne Keller, Hilde Vautmans, Olivier Chastel, Michal Šimečka, Jan-Christoph Oetjen, Malik Azmani, Sophia in 't Veld, Karen Melchior

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 1 – lettera f

Testo della Commissione	*Emendamento*
(f) la possibilità di impugnare una decisione di trasferimento entro il termine di cui all'articolo 33, paragrafo 2, e il fatto che la portata di tale impugnazione è limitata a norma dell'articolo 33, paragrafo 1;	(f) la possibilità ***e le modalità*** di impugnare una decisione di trasferimento entro il termine di cui all'articolo 33, paragrafo 2, e il fatto che la portata di tale impugnazione è limitata a norma dell'articolo 33, paragrafo 1***, nonché l'esistenza del diritto a un ricorso effettivo dinanzi a un organo giurisdizionale***;

Or. en

Emendamento 1313
Cornelia Ernst, Konstantinos Arvanitis, Sira Rego, Pernando Barrena Arza, Malin Björk, Miguel Urbán Crespo, Anne-Sophie Pelletier

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 1 – lettera f

Testo della Commissione	*Emendamento*
(f) la possibilità di impugnare una decisione di trasferimento ***entro il termine di cui*** all'articolo 33, ***paragrafo 2, e il fatto che la portata di tale impugnazione è limitata a norma dell'articolo 33, paragrafo 1***;	(f) la possibilità ***e le modalità*** di impugnare una decisione di trasferimento ***nonché l'esistenza del diritto a un ricorso effettivo dinanzi a un organo giurisdizionale conformemente*** all'articolo 33, ***anche qualora non sia presa una decisione di trasferimento***;

Or. en

Emendamento 1314
Damien Carême

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 1 – lettera f

Testo della Commissione	*Emendamento*
(f) la possibilità di impugnare una decisione di trasferimento ***entro il termine di cui all'articolo 33, paragrafo 2,*** e il ***fatto che la portata di tale impugnazione è limitata a norma dell'***articolo 33***, paragrafo 1***;	(f) la possibilità di impugnare ***il rigetto di una richiesta di presa in carico,*** una decisione di trasferimento ***o l'assenza di una decisione di trasferimento*** e il ***diritto a un ricorso effettivo dinanzi a un organo giurisdizionale conformemente all'***articolo 33;

Or. en

Emendamento 1315
Maria Walsh, Deirdre Clune, Seán Kelly, Frances Fitzgerald, Colm Markey

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 1 – lettera f

Testo della Commissione	*Emendamento*
(f) la possibilità di impugnare una decisione di trasferimento entro il termine di cui all'articolo 33, paragrafo 2, e il ***fatto che la portata di tale impugnazione è limitata a norma dell'***articolo 33***, paragrafo 1***;	(f) la possibilità di impugnare una decisione di trasferimento entro il termine di cui all'articolo 33, paragrafo 2, e***, qualora non sia presa una decisione di trasferimento,*** il ***diritto a un ricorso effettivo conformemente all'***articolo 33;

Or. en

Emendamento 1316
Charlie Weimers

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 1 – lettera g

Testo della Commissione	*Emendamento*
(g) il diritto di ottenere, su richiesta, assistenza legale gratuita qualora l'interessato non possa sostenerne le spese;	***soppresso***

Or. en

Emendamento 1317
Annalisa Tardino

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 1 – lettera g

Testo della Commissione	*Emendamento*
(g) il diritto di ottenere, su richiesta, assistenza legale gratuita qualora l'interessato non possa sostenerne le spese;	(g) il diritto di ottenere, su richiesta, assistenza legale gratuita qualora l'interessato non possa sostenerne le spese; ***le spese relative all'assistenza legale non sono direttamente a carico del bilancio dello Stato membro in cui sono introdotte, ma di fondi specifici dell'UE istituiti a tal fine;***

Or. en

Emendamento 1318
Cornelia Ernst, Konstantinos Arvanitis, Sira Rego, Pernando Barrena Arza, Malin Björk, Miguel Urbán Crespo, Anne-Sophie Pelletier

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 1 – lettera g

Testo della Commissione	*Emendamento*
(g) il diritto di ottenere, su richiesta, assistenza ***legale gratuita qualora l'interessato non possa sostenerne le*** spese;	(g) il diritto di ottenere, su richiesta, assistenza ***e rappresentanza legali gratuite in tutte le fasi della procedura. Tale diritto non pregiudica il diritto del richiedente di scegliere un rappresentante legale a proprie*** spese;

Or. en

Emendamento 1319
Pietro Bartolo, Sylvie Guillaume, Juan Fernando López Aguilar, Bettina Vollath, Javier Moreno Sánchez, Domènec Ruiz Devesa, Giuliano Pisapia, Elena Yoncheva, Thijs Reuten, Franco Roberti, Cyrus Engerer, Caterina Chinnici

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 1 – lettera g

Testo della Commissione	*Emendamento*
(g) il diritto di ottenere, su richiesta, assistenza legale gratuita qualora l'interessato non possa sostenerne le spese;	(g) il diritto di ottenere, su richiesta, assistenza legale ***e linguistica*** gratuita ***in tutte le fasi della procedura*** qualora l'interessato non possa sostenerne le spese;

Or. en

Emendamento 1320
Nicola Procaccini

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 1 – lettera g

Testo della Commissione	*Emendamento*
(g) il diritto di ottenere, su richiesta, assistenza legale ***gratuita qualora l'interessato non possa sostenerne le spese***;	(g) il diritto di ottenere, su richiesta, assistenza legale;

Or. en

Emendamento 1321
Damien Carême

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 1 – lettera g

Testo della Commissione	*Emendamento*
(g) il diritto di ottenere, su richiesta, assistenza legale gratuita ***qualora l'interessato non possa sostenerne le spese***;	(g) il diritto di ottenere, su richiesta, assistenza legale gratuita;

Or. en

Emendamento 1322
Cornelia Ernst, Konstantinos Arvanitis, Sira Rego, Pernando Barrena Arza, Malin Björk, Miguel Urbán Crespo, Anne-Sophie Pelletier

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 1 – lettera g bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(g bis) l'assistenza e la rappresentanza legali includono almeno:
	(a) la comunicazione di informazioni sulla procedura alla luce della situazione personale del richiedente;
	(b) l'assistenza per la preparazione del colloquio personale e dei documenti giustificativi e delle prove da fornire nel quadro del colloquio, compresa la partecipazione al colloquio personale;
	(c) la spiegazione dei motivi e delle conseguenze della decisione di trasferimento e informazioni su come impugnare tale decisione o su come accedere ai mezzi di impugnazione laddove non sia presa alcuna decisione di trasferimento;
	(d) la preparazione dei documenti procedurali richiesti e la rappresentanza dinanzi all'organo giurisdizionale.
	In applicazione del presente paragrafo, gli Stati membri garantiscono che l'assistenza e la rappresentanza legali non siano oggetto di restrizioni arbitrarie e che non sia ostacolato l'accesso effettivo del richiedente alla giustizia;

Or. en

Emendamento 1323
Pietro Bartolo, Sylvie Guillaume, Juan Fernando López Aguilar, Bettina Vollath, Javier Moreno Sánchez, Domènec Ruiz Devesa, Giuliano Pisapia, Elena Yoncheva, Thijs Reuten, Franco Roberti, Cyrus Engerer, Caterina Chinnici

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 1 – lettera g bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(g bis) la possibilità di cui all'articolo 25 di richiedere, nello Stato membro in cui sono presenti, che la clausola discrezionale sia applicata da un qualsiasi altro Stato membro, nonché le modalità specifiche relative alla procedura;

Or. en

Emendamento 1324
Annalisa Tardino

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 1 – lettera h

Testo della Commissione	*Emendamento*
(h) il fatto che le autorità competenti degli Stati membri e l'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo tratteranno i dati personali del richiedente anche per scambiarsi dati che lo riguardano al solo scopo di rispettare i loro obblighi derivanti dal presente regolamento;	(h) il fatto che le autorità competenti degli Stati membri e l'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo tratteranno i dati personali del richiedente anche per scambiarsi dati che lo riguardano al solo scopo di rispettare i loro obblighi derivanti dal presente regolamento; ***tale materiale informativo comune contiene anche informazioni riguardanti l'applicazione del regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento Eurodac] e, in particolare, la finalità per la quale i dati di un richiedente possono essere trattati nell'ambito dell'Eurodac;***

Or. en

Emendamento 1325
Cornelia Ernst, Konstantinos Arvanitis, Sira Rego, Pernando Barrena Arza, Malin Björk, Miguel Urbán Crespo, Anne-Sophie Pelletier

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 1 – lettera j bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(j bis) qualsiasi altra informazione conforme al diritto dell'Unione o degli Stati membri applicabile sulla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali;

Or. en

Emendamento 1326
Fabienne Keller, Hilde Vautmans, Olivier Chastel, Michal Šimečka, Jan-Christoph Oetjen, Malik Azmani, Sophia in 't Veld, Karen Melchior

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 1 – lettera k

Testo della Commissione	*Emendamento*
(k) nel caso di un minore non accompagnato, il ruolo e le responsabilità del ***rappresentante*** e la procedura per presentare, in condizioni di riservatezza e sicurezza, denunce nei confronti di un ***rappresentante***, nel pieno rispetto del diritto del minore di essere ascoltato al riguardo;	(k) nel caso di un minore non accompagnato, ***le garanzie e i diritti di cui è titolare, compresi quelli specificati agli articoli 13 e 15 del presente regolamento, in particolare*** il ruolo e le responsabilità del ***tutore*** e la procedura per presentare, in condizioni di riservatezza e sicurezza, denunce nei confronti di un ***tutore***, nel pieno rispetto del diritto del minore di essere ascoltato al riguardo***, o l'obbligo per gli Stati membri di tutelare l'interesse superiore del minore in qualsiasi circostanza***;

Or. en

Emendamento 1327
Damien Carême

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 1 – lettera k

Testo della Commissione	*Emendamento*
(k) nel caso di un minore non accompagnato, il ruolo e le responsabilità	(k) nel caso di un minore non accompagnato, il ruolo e le responsabilità

del ***rappresentante*** e la procedura per presentare, in condizioni di riservatezza e sicurezza, denunce nei confronti di un ***rappresentante***, nel pieno rispetto del diritto del minore di essere ascoltato al riguardo;	del ***tutore*** e la procedura per presentare, in condizioni di riservatezza e sicurezza, denunce nei confronti di un ***tutore***, nel pieno rispetto del diritto del minore di essere ascoltato al riguardo;

Or. en

Emendamento 1328
Pietro Bartolo, Sylvie Guillaume, Juan Fernando López Aguilar, Bettina Vollath, Javier Moreno Sánchez, Domènec Ruiz Devesa, Giuliano Pisapia, Elena Yoncheva, Thijs Reuten, Franco Roberti, Cyrus Engerer, Caterina Chinnici

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 1 – lettera k

Testo della Commissione	*Emendamento*
(k) nel caso di un minore non accompagnato, il ruolo e le responsabilità del ***rappresentante*** e la procedura per presentare, in condizioni di riservatezza e sicurezza, denunce nei confronti di un ***rappresentante***, nel pieno rispetto del diritto del minore di essere ascoltato al riguardo;	(k) nel caso di un minore non accompagnato, il ruolo e le responsabilità del ***tutore*** e la procedura per presentare, in condizioni di riservatezza e sicurezza, denunce nei confronti di un ***tutore***, nel pieno rispetto del diritto del minore di essere ascoltato al riguardo;

Or. en

Emendamento 1329
Nicolaus Fest, Jaak Madison, Bernhard Zimniok, Gunnar Beck, Tom Vandendriessche, Peter Kofod, Roman Haider, Georg Mayer, Harald Vilimsky, Laura Huhtasaari, Philippe Olivier

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 1 – lettera k bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(k bis) se del caso, la valutazione dell'età del richiedente, anche mediante tecniche mediche consolidate, o la realizzazione di un test del DNA per accertare un legame familiare;

Or. en

Emendamento 1330
Elissavet Vozemberg-Vrionidi

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 1 – lettera k bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(k bis) se del caso, la valutazione dell'età del richiedente o, in via eccezionale, la realizzazione di un test del DNA per accertare un legame familiare;

Or. en

Emendamento 1331
Nicola Procaccini

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 1 – lettera l

Testo della Commissione	*Emendamento*
(l) ove applicabile, la procedura di ricollocazione di cui agli articoli 57 e 58.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 1332
Pietro Bartolo, Sylvie Guillaume, Juan Fernando López Aguilar, Bettina Vollath, Javier Moreno Sánchez, Domènec Ruiz Devesa, Giuliano Pisapia, Elena Yoncheva, Thijs Reuten, Franco Roberti, Cyrus Engerer, Caterina Chinnici

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 1 – lettera l

Testo della Commissione	*Emendamento*
(l) ove applicabile, la procedura di ricollocazione di cui agli articoli 57 e 58.	***soppresso***

Or. en

Motivazione

Soppresso in quanto gli articoli 57 e 58 si riferiscono alla procedura specifica per la ricollocazione dei beneficiari di protezione internazionale.

Emendamento 1333
Charlie Weimers

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 1 – lettera l

Testo della Commissione	*Emendamento*
(l) ove applicabile, la procedura di ricollocazione di cui agli articoli 57 e 58.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 1334
Balázs Hidvéghi, Loránt Vincze

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 1 – lettera l

Testo della Commissione	*Emendamento*
(l) ove applicabile, la procedura di ricollocazione di cui agli articoli 57 e 58.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 1335
Nicolaus Fest, Jaak Madison, Bernhard Zimniok, Gunnar Beck, Tom Vandendriessche, Peter Kofod, Roman Haider, Georg Mayer, Harald Vilimsky, Laura Huhtasaari, Philippe Olivier

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*

2. Le informazioni di cui al paragrafo 1 sono fornite al richiedente per iscritto in una lingua che il richiedente comprende o che ragionevolmente si suppone gli sia comprensibile. A questo fine gli Stati membri si avvalgono del materiale informativo comune redatto conformemente al paragrafo 3.	***soppresso***
Ove necessario per la corretta comprensione da parte del richiedente, le informazioni sono fornite anche oralmente, se opportuno nel corso del colloquio personale di cui all'articolo 12.	

Or. en

Emendamento 1336
Pietro Bartolo, Sylvie Guillaume, Juan Fernando López Aguilar, Bettina Vollath, Javier Moreno Sánchez, Domènec Ruiz Devesa, Giuliano Pisapia, Elena Yoncheva, Thijs Reuten, Franco Roberti, Cyrus Engerer, Caterina Chinnici

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Le informazioni di cui al paragrafo 1 sono fornite ***al*** richiedente ***per iscritto*** in una lingua che il richiedente comprende ***o che ragionevolmente si suppone gli sia comprensibile***. A questo fine gli Stati membri si avvalgono del materiale informativo comune redatto conformemente al paragrafo 3.	2. Le informazioni di cui al paragrafo 1 sono fornite ***nella lingua madre del*** richiedente ***o, se non possibile,*** in una lingua che il richiedente comprende***. In entrambi i casi, le informazioni sono fornite in forma concisa, trasparente, intelligibile e facilmente accessibile, in un linguaggio chiaro e semplice***. A questo fine gli Stati membri si avvalgono del materiale informativo comune redatto conformemente al paragrafo 3. ***Le informazioni sono fornite sia per iscritto che oralmente, se del caso con il supporto di attrezzature multimediali. Le informazioni orali possono essere fornite a livello individuale o di gruppo e i richiedenti hanno la possibilità di porre domande in merito alle fasi procedurali che dovrebbero seguire per quanto***

riguarda la procedura di determinazione dello Stato membro competente a norma del presente regolamento. Qualora il richiedente sia un minore, le informazioni sono fornite con modalità adatte al minore, sia per iscritto che oralmente, da personale appositamente formato e con il coinvolgimento del tutore, segnatamente riguardo al processo di identificazione di familiari o parenti, in conformità dell'articolo 15, del presente regolamento.

Or. en

Emendamento 1337
Cornelia Ernst, Konstantinos Arvanitis, Sira Rego, Pernando Barrena Arza, Malin Björk, Miguel Urbán Crespo, Anne-Sophie Pelletier

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Le informazioni di cui al paragrafo 1 sono fornite al richiedente per iscritto in una lingua che il richiedente comprende ***o che ragionevolmente si suppone gli sia comprensibile***. A questo fine gli Stati membri si avvalgono del materiale informativo comune redatto conformemente al paragrafo 3.	2. Le informazioni di cui al paragrafo 1 sono fornite al richiedente per iscritto in una lingua che il richiedente comprende***, in forma concisa, trasparente, intelligibile e facilmente accessibile e con un linguaggio semplice e chiaro. Per quanto concerne i minori e, in particolare, i minori non accompagnati, le informazioni vengono fornite con modalità adatte al minore da personale appositamente formato***. A questo fine gli Stati membri si avvalgono del materiale informativo comune redatto conformemente al paragrafo 3. ***Le informazioni sono fornite non appena la domanda è presentata. Le informazioni sono fornite sia per iscritto che oralmente, anche se del caso con il supporto di attrezzature multimediali. Possono essere fornite a livello individuale o di gruppo e i richiedenti hanno la possibilità di porre domande in merito alle fasi procedurali che dovrebbero seguire per quanto riguarda la procedura di determinazione dello Stato membro competente a norma***

	del presente regolamento. Nel caso di minori, le informazioni sono fornite con modalità adatte al minore, da personale appositamente formato e con il coinvolgimento del tutore.

Or. en

Emendamento 1338
Caterina Chinnici, Javier Moreno Sánchez

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Le informazioni di cui al paragrafo 1 sono fornite al richiedente per iscritto in una lingua che il richiedente comprende ***o che ragionevolmente si suppone gli sia comprensibile***. A questo fine gli Stati membri si avvalgono del materiale informativo comune redatto conformemente al paragrafo 3.	2. Le informazioni di cui al paragrafo 1 sono fornite al richiedente per iscritto in una lingua che il richiedente comprende. A questo fine gli Stati membri si avvalgono del materiale informativo comune redatto conformemente al paragrafo 3. ***Qualora il richiedente sia un minore, le informazioni sono fornite con modalità adatte al minore, sia per iscritto che oralmente, in una lingua che il minore comprende.***

Or. en

Emendamento 1339
Maria Walsh, Deirdre Clune, Seán Kelly, Frances Fitzgerald, Colm Markey

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. ***Le informazioni di cui al paragrafo 1 sono fornite al richiedente per iscritto in una lingua che il richiedente comprende o che ragionevolmente si suppone gli sia comprensibile.*** A questo fine gli Stati membri si avvalgono del materiale informativo comune redatto	2. A questo fine gli Stati membri si avvalgono del materiale informativo comune redatto conformemente al paragrafo 3.

conformemente al paragrafo 3.

Or. en

Emendamento 1340
Hilde Vautmans, Fabienne Keller, Jan-Christoph Oetjen, Sophia in 't Veld, Moritz Körner, Abir Al-Sahlani

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Le informazioni di cui al paragrafo 1 sono fornite al richiedente per iscritto in una lingua che il richiedente comprende o che ragionevolmente si suppone gli sia comprensibile. A questo fine gli Stati membri si avvalgono del materiale informativo comune redatto conformemente al paragrafo 3.	2. Le informazioni di cui al paragrafo 1 sono fornite al richiedente per iscritto in una lingua che il richiedente comprende o che ragionevolmente si suppone gli sia comprensibile. A questo fine gli Stati membri si avvalgono del materiale informativo comune redatto conformemente al paragrafo 3. ***Qualora il richiedente sia un minore, le informazioni sono fornite con modalità adatte al minore, sia per iscritto che oralmente.***

Or. en

Emendamento 1341
Damien Carême

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Le informazioni di cui al paragrafo 1 sono fornite al richiedente per iscritto in una lingua che il richiedente comprende ***o che ragionevolmente si suppone gli sia comprensibile***. A questo fine gli Stati membri si avvalgono del materiale informativo comune redatto conformemente al paragrafo 3.	2. Le informazioni di cui al paragrafo 1 sono fornite al richiedente per iscritto in una lingua che il richiedente comprende. A questo fine gli Stati membri si avvalgono del materiale informativo comune redatto conformemente al paragrafo 3.

Or. en

Emendamento 1342
Fabienne Keller, Hilde Vautmans, Olivier Chastel, Michal Šimečka, Jan-Christoph Oetjen, Malik Azmani, Sophia in 't Veld, Karen Melchior

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Le informazioni di cui al paragrafo 1 sono fornite al richiedente per iscritto in una lingua che il richiedente comprende ***o che ragionevolmente si suppone gli sia comprensibile***. A questo fine gli Stati membri si avvalgono del materiale informativo comune redatto conformemente al paragrafo 3.	2. Le informazioni di cui al paragrafo 1 sono fornite al richiedente per iscritto in una lingua che il richiedente comprende. A questo fine gli Stati membri si avvalgono del materiale informativo comune redatto conformemente al paragrafo 3.

Or. en

Emendamento 1343
Pietro Bartolo, Sylvie Guillaume, Juan Fernando López Aguilar, Bettina Vollath, Javier Moreno Sánchez, Domènec Ruiz Devesa, Giuliano Pisapia, Elena Yoncheva, Thijs Reuten, Franco Roberti, Cyrus Engerer, Caterina Chinnici

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
Ove necessario per la corretta comprensione da parte del richiedente, le informazioni sono fornite anche oralmente, se opportuno nel corso del colloquio personale di cui all'articolo 12.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 1344
Fabienne Keller, Hilde Vautmans, Olivier Chastel, Jan-Christoph Oetjen, Malik Azmani, Sophia in 't Veld, Karen Melchior

Proposta di regolamento

Articolo 11 – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
Ove necessario per la corretta comprensione da parte del richiedente, le informazioni sono fornite anche oralmente, se opportuno nel corso del colloquio personale di cui all'articolo 12.	Le informazioni sono fornite anche oralmente, se opportuno ***con il supporto di attrezzature multimediali. Le informazioni orali possono essere fornite anche*** nel corso del colloquio personale di cui all'articolo 12. ***Le autorità competenti provvedono affinché il richiedente comprenda le informazioni specificate al paragrafo 1 e abbia la possibilità di formulare domande o chiedere chiarimenti.*** ***Qualora il richiedente sia un minore, le informazioni sono fornite con modalità adatte al minore da personale appositamente formato e con il coinvolgimento del tutore.***

Or. en

Emendamento 1345
Damien Carême

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
Ove necessario per la corretta comprensione da parte del richiedente, le informazioni sono fornite anche oralmente***,*** ***se opportuno nel corso*** del colloquio personale di cui all'articolo 12.	Le informazioni sono fornite anche oralmente ***e prima*** del colloquio personale di cui all'articolo 12. ***Qualora il richiedente sia un minore, le informazioni sono fornite con modalità adatte al minore, sia per iscritto che oralmente, in una lingua che il minore comprende.***

Or. en

Emendamento 1346
Cornelia Ernst, Konstantinos Arvanitis, Sira Rego, Pernando Barrena Arza, Malin Björk, Miguel Urbán Crespo, Anne-Sophie Pelletier

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
Ove necessario per la corretta comprensione da parte del richiedente, le informazioni sono fornite anche oralmente, se opportuno nel corso del colloquio personale di cui all'articolo 12.	Ove necessario per la corretta comprensione da parte del richiedente, le informazioni sono fornite anche oralmente, se opportuno nel corso del colloquio personale di cui all'articolo 12. ***Tali informazioni sono adattate alle specifiche circostanze del richiedente.***

Or. en

Emendamento 1347
Cornelia Ernst, Konstantinos Arvanitis, Sira Rego, Pernando Barrena Arza, Malin Björk, Miguel Urbán Crespo, Anne-Sophie Pelletier

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 2 – comma 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Le autorità competenti degli Stati membri tengono informati i richiedenti sui progressi delle procedure effettuate nell'ambito del presente regolamento per quanto riguarda la loro domanda. Tali informazioni sono fornite per iscritto a intervalli regolari. Nel caso dei minori, le autorità competenti informano sia il minore che il rappresentante con le medesime modalità. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti di esecuzione per stabilire le modalità della fornitura di tali informazioni.

Or. en

Emendamento 1348

Cornelia Ernst, Konstantinos Arvanitis, Sira Rego, Pernando Barrena Arza, Malin Björk, Miguel Urbán Crespo, Anne-Sophie Pelletier

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	2 bis. Al fine di migliorare la comprensione dei richiedenti del sistema europeo comune di asilo (CEAS) e del meccanismo di solidarietà a norma del presente regolamento, l'Agenzia per l'asilo elabora materiale informativo idoneo, in stretta collaborazione con le autorità nazionali, utilizzando appieno le moderne tecnologie. Onde fornire assistenza ai richiedenti, l'Agenzia elabora altresì materiale informativo audio-visivo che possa essere utilizzato ad integrazione del materiale informativo scritto. Il materiale informativo è tradotto e reso disponibile in tutte le principali lingue parlate dai richiedenti protezione internazionale che arrivano nell'Unione. Il materiale informativo è adeguato alle diverse categorie di richiedenti e alle loro esigenze, in particolare per garantire che i minori abbiano accesso a informazioni adatte a loro e specifiche per le loro esigenze e la loro situazione.

Or. en

Emendamento 1349
Cornelia Ernst, Konstantinos Arvanitis, Sira Rego, Pernando Barrena Arza, Malin Björk, Miguel Urbán Crespo, Anne-Sophie Pelletier

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. L'Agenzia per l'asilo elabora, in stretta cooperazione con le agenzie nazionali competenti, materiale informativo comune e un opuscolo	3. L'Agenzia per l'asilo elabora, in stretta cooperazione con le agenzie nazionali competenti, materiale informativo comune e un opuscolo

specifico per i minori non accompagnati contenente almeno le informazioni indicate al paragrafo 1. Detto materiale informativo comune contiene anche informazioni riguardanti l'applicazione del regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento Eurodac] e, in particolare, la finalità per la quale i dati di un richiedente possono essere trattati nell'ambito dell'Eurodac. Il materiale informativo comune è redatto in modo che ciascuno Stato membro possa integrarlo con specifiche informazioni aggiuntive.	specifico per ***determinati gruppi di destinatari quali*** i minori non accompagnati***, i richiedenti adulti e i minori accompagnati*** contenente almeno le informazioni indicate al paragrafo 1. Detto materiale informativo comune contiene anche informazioni riguardanti l'applicazione del regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento Eurodac] e, in particolare, la finalità per la quale i dati di un richiedente possono essere trattati nell'ambito dell'Eurodac. Il materiale informativo comune è redatto in modo che ciascuno Stato membro possa integrarlo con specifiche informazioni aggiuntive. ***Nella misura in cui tale materiale informativo comprenda informazioni in conformità della normativa in materia di protezione dei dati, l'Agenzia per l'asilo coopera strettamente con il garante europeo della protezione dei dati (GEPD), le autorità nazionali competenti e la FRA nell'elaborazione di tale materiale.***

Or. en

Emendamento 1350
Pietro Bartolo, Sylvie Guillaume, Juan Fernando López Aguilar, Bettina Vollath, Javier Moreno Sánchez, Domènec Ruiz Devesa, Giuliano Pisapia, Elena Yoncheva, Thijs Reuten, Franco Roberti, Cyrus Engerer, Caterina Chinnici

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. L'Agenzia per l'asilo elabora, in stretta cooperazione con le agenzie nazionali competenti, materiale informativo comune e un opuscolo specifico per i minori non accompagnati contenente almeno le informazioni indicate al paragrafo 1. Detto materiale informativo comune contiene anche informazioni riguardanti l'applicazione del regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento Eurodac] e, in particolare, la finalità per la quale i dati	3. L'Agenzia per l'asilo elabora, in stretta cooperazione con le agenzie nazionali competenti, materiale informativo comune e un opuscolo specifico per i minori non accompagnati contenente almeno le informazioni indicate al paragrafo 1. Detto materiale informativo comune contiene anche informazioni riguardanti l'applicazione del regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento Eurodac] e, in particolare, la finalità per la quale i dati

di un richiedente possono essere trattati nell'ambito dell'Eurodac. Il materiale informativo comune è redatto in modo che ciascuno Stato membro possa integrarlo con specifiche informazioni aggiuntive.	di un richiedente possono essere trattati nell'ambito dell'Eurodac. Il materiale informativo comune è redatto in modo che ciascuno Stato membro possa integrarlo con specifiche informazioni aggiuntive. ***L'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo redige materiale informativo specifico destinato in particolare ai seguenti gruppi di destinatari:*** ***(a) richiedenti adulti;*** ***(b) minori non accompagnati;*** ***(c) minori accompagnati.***

Or. en

Emendamento 1351
Annalisa Tardino

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. L'Agenzia per l'asilo elabora, in stretta cooperazione con le agenzie nazionali competenti, materiale informativo comune e un opuscolo specifico per i minori non accompagnati contenente almeno le informazioni indicate al paragrafo 1. ***Detto materiale informativo comune contiene anche informazioni riguardanti l'applicazione del regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento Eurodac] e, in particolare, la finalità per la quale i dati di un richiedente possono essere trattati nell'ambito dell'Eurodac.*** Il materiale informativo comune è redatto in modo che ciascuno Stato membro possa integrarlo con specifiche informazioni aggiuntive.	3. L'Agenzia per l'asilo elabora, in stretta cooperazione con le agenzie nazionali competenti, materiale informativo comune e un opuscolo specifico per i minori non accompagnati contenente almeno le informazioni indicate al paragrafo 1. Il materiale informativo comune è redatto in modo che ciascuno Stato membro possa integrarlo con specifiche informazioni aggiuntive.

Or. en

Emendamento 1352

Maria Walsh, Deirdre Clune, Seán Kelly, Frances Fitzgerald, Colm Markey

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. L'Agenzia per l'asilo elabora, in stretta cooperazione con le agenzie nazionali competenti, materiale informativo comune e un opuscolo specifico per i minori non accompagnati contenente almeno le informazioni indicate al paragrafo 1. Detto materiale informativo comune contiene anche informazioni riguardanti l'applicazione del regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento Eurodac] e, in particolare, la finalità per la quale i dati di un richiedente possono essere trattati nell'ambito dell'Eurodac. Il materiale informativo comune è redatto in modo che ciascuno Stato membro possa integrarlo con specifiche informazioni aggiuntive.	3. L'Agenzia per l'asilo elabora, in stretta cooperazione con le agenzie nazionali competenti, materiale informativo comune e un opuscolo specifico per i minori non accompagnati ***e altri gruppi vulnerabili quali le vittime della tratta di esseri umani*** contenente almeno le informazioni indicate al paragrafo 1. Detto materiale informativo comune contiene anche informazioni riguardanti l'applicazione del regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento Eurodac] e, in particolare, la finalità per la quale i dati di un richiedente possono essere trattati nell'ambito dell'Eurodac. Il materiale informativo comune è redatto in modo che ciascuno Stato membro possa integrarlo con specifiche informazioni aggiuntive.

Or. en

Emendamento 1353
Fabienne Keller, Hilde Vautmans, Olivier Chastel, Jan-Christoph Oetjen, Malik Azmani, Sophia in 't Veld, Karen Melchior

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. L'Agenzia per l'asilo elabora, in stretta cooperazione con le ***agenzie*** nazionali competenti, materiale ***informativo comune*** e un opuscolo specifico per i minori non accompagnati contenente almeno le informazioni indicate al paragrafo 1. Detto materiale informativo comune contiene anche informazioni riguardanti l'applicazione del regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento Eurodac] e,	3. L'Agenzia per l'asilo elabora, in stretta cooperazione con le ***autorità*** nazionali competenti, ***informazioni e*** materiale ***comuni*** e un opuscolo specifico per i minori non accompagnati ***o altri gruppi vulnerabili*** contenente almeno le informazioni indicate al paragrafo 1. Detto materiale informativo comune contiene anche informazioni riguardanti l'applicazione del regolamento (UE)

in particolare, la finalità per la quale i dati di un richiedente possono essere trattati nell'ambito dell'Eurodac. Il materiale informativo comune è redatto in modo che ciascuno Stato membro possa integrarlo con specifiche informazioni aggiuntive.	XXX/XXX [regolamento Eurodac] e, in particolare, la finalità per la quale i dati di un richiedente possono essere trattati nell'ambito dell'Eurodac. Il materiale informativo comune è redatto in modo che ciascuno Stato membro possa integrarlo con specifiche informazioni aggiuntive.

Or. en

Emendamento 1354
Pietro Bartolo, Sylvie Guillaume, Juan Fernando López Aguilar, Bettina Vollath, Javier Moreno Sánchez, Domènec Ruiz Devesa, Giuliano Pisapia, Elena Yoncheva, Thijs Reuten, Franco Roberti, Cyrus Engerer, Caterina Chinnici

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	3 bis. Le autorità competenti degli Stati membri tengono informati i richiedenti sui progressi delle procedure effettuate nell'ambito del presente regolamento per quanto riguarda la loro domanda. Le informazioni sono fornite per iscritto a intervalli regolari, almeno ogni due settimane. Nel caso di minori, le autorità competenti informano, conformemente alle stesse modalità, sia il minore che il genitore o tutore. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti di esecuzione per stabilire le modalità della fornitura di tali informazioni.

Or. en

Emendamento 1355
Fabienne Keller, Hilde Vautmans, Olivier Chastel, Jan-Christoph Oetjen, Malik Azmani, Sophia in 't Veld, Karen Melchior

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	3 bis. L'Agenzia per l'asilo assicura che tale materiale informativo comune sia chiaro e disponibile online, in una piattaforma aperta e facilmente accessibile per i richiedenti.

Or. en

Emendamento 1356
Fabienne Keller, Hilde Vautmans, Olivier Chastel, Jan-Christoph Oetjen, Malik Azmani, Sophia in 't Veld, Karen Melchior

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 3 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	3 ter. Le autorità competenti degli Stati membri tengono informati i richiedenti sui progressi delle procedure effettuate nell'ambito del presente regolamento per quanto riguarda la loro domanda. Le informazioni sono fornite per iscritto a intervalli regolari. Nel caso di minori, le autorità competenti informano, conformemente alle stesse modalità, sia il minore che il genitore o tutore.

Or. en

Emendamento 1357
Pietro Bartolo, Sylvie Guillaume, Juan Fernando López Aguilar, Bettina Vollath, Javier Moreno Sánchez, Domènec Ruiz Devesa, Giuliano Pisapia, Elena Yoncheva, Thijs Reuten, Birgit Sippel, Franco Roberti, Cyrus Engerer, Caterina Chinnici

Proposta di regolamento
Articolo 11 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 11 bis
	Assistenza legale gratuita

1. Fatto salvo il diritto del richiedente di scegliere un rappresentante legale a proprie spese, gli Stati membri forniscono assistenza e rappresentanza legali gratuite sulle questioni connesse all'applicazione del presente regolamento in tutte le fasi della procedura qualora l'interessato non possa assumersene i costi. Gli Stati membri possono chiedere un rimborso integrale o parziale delle spese sostenute qualora la decisione di coprire tali spese sia stata adottata sulla base di informazioni false fornite dal richiedente, purché si possa stabilire che il richiedente sia in grado di sostenere tali spese.

2. L'assistenza e la rappresentanza legali includono almeno:

(a) la comunicazione di informazioni sulla procedura alla luce della situazione personale del richiedente;

(b) l'assistenza per la preparazione del colloquio personale e dei documenti giustificativi e delle prove da fornire nel quadro del colloquio, compresa la partecipazione al colloquio personale;

(c) la spiegazione dei motivi e delle conseguenze della decisione di trasferimento e informazioni su come impugnare tale decisione o su come accedere ai mezzi di impugnazione laddove non sia presa alcuna decisione di trasferimento ai sensi dell'articolo 33;

(d) la preparazione dei documenti procedurali richiesti e la rappresentanza dinanzi all'organo giurisdizionale.

In applicazione del presente paragrafo, gli Stati membri garantiscono che l'assistenza e la rappresentanza legali non siano oggetto di restrizioni arbitrarie e che non sia ostacolato l'accesso effettivo del richiedente alla giustizia.

Le modalità di accesso all'assistenza legale sono stabilite dal diritto nazionale.

Or. en

Emendamento 1358
Pietro Bartolo, Sylvie Guillaume, Juan Fernando López Aguilar, Bettina Vollath, Javier Moreno Sánchez, Domènec Ruiz Devesa, Giuliano Pisapia, Elena Yoncheva, Thijs Reuten, Franco Roberti, Cyrus Engerer, Caterina Chinnici

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Al fine di agevolare la procedura di determinazione dello Stato membro competente, ***lo*** Stato membro che ha avviato la procedura di determinazione ***effettua*** un colloquio personale con il richiedente. Il colloquio permette anche di assicurare la corretta comprensione ***delle informazioni fornite al*** richiedente in conformità dell'articolo 11.	1. Al fine di agevolare la procedura di determinazione dello Stato membro competente, ***le autorità competenti dello*** Stato membro che ha avviato la procedura di determinazione***, assistite dall'Agenzia per l'asilo, effettuano*** un colloquio personale con il richiedente. Il colloquio permette anche di assicurare la corretta comprensione ***della situazione individuale specifica del*** richiedente ***e delle informazioni fornite da quest'ultimo*** in conformità dell'articolo 11. ***Lo Stato membro che ha avviato la procedura di determinazione pone domande in modo proattivo su tutti gli aspetti della domanda che consentono la determinazione dello Stato membro competente. In ogni caso, durante il colloquio è consentita la presenza del rappresentante legale del richiedente o di un rappresentante di un'istituzione per la protezione e l'assistenza dei richiedenti asilo registrata nello Stato membro.***

Or. en

Emendamento 1359
Damien Carême

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Al fine di agevolare la procedura di	1. Al fine di agevolare la procedura di

determinazione dello Stato membro competente, lo Stato membro che ha avviato la procedura di determinazione effettua un colloquio personale con il richiedente. Il colloquio permette anche di assicurare la corretta comprensione delle informazioni fornite al richiedente in conformità dell'articolo 11.	determinazione dello Stato membro competente, lo Stato membro che ha avviato la procedura di determinazione effettua un colloquio personale con il richiedente ***prima di presentare una richiesta di presa o di ripresa in carico. Il richiedente ha diritto a richiedere prima del colloquio l'assistenza legale gratuita***. Il colloquio permette anche di assicurare la corretta comprensione delle informazioni fornite al richiedente in conformità dell'articolo 11. ***Lo Stato membro che ha avviato la procedura di determinazione pone domande in modo proattivo su tutti gli aspetti della domanda che consentono la determinazione dello Stato membro competente, nonché gli aspetti che impediscono il trasferimento di un richiedente a causa del rischio di violazione dei diritti fondamentali in linea con l'articolo 8, paragrafo 3.***

Or. en

Emendamento 1360
Cornelia Ernst, Konstantinos Arvanitis, Sira Rego, Pernando Barrena Arza, Malin Björk, Miguel Urbán Crespo, Anne-Sophie Pelletier

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Al fine di agevolare la procedura di determinazione dello Stato membro competente, lo Stato membro che ha avviato la procedura di determinazione effettua un colloquio personale con il richiedente. Il colloquio permette anche di assicurare la corretta comprensione delle informazioni fornite al richiedente in conformità dell'articolo 11.	1. Al fine di agevolare la procedura di determinazione dello Stato membro competente, lo Stato membro che ha avviato la procedura di determinazione effettua un colloquio personale con il richiedente. Il colloquio permette anche di assicurare la corretta comprensione delle informazioni fornite al richiedente in conformità dell'articolo 11. ***Lo Stato membro che ha avviato la procedura di determinazione pone domande in modo proattivo su tutti gli aspetti della domanda che consentono la determinazione dello Stato membro competente, nonché gli***

aspetti che impediscono il trasferimento di un richiedente a causa del rischio di violazione dei diritti fondamentali.

Or. en

Emendamento 1361
Maria Walsh, Deirdre Clune, Seán Kelly, Frances Fitzgerald, Colm Markey

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Al fine di agevolare la procedura di determinazione dello Stato membro competente, lo Stato membro che ha avviato la procedura di determinazione effettua un colloquio personale con il richiedente. Il colloquio permette anche di assicurare la corretta comprensione delle informazioni fornite al richiedente in conformità dell'articolo ***11***.	1. Al fine di agevolare la procedura di determinazione dello Stato membro competente, lo Stato membro che ha avviato la procedura di determinazione effettua un colloquio personale ***approfondito*** con il richiedente ***formulando domande su tutti gli aspetti della domanda che consentono la determinazione dello Stato membro competente***. Il colloquio permette anche di assicurare la corretta comprensione delle informazioni fornite al richiedente in conformità dell'articolo ***6***.

Or. en

Emendamento 1362
Nicolaus Fest, Jaak Madison, Bernhard Zimniok, Gunnar Beck, Tom Vandendriessche, Peter Kofod, Roman Haider, Georg Mayer, Harald Vilimsky, Laura Huhtasaari, Philippe Olivier

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Al fine di agevolare la procedura di determinazione dello Stato membro competente, lo Stato membro ***che ha avviato la procedura di determinazione*** effettua un colloquio personale con il	1. Al fine di agevolare la procedura di determinazione dello Stato membro competente, lo Stato membro ***di primo ingresso*** effettua un colloquio personale con il richiedente. Il colloquio permette

richiedente. Il colloquio permette anche di assicurare la corretta comprensione delle informazioni fornite al richiedente in conformità dell'articolo 11.	anche di assicurare la corretta comprensione delle informazioni fornite al richiedente in conformità dell'articolo 11.

Or. en

Emendamento 1363
Cornelia Ernst, Konstantinos Arvanitis, Sira Rego, Pernando Barrena Arza, Malin Björk, Miguel Urbán Crespo, Anne-Sophie Pelletier

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Il colloquio personale può essere omesso se:	***soppresso***
(a) il richiedente è fuggito;	
(b) il richiedente non ha partecipato al colloquio personale e non ha fornito motivi giustificati per la sua assenza;	
(c) dopo aver ricevuto le informazioni di cui all'articolo 11, il richiedente ha già fornito informazioni pertinenti per determinare lo Stato membro competente in altro modo. Gli Stati membri che non effettuano il colloquio offrono al richiedente l'opportunità di presentare ogni altra informazione pertinente per determinare correttamente lo Stato membro competente entro il periodo indicato all'articolo 29, paragrafo 1.	

Or. en

Emendamento 1364
Pietro Bartolo, Sylvie Guillaume, Juan Fernando López Aguilar, Bettina Vollath, Javier Moreno Sánchez, Domènec Ruiz Devesa, Giuliano Pisapia, Elena Yoncheva, Thijs Reuten, Franco Roberti, Cyrus Engerer, Caterina Chinnici

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Il colloquio personale può essere omesso se:	***soppresso***
(a) il richiedente è fuggito;	
(b) il richiedente non ha partecipato al colloquio personale e non ha fornito motivi giustificati per la sua assenza;	
(c) dopo aver ricevuto le informazioni di cui all'articolo 11, il richiedente ha già fornito informazioni pertinenti per determinare lo Stato membro competente in altro modo. Gli Stati membri che non effettuano il colloquio offrono al richiedente l'opportunità di presentare ogni altra informazione pertinente per determinare correttamente lo Stato membro competente entro il periodo indicato all'articolo 29, paragrafo 1.	

Or. en

Emendamento 1365
Damien Carême

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
(a) il richiedente è fuggito;	(a) il richiedente è fuggito ***e non è a disposizione delle autorità***;

Or. en

Emendamento 1366
Nicolaus Fest, Jaak Madison, Bernhard Zimniok, Gunnar Beck, Tom Vandendriessche, Peter Kofod, Roman Haider, Georg Mayer, Harald Vilimsky, Laura Huhtasaari, Philippe Olivier

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 2 – lettera a bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(a bis) il richiedente non presenta il permesso di ingresso e vi sono fondati motivi per ritenere che tale inadempimento sia stato causato dal richiedente;

Or. en

Emendamento 1367
Damien Carême

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
(b) il richiedente non ha partecipato al colloquio personale e non ha fornito motivi giustificati per la sua assenza;	(b) il richiedente non ha partecipato al colloquio personale e non ha fornito***, su richiesta,*** motivi giustificati per la sua assenza;

Or. en

Emendamento 1368
Fabienne Keller, Hilde Vautmans, Olivier Chastel, Jan-Christoph Oetjen, Malik Azmani, Sophia in 't Veld, Karen Melchior

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 2 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
(c) dopo aver ricevuto le informazioni di cui all'articolo 11, il richiedente ha già fornito informazioni pertinenti per determinare lo Stato membro competente in altro modo. Gli Stati membri che non effettuano il colloquio offrono al richiedente l'opportunità di presentare ogni altra informazione pertinente per determinare correttamente lo Stato membro competente entro il periodo indicato all'articolo 29, paragrafo 1.	(c) dopo aver ricevuto le informazioni di cui all'articolo 11, il richiedente ha già fornito informazioni pertinenti per determinare lo Stato membro competente in altro modo. Gli Stati membri che non effettuano il colloquio offrono al richiedente l'opportunità di presentare ogni altra informazione pertinente per determinare correttamente lo Stato membro competente entro il periodo indicato all'articolo 29, paragrafo 1***, compresa la***

possibilità di un colloquio.

Or. en

Emendamento 1369
Damien Carême

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 2 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
(c) dopo aver ricevuto le informazioni di cui all'articolo 11, il richiedente ha già fornito informazioni pertinenti per determinare lo Stato membro competente in altro modo. Gli Stati membri che non effettuano il colloquio offrono al richiedente l'opportunità di presentare ogni altra informazione pertinente per determinare correttamente lo Stato membro competente entro il periodo indicato all'articolo 29, paragrafo 1.	(c) dopo aver ricevuto le informazioni di cui all'articolo 11, il richiedente ha già fornito informazioni pertinenti per determinare lo Stato membro competente in altro modo ***e non chiede di essere ascoltato***. Gli Stati membri che non effettuano il colloquio offrono al richiedente l'opportunità di presentare ogni altra informazione pertinente per determinare correttamente lo Stato membro competente entro il periodo indicato all'articolo 29, paragrafo 1.

Or. en

Emendamento 1370
Fabienne Keller, Hilde Vautmans, Olivier Chastel, Michal Šimečka, Jan-Christoph Oetjen, Malik Azmani, Sophia in 't Veld, Karen Melchior

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Il colloquio personale ha luogo in tempo utile e, in ogni caso, prima che sia presentata una richiesta di presa in carico a norma dell'articolo 29.	3. Il colloquio personale ha luogo in tempo utile e, in ogni caso, prima che sia ***presa una decisione sullo Stato membro competente o*** presentata una richiesta di presa in carico a norma dell'articolo 29.

Or. en

Emendamento 1371
Damien Carême

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Il colloquio personale ha luogo in tempo utile e, in ogni caso, prima che sia presentata una richiesta di presa in carico a norma dell'articolo 29.	3. Il colloquio personale ha luogo in tempo utile e, in ogni caso, prima che sia presentata una richiesta di presa in carico a norma dell'articolo 29 ***o sia presentata una richiesta di ripresa in carico a norma dell'articolo 31***.

Or. en

Emendamento 1372
Charlie Weimers

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Il colloquio personale ha luogo in tempo utile ***e, in ogni caso, prima che sia presentata una richiesta di presa in carico a norma dell'articolo 29***.	3. Il colloquio personale ha luogo in tempo utile.

Or. en

Emendamento 1373
Pietro Bartolo, Sylvie Guillaume, Juan Fernando López Aguilar, Bettina Vollath, Javier Moreno Sánchez, Domènec Ruiz Devesa, Giuliano Pisapia, Elena Yoncheva, Thijs Reuten, Franco Roberti, Cyrus Engerer, Caterina Chinnici

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Il colloquio personale ha luogo in tempo utile e, in ogni caso, prima che sia presentata una richiesta di presa in carico a	3. Il colloquio personale ha luogo in tempo utile e, in ogni caso, prima che sia presentata una richiesta di presa in carico a

norma dell'articolo 29.	norma dell'articolo 29 ***o una richiesta di ripresa in carico a norma dell'articolo 31***.

Or. en

Emendamento 1374
Cornelia Ernst, Konstantinos Arvanitis, Sira Rego, Pernando Barrena Arza, Malin Björk, Miguel Urbán Crespo, Anne-Sophie Pelletier

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Il colloquio personale ha luogo in tempo utile e, in ogni caso, prima che sia presentata una richiesta di presa in carico a norma dell'articolo 29.	3. Il colloquio personale ha luogo in tempo utile e, in ogni caso, prima che sia presentata una richiesta di presa in carico a norma dell'articolo 29 ***o una richiesta di ripresa in carico a norma dell'articolo 31***.

Or. en

Emendamento 1375
Maria Walsh, Deirdre Clune, Seán Kelly, Frances Fitzgerald, Colm Markey

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Il colloquio personale ha luogo in tempo utile e, in ogni caso, prima che sia presentata una richiesta di presa in carico a norma dell'articolo 29.	3. Il colloquio personale ha luogo in tempo utile e, in ogni caso, prima che sia presentata una richiesta di presa in carico a norma dell'articolo 29 ***o una richiesta di ripresa in carico a norma dell'articolo 31***.

Or. en

Emendamento 1376
Nicolaus Fest, Jaak Madison, Bernhard Zimniok, Gunnar Beck, Tom Vandendriessche, Peter Kofod, Roman Haider, Georg Mayer, Harald Vilimsky, Laura Huhtasaari, Philippe Olivier

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Il colloquio personale ha luogo ***in tempo utile e, in ogni caso, prima che sia presentata una richiesta di presa in carico a norma dell'articolo 29***.	3. Il colloquio personale ha luogo ***immediatamente e nei pressi del luogo in cui il richiedente è entrato nel territorio di uno Stato membro***.

Or. en

Emendamento 1377
Charlie Weimers

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. Il colloquio personale ha luogo in una lingua che il richiedente comprende o che ragionevolmente si suppone gli sia comprensibile e nella quale questi è in grado di comunicare. I colloqui con i minori non accompagnati sono condotti con modalità adatte al minore, da personale appositamente formato e qualificato a norma del diritto nazionale, in presenza del rappresentante e, se del caso, del consulente legale del minore. Ove necessario, gli Stati membri si avvalgono di un interprete, e se del caso di un mediatore culturale, che sia in grado di garantire una comunicazione adeguata tra il richiedente e la persona che conduce il colloquio personale. Il richiedente può chiedere di essere ascoltato e assistito da personale dello stesso sesso.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 1378
Nicolaus Fest, Jaak Madison, Bernhard Zimniok, Gunnar Beck, Tom Vandendriessche, Peter Kofod, Roman Haider, Georg Mayer, Harald Vilimsky, Laura Huhtasaari,

Philippe Olivier

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. Il colloquio personale ha luogo in una lingua che il richiedente comprende o che ragionevolmente si suppone gli sia comprensibile e nella quale questi è in grado di comunicare. I colloqui con i minori non accompagnati sono condotti con modalità adatte al minore, da personale appositamente formato e qualificato a norma del diritto nazionale, in presenza del rappresentante e, se del caso, del consulente legale del minore. Ove necessario, gli Stati membri si avvalgono di un interprete***, e se del caso di un mediatore culturale,*** che sia in grado di garantire una comunicazione adeguata tra il richiedente e la persona che conduce il colloquio personale. ***Il richiedente può chiedere di essere ascoltato e assistito da personale dello stesso sesso.***	4. Il colloquio personale ha luogo in una lingua che il richiedente comprende o che ragionevolmente si suppone gli sia comprensibile e nella quale questi è in grado di comunicare. I colloqui con i minori non accompagnati sono condotti con modalità adatte al minore, da personale appositamente formato e qualificato a norma del diritto nazionale, in presenza del rappresentante e, se del caso, del consulente legale del minore. Ove necessario, gli Stati membri si avvalgono di un interprete che sia in grado di garantire una comunicazione adeguata tra il richiedente e la persona che effettua il colloquio personale.

Or. en

Emendamento 1379
Pietro Bartolo, Sylvie Guillaume, Juan Fernando López Aguilar, Bettina Vollath, Javier Moreno Sánchez, Domènec Ruiz Devesa, Giuliano Pisapia, Elena Yoncheva, Thijs Reuten, Franco Roberti, Cyrus Engerer, Caterina Chinnici

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. Il colloquio personale è effettuato in una lingua che il richiedente comprende ***o che ragionevolmente si suppone a lui comprensibile e nella quale questi è in grado di comunicare***. I colloqui con i minori ***non accompagnati*** sono condotti con modalità adatte al minore, da personale appositamente formato e qualificato a	4. Il colloquio personale è effettuato ***nella lingua madre del richiedente o*** in una lingua che il richiedente comprende. I colloqui con i minori sono condotti con modalità adatte al minore, da personale appositamente formato e qualificato a norma del diritto nazionale, in presenza del ***tutore*** e, se del caso, del consulente legale

norma del diritto nazionale, in presenza del ***rappresentante*** e, se del caso, del consulente legale del minore. Ove necessario, gli Stati membri si avvalgono di un interprete, e se del caso di un mediatore culturale, che sia in grado di garantire una comunicazione adeguata tra il richiedente e la persona che conduce il colloquio personale. Il richiedente può chiedere di essere ascoltato e assistito da personale dello stesso sesso.	del minore. Ove necessario, gli Stati membri si avvalgono di un interprete, e se del caso di un mediatore culturale, che sia in grado di garantire una comunicazione adeguata tra il richiedente e la persona che conduce il colloquio personale. Il richiedente può chiedere di essere ascoltato e assistito da personale dello stesso sesso.

Or. en

Emendamento 1380
Fabienne Keller, Hilde Vautmans, Olivier Chastel, Michal Šimečka, Jan-Christoph Oetjen, Malik Azmani, Sophia in 't Veld, Karen Melchior

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. Il colloquio personale è effettuato in una lingua che il richiedente comprende ***o che ragionevolmente si suppone a lui comprensibile*** e nella quale questi è in grado di comunicare. I colloqui con i minori non accompagnati sono condotti con modalità adatte al minore, da personale appositamente formato e qualificato a norma del diritto nazionale, in presenza del ***rappresentante*** e, se del caso, del consulente legale del minore. Ove necessario, gli Stati membri si avvalgono di un interprete, e se del caso di un mediatore culturale, che sia in grado di garantire una comunicazione adeguata tra il richiedente e la persona che conduce il colloquio personale. Il richiedente può chiedere di essere ascoltato e assistito da personale dello stesso sesso.	4. Il colloquio personale è effettuato in una lingua che il richiedente comprende e nella quale questi è in grado di comunicare. I colloqui con i minori non accompagnati sono condotti con modalità adatte al minore, da personale appositamente formato e qualificato a norma del diritto nazionale, in presenza del ***tutore*** e, se del caso, del consulente legale del minore. Ove necessario, gli Stati membri si avvalgono di un interprete, e se del caso di un mediatore culturale, che sia in grado di garantire una comunicazione adeguata tra il richiedente e la persona che conduce il colloquio personale. Il richiedente può chiedere di essere ascoltato e assistito da personale dello stesso sesso.

Or. en

Emendamento 1381
Damien Carême

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. Il colloquio personale è effettuato in una lingua che il richiedente comprende ***o che ragionevolmente si suppone a lui comprensibile*** e nella quale questi è in grado di comunicare. I colloqui con i minori non accompagnati sono condotti con modalità adatte al minore, da personale appositamente formato e qualificato a norma del diritto nazionale, in presenza del ***rappresentante*** e, se del caso, del consulente legale del minore. Ove necessario, gli Stati membri si avvalgono di un interprete, e se del caso di un mediatore culturale, che sia in grado di garantire una comunicazione adeguata tra il richiedente e la persona che conduce il colloquio personale. Il richiedente può chiedere di essere ascoltato e assistito da personale dello stesso sesso.	4. Il colloquio personale è effettuato in una lingua che il richiedente comprende e nella quale questi è in grado di comunicare. I colloqui con i minori non accompagnati sono condotti con modalità adatte al minore, da personale appositamente formato e qualificato a norma del diritto nazionale, in presenza del ***tutore*** e, se del caso, del consulente legale del minore. Ove necessario, gli Stati membri si avvalgono di un interprete, e se del caso di un mediatore culturale, che sia in grado di garantire una comunicazione adeguata tra il richiedente e la persona che conduce il colloquio personale. Il richiedente può chiedere di essere ascoltato e assistito da personale dello stesso sesso.

Or. en

Emendamento 1382
Maria Walsh, Deirdre Clune, Seán Kelly, Frances Fitzgerald, Colm Markey

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. Il colloquio personale è effettuato in una lingua che il richiedente comprende ***o che ragionevolmente si suppone a lui comprensibile*** e nella quale questi è in grado di comunicare. I colloqui con i minori non accompagnati sono condotti con modalità adatte al minore, da personale appositamente formato e qualificato a norma del diritto nazionale, in presenza del	4. Il colloquio personale è effettuato in una lingua che il richiedente comprende e nella quale questi è in grado di comunicare. I colloqui con i minori non accompagnati sono condotti con modalità adatte al minore, da personale appositamente formato e qualificato a norma del diritto nazionale, in presenza del rappresentante e, se del caso, del

rappresentante e, se del caso, del consulente legale del minore. Ove necessario, gli Stati membri ***si avvalgono di*** un interprete, e se del caso di un mediatore culturale, che sia in grado di garantire una comunicazione adeguata tra il richiedente e la persona che conduce il colloquio personale. Il richiedente può chiedere di essere ascoltato e assistito da personale dello stesso sesso.	consulente legale del minore. Ove necessario, gli Stati membri ***accedono a*** un interprete, e se del caso di un mediatore culturale, che sia in grado di garantire una comunicazione adeguata tra il richiedente e la persona che conduce il colloquio personale. Il richiedente può chiedere di essere ascoltato e assistito da personale dello stesso sesso.

Or. en

Emendamento 1383
Nadine Morano

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. Il colloquio personale è effettuato in una lingua che il richiedente comprende o che ragionevolmente si suppone a lui comprensibile e nella quale questi è in grado di comunicare. I colloqui con i minori non accompagnati sono condotti con modalità adatte al minore, da personale appositamente formato e qualificato a norma del diritto nazionale, in presenza del rappresentante e, se del caso, del consulente legale del minore. Ove necessario, gli Stati membri si avvalgono di un interprete, e se del caso di un mediatore culturale, che sia in grado di garantire una comunicazione adeguata tra il richiedente e la persona che conduce il colloquio personale. Il richiedente può ***chiedere*** di essere ascoltato ***e*** assistito da personale dello stesso sesso.	4. Il colloquio personale è effettuato in una lingua che il richiedente comprende o che ragionevolmente si suppone a lui comprensibile e nella quale questi è in grado di comunicare. I colloqui con i minori non accompagnati sono condotti con modalità adatte al minore, da personale appositamente formato e qualificato a norma del diritto nazionale, in presenza del rappresentante e, se del caso, del consulente legale del minore. Ove necessario, gli Stati membri si avvalgono di un interprete, e se del caso di un mediatore culturale, che sia in grado di garantire una comunicazione adeguata tra il richiedente e la persona che conduce il colloquio personale. Il richiedente ***non*** può ***pretendere*** di essere ascoltato ***o*** assistito da personale dello stesso sesso.

Or. fr

Emendamento 1384
Cornelia Ernst, Konstantinos Arvanitis, Sira Rego, Pernando Barrena Arza, Malin

Björk, Miguel Urbán Crespo, Anne-Sophie Pelletier

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. Il colloquio personale è effettuato in una lingua che il richiedente comprende ***o che ragionevolmente si suppone a lui comprensibile*** e nella quale questi è in grado di comunicare. I colloqui con i minori ***non accompagnati*** sono condotti con modalità adatte al minore, da personale appositamente formato e qualificato a norma del diritto nazionale, in presenza del rappresentante e, se del caso, del consulente legale del minore. Ove necessario, gli Stati membri si avvalgono di un interprete, e se del caso di un mediatore culturale, che sia in grado di garantire una comunicazione adeguata tra il richiedente e la persona che conduce il colloquio personale. Il richiedente può chiedere di essere ascoltato e assistito da personale dello stesso sesso.	4. Il colloquio personale è effettuato in una lingua che il richiedente comprende e nella quale questi è in grado di comunicare. I colloqui con i minori sono condotti con modalità adatte al minore, da personale appositamente formato e qualificato a norma del diritto nazionale, in presenza del rappresentante e, se del caso, ***dell'avvocato o*** del consulente legale del minore. Ove necessario, gli Stati membri si avvalgono di un interprete ***qualificato*** e, se del caso, di un mediatore culturale, che sia in grado di garantire una comunicazione adeguata tra il richiedente e la persona che effettua il colloquio personale. Il richiedente può chiedere di essere ascoltato e assistito da personale dello stesso sesso.

Or. en

Emendamento 1385
Cornelia Ernst, Konstantinos Arvanitis, Sira Rego, Pernando Barrena Arza, Malin Björk, Miguel Urbán Crespo, Anne-Sophie Pelletier

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	4 bis. Oltre alla presenza dell'avvocato o del consulente legale e, se del caso, di un rappresentante durante il colloquio, il richiedente ha il diritto di nominare una persona di sua fiducia che lo accompagni al colloquio.

Or. en

Emendamento 1386
Charlie Weimers, Laura Huhtasaari, Peter Kofod

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
5. Il colloquio personale ha luogo in condizioni tali da garantire un'adeguata riservatezza. Esso è condotto da una persona qualificata a norma del diritto nazionale. Ai richiedenti identificati come bisognosi di garanzie procedurali speciali a norma del regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento sulla procedura di asilo] è fornito sostegno adeguato al fine di creare le condizioni necessarie affinché possa presentare efficacemente tutti gli elementi che consentono di ***determinare lo Stato membro competente***.	5. Il colloquio personale ha luogo in condizioni tali da garantire un'adeguata riservatezza. Esso è condotto da una persona qualificata a norma del diritto nazionale. Ai richiedenti identificati come bisognosi di garanzie procedurali speciali a norma del regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento sulla procedura di asilo] è fornito sostegno adeguato al fine di creare le condizioni necessarie affinché possa presentare efficacemente tutti gli elementi che consentono di ***trattare rapidamente le domande di protezione internazionale negli Stati membri o nei centri di accoglienza degli Stati terzi partner***.

Or. en

Emendamento 1387
Cornelia Ernst, Konstantinos Arvanitis, Sira Rego, Pernando Barrena Arza, Malin Björk, Miguel Urbán Crespo, Anne-Sophie Pelletier

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
5. Il colloquio personale ha luogo in condizioni tali da garantire un'adeguata riservatezza. Esso è condotto da una persona qualificata a norma del diritto nazionale. Ai richiedenti identificati come bisognosi di garanzie procedurali speciali a norma del regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento sulla procedura di asilo] è fornito sostegno adeguato al fine di creare le condizioni necessarie affinché possa	5. Il colloquio personale ha luogo in condizioni tali da garantire un'adeguata riservatezza. Esso è condotto da una persona qualificata a norma del diritto nazionale. Ai richiedenti identificati come bisognosi di garanzie procedurali speciali a norma del regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento sulla procedura di asilo] è fornito sostegno adeguato***, ivi compreso tempo sufficiente,*** al fine di creare le

presentare efficacemente tutti gli elementi che consentono di determinare lo Stato membro competente.	condizioni necessarie affinché possa presentare efficacemente tutti gli elementi che consentono di determinare lo Stato membro competente.

Or. en

Emendamento 1388
Fabienne Keller, Hilde Vautmans, Olivier Chastel, Michal Šimečka, Jan-Christoph Oetjen, Malik Azmani, Sophia in 't Veld, Karen Melchior

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
5. Il colloquio personale ha luogo in condizioni tali da garantire un'adeguata riservatezza. Esso è condotto da una persona qualificata a norma del diritto nazionale. Ai richiedenti identificati come bisognosi di garanzie procedurali ***speciali*** a norma del regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento sulla procedura di asilo] è fornito sostegno adeguato al fine di creare le condizioni necessarie affinché possa presentare efficacemente tutti gli elementi che consentono di determinare lo Stato membro competente.	5. Il colloquio personale ha luogo in condizioni tali da garantire un'adeguata riservatezza. Esso è condotto da una persona qualificata a norma del diritto nazionale. Ai richiedenti identificati come bisognosi di ***specifiche*** garanzie procedurali a norma del regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento sulla procedura di asilo] è fornito sostegno adeguato al fine di creare le condizioni necessarie affinché possa presentare efficacemente tutti gli elementi che consentono di determinare lo Stato membro competente.

Or. en

Emendamento 1389
Cornelia Ernst, Konstantinos Arvanitis, Sira Rego, Pernando Barrena Arza, Malin Björk, Miguel Urbán Crespo, Anne-Sophie Pelletier

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	5 bis. La persona che conduce il colloquio personale ha ricevuto una formazione sufficiente per tenere conto del contesto personale e generale del

richiedente, compresi l'origine culturale, l'età, il genere, l'orientamento sessuale, l'identità di genere e la vulnerabilità. Il personale che conduce i colloqui con i richiedenti ha altresì acquisito una conoscenza generale dei problemi che potrebbero compromettere la capacità del richiedente di sostenere il colloquio, quali indicatori che dimostrino che la persona possa essere stata torturata o essere stata vittima della violenza di genere in passato.

Or. en

Emendamento 1390
Pietro Bartolo, Sylvie Guillaume, Juan Fernando López Aguilar, Bettina Vollath, Javier Moreno Sánchez, Domènec Ruiz Devesa, Giuliano Pisapia, Elena Yoncheva, Thijs Reuten, Franco Roberti, Cyrus Engerer, Caterina Chinnici

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	5 bis. Lo Stato membro garantisce l'esistenza di adeguate procedure operative standard volte a garantire che siano prese le misure di protezione adeguate per quanto riguarda i richiedenti a rischio di essere sfruttati ai fini della tratta di esseri umani o di altre attività della criminalità organizzata.

Or. en

Emendamento 1391
Cornelia Ernst, Konstantinos Arvanitis, Sira Rego, Pernando Barrena Arza, Malin Björk, Miguel Urbán Crespo, Anne-Sophie Pelletier

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 6

Testo della Commissione	*Emendamento*
6. Lo Stato membro che effettua il	6. Lo Stato membro che effettua il

colloquio personale redige una sintesi scritta dello stesso che contenga almeno le principali informazioni fornite dal richiedente durante il colloquio. La sintesi può assumere la forma di una relazione o di un modulo uniforme. Lo Stato membro provvede affinché il richiedente o l'avvocato o altro consulente legale che rappresenta il richiedente abbiano ***tempestivamente*** accesso alla sintesi.

colloquio personale redige una sintesi scritta dello stesso che contenga almeno le principali informazioni fornite dal richiedente durante il colloquio. ***Le informazioni nella sintesi sono verificate insieme al richiedente e, ove pertinente, con il rappresentante e l'avvocato o il consulente legale, durante il colloquio.*** La sintesi può assumere la forma di una relazione o di un modulo uniforme. Lo Stato membro ***effettua una registrazione sonora del colloquio e*** provvede affinché il richiedente ***e*** l'avvocato ***e*** altro consulente legale che rappresenta il richiedente abbiano accesso alla sintesi***, nonché alla registrazione sonora quanto prima in seguito al colloquio e in ogni caso prima che sia adottata una decisione di trasferimento***.

Or. en

Emendamento 1392
Damien Carême

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 6

Testo della Commissione	*Emendamento*
6. Lo Stato membro che effettua il colloquio personale redige una sintesi scritta dello stesso che contenga almeno le principali informazioni fornite dal richiedente durante il colloquio. ***La*** sintesi ***può assumere*** la forma di una relazione ***o di un modulo uniforme***. Lo Stato membro provvede affinché il richiedente ***o l'avvocato o altro*** consulente legale che rappresenta il richiedente abbiano ***tempestivamente*** accesso alla sintesi.	6. Lo Stato membro che effettua il colloquio personale redige una sintesi scritta dello stesso che contenga almeno le principali informazioni fornite dal richiedente durante il colloquio. ***Gli elementi principali che devono figurare nella*** sintesi ***sono verificati, entro il termine del colloquio, dal richiedente e, ove opportuno, dal tutore e/o dal consulente legale. Tale sintesi assume*** la forma di una relazione. Lo Stato membro ***effettua una registrazione sonora del colloquio e*** provvede affinché il richiedente ***e/o il tutore, nonché il*** consulente legale che rappresenta il richiedente abbiano accesso alla sintesi ***quanto prima in seguito al colloquio e in***

ogni caso prima che sia adottata una decisione di trasferimento.

Or. en

Emendamento 1393
Fabienne Keller, Hilde Vautmans, Olivier Chastel, Michal Šimečka, Jan-Christoph Oetjen, Malik Azmani, Sophia in 't Veld, Karen Melchior

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 6

Testo della Commissione	*Emendamento*
6. Lo Stato membro che effettua il colloquio personale redige una sintesi scritta dello stesso che contenga almeno le principali informazioni fornite dal richiedente durante il colloquio. La sintesi può assumere la forma di una relazione o di un modulo uniforme. Lo Stato membro provvede affinché il richiedente o l'avvocato o altro consulente legale che rappresenta il richiedente abbiano tempestivamente accesso alla sintesi.	6. Lo Stato membro che effettua il colloquio personale ***produce una registrazione sonora del colloquio e*** redige una sintesi scritta dello stesso che contenga almeno le principali informazioni fornite dal richiedente durante il colloquio. La sintesi può assumere la forma di una relazione o di un modulo uniforme. Lo Stato membro provvede affinché il richiedente o l'avvocato o altro consulente legale che rappresenta il richiedente abbiano tempestivamente accesso alla sintesi ***e, in ogni caso, prima che sia presa una decisione sullo Stato membro competente o presentata una richiesta di presa in carico a norma dell'articolo 29***.

Or. en

Emendamento 1394
Pietro Bartolo, Sylvie Guillaume, Juan Fernando López Aguilar, Bettina Vollath, Javier Moreno Sánchez, Domènec Ruiz Devesa, Giuliano Pisapia, Elena Yoncheva, Thijs Reuten, Franco Roberti, Cyrus Engerer, Caterina Chinnici

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 6

Testo della Commissione	*Emendamento*
6. Lo Stato membro che effettua il colloquio personale redige ***una sintesi***	6. Lo Stato membro che effettua il colloquio personale redige ***verbali scritti.***

scritta dello stesso che contenga almeno le principali ***informazioni fornite*** dal richiedente ***durante il colloquio. La sintesi può assumere la forma di una relazione o di un modulo uniforme***. Lo Stato membro provvede affinché il richiedente o l'avvocato o altro consulente legale che rappresenta il richiedente abbiano ***tempestivamente*** accesso ***alla sintesi***.	***Gli elementi*** principali ***che devono figurare nei verbali sono verificati, entro il termine del colloquio,*** dal richiedente ***e, ove opportuno, dal tutore e dal rappresentante legale***. Lo Stato membro provvede affinché il richiedente o l'avvocato o altro consulente legale che rappresenta il richiedente abbiano accesso ***ai verbali quanto prima in seguito al colloquio e in ogni caso prima che sia adottata una decisione di trasferimento***.

Or. en

Emendamento 1395
Nicolaus Fest, Jaak Madison, Bernhard Zimniok, Gunnar Beck, Tom Vandendriessche, Peter Kofod, Roman Haider, Georg Mayer, Harald Vilimsky, Laura Huhtasaari, Philippe Olivier

Proposta di regolamento
Articolo 13 – titolo

Testo della Commissione	*Emendamento*
Garanzie a favore dei minori	*(Non concerne la versione italiana)*

Or. en

Emendamento 1396
Nicolaus Fest, Jaak Madison, Bernhard Zimniok, Gunnar Beck, Tom Vandendriessche, Peter Kofod, Roman Haider, Georg Mayer, Harald Vilimsky, Laura Huhtasaari, Philippe Olivier

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. L'interesse superiore del minore deve costituire una considerazione ***preminente*** nell'espletamento, da parte degli Stati membri, di tutte le procedure previste dal presente regolamento.	1. L'interesse superiore del minore deve costituire una considerazione ***importante*** nell'espletamento, da parte degli Stati membri, di tutte le procedure previste dal presente regolamento***, purché il minore non commetta atti di violenza nei confronti di altre persone o proprietà***

	negli Stati membri**. **Se sono commessi tali atti violenti, qualsiasi trattamento speciale dovuto all'età può essere revocato a discrezione dello Stato membro competente.

Or. en

Emendamento 1397
Sophia in 't Veld, Hilde Vautmans, Jan-Christoph Oetjen, Michal Šimečka, Moritz Körner, Karen Melchior

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. L'interesse superiore del minore deve costituire ***una*** considerazione preminente nell'espletamento, da parte degli Stati membri, di tutte le procedure previste dal presente regolamento.	1. L'interesse superiore del minore deve costituire ***la*** considerazione preminente nell'espletamento, da parte degli Stati membri, di tutte le procedure previste dal presente regolamento.

Or. en

Emendamento 1398
Cornelia Ernst, Konstantinos Arvanitis, Sira Rego, Pernando Barrena Arza, Malin Björk, Miguel Urbán Crespo, Anne-Sophie Pelletier

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. L'interesse superiore del minore deve costituire ***una*** considerazione preminente nell'espletamento, da parte degli Stati membri, di tutte le procedure previste dal presente regolamento.	1. L'interesse superiore del minore deve costituire ***la*** considerazione preminente nell'espletamento, da parte degli Stati membri, di tutte le procedure previste dal presente regolamento.

Or. en

Emendamento 1399

Nadine Morano

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. L'interesse superiore del minore dovrebbe ***costituire una*** considerazione ***preminente per gli*** Stati membri in tutte le procedure previste dal presente regolamento.	1. L'interesse superiore del minore dovrebbe ***essere tenuto in*** considerazione ***dagli*** Stati membri in tutte le procedure previste dal presente regolamento.

Or. fr

Emendamento 1400
Nadine Morano

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	1 bis. Le persone che intendono far valere lo status di minore o di minore non accompagnato si sottopongono a un test di valutazione dell'età ossea, il cui scopo è scartare le domande manifestamente infondate.
	L'eventuale rifiuto di sottoporsi al suddetto test comporta il mancato riconoscimento di tale status.
	Queste disposizioni non si applicano qualora l'età della persona possa essere attestata da prove formali e incontestabili, come un documento di identità autentico.

Or. fr

Emendamento 1401
Nicolaus Fest, Jaak Madison, Bernhard Zimniok, Gunnar Beck, Tom Vandendriessche, Peter Kofod, Roman Haider, Georg Mayer, Harald Vilimsky, Laura Huhtasaari, Philippe Olivier

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	1 bis. Se il minore non accompagnato non possiede un documento di identificazione legittimo che provi la sua età, lo Stato membro competente può determinare l'età della persona attraverso procedure mediche approvate.

Or. en

Emendamento 1402
Nicolaus Fest, Jaak Madison, Bernhard Zimniok, Gunnar Beck, Tom Vandendriessche, Peter Kofod, Roman Haider, Georg Mayer, Harald Vilimsky, Laura Huhtasaari, Philippe Olivier

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 1 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	1 ter. Gli Stati membri sono incoraggiati a garantire una collocazione sicura, rapida e adeguata dei minori in attesa del ricongiungimento familiare e del rimpatrio nei loro paesi di origine o della collocazione nella regione vicina al loro paese di origine.

Or. en

Emendamento 1403
Cornelia Ernst, Konstantinos Arvanitis, Sira Rego, Pernando Barrena Arza, Malin Björk, Miguel Urbán Crespo, Anne-Sophie Pelletier

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. ***Ogni Stato membro nel quale è presente un minore non accompagnato***	2. ***Gli Stati membri provvedono*** affinché un rappresentante ***e un consulente***

provvede affinché un rappresentante ***lo rappresenti*** e/o ***assista nelle pertinenti*** procedure previste dal presente regolamento. Il rappresentante possiede le qualifiche, la formazione ***e*** le competenze necessarie ad assicurare che l'interesse superiore del minore sia tenuto in considerazione durante le procedure svolte a norma del presente regolamento. Tale rappresentante ha accesso al contenuto ***dei*** documenti ***pertinenti*** del fascicolo del richiedente, compreso l'apposito materiale informativo destinato ai minori ***non accompagnati***.

legale rappresentino e/o ***assistano i minori in tutte le*** procedure previste dal presente regolamento. Il rappresentante possiede ***le risorse,*** le qualifiche, la formazione***,*** le competenze ***e l'indipendenza*** necessarie ad assicurare che l'interesse superiore del minore sia tenuto in considerazione durante ***tutte*** le procedure svolte a norma del presente regolamento. Tale rappresentante ha accesso al contenuto ***di tutti i*** documenti del fascicolo del richiedente, compreso l'apposito materiale informativo destinato ai minori***, e informa di conseguenza il minore in merito alla procedura***. ***Il rappresentante è nominato quanto prima, ma almeno entro cinque giorni dalla data di arrivo e in ogni caso prima della raccolta dei dati biometrici a norma dell'articolo XX o XX del regolamento (UE) XXXX/XX [regolamento Eurodac].***

Or. en

Emendamento 1404
Fabienne Keller, Hilde Vautmans, Olivier Chastel, Jan-Christoph Oetjen, Malik Azmani, Sophia in 't Veld, Karen Melchior

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Ogni Stato membro nel quale è presente un minore non accompagnato provvede affinché un ***rappresentante*** lo rappresenti e/o assista nelle pertinenti procedure previste dal presente regolamento. Il ***rappresentante*** possiede le qualifiche, la formazione ***e*** le competenze necessarie ad assicurare che l'interesse superiore del minore sia tenuto in considerazione durante le procedure svolte a norma del presente regolamento. Tale ***rappresentante*** ha accesso al contenuto dei documenti pertinenti del fascicolo del richiedente, compreso l'apposito materiale informativo destinato ai minori non	2. Ogni Stato membro nel quale è presente un minore non accompagnato provvede affinché un ***tutore*** lo rappresenti e/o assista nelle pertinenti procedure previste dal presente regolamento. ***Non appena possibile prima della raccolta dei dati biometrici ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 1, o dell'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (UE) XXXX/XX (regolamento Eurodac) e in ogni caso non più tardi di 24 ore dopo la presentazione della domanda, le autorità competenti nominano un tutore.*** Il ***tutore*** possiede le qualifiche, la formazione***,*** le competenze ***e l'indipendenza*** necessarie ad assicurare

accompagnati.	che l'interesse superiore del minore sia tenuto in considerazione durante ***tutte*** le procedure svolte a norma del presente regolamento. Tale ***tutore*** ha accesso al contenuto dei documenti pertinenti del fascicolo del richiedente, compreso l'apposito materiale informativo destinato ai minori non accompagnati.

Or. en

Emendamento 1405
Pietro Bartolo, Sylvie Guillaume, Juan Fernando López Aguilar, Bettina Vollath, Javier Moreno Sánchez, Domènec Ruiz Devesa, Giuliano Pisapia, Elena Yoncheva, Thijs Reuten, Franco Roberti, Cyrus Engerer, Caterina Chinnici

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. ***Ogni Stato membro nel quale è presente un minore non accompagnato provvede*** affinché un ***rappresentante lo*** rappresenti e/o assista nelle pertinenti procedure previste dal presente regolamento. Il ***rappresentante*** possiede le qualifiche, la formazione ***e*** le competenze necessarie ad assicurare che l'interesse superiore del minore sia tenuto in considerazione durante le procedure svolte a norma del presente regolamento. Tale rappresentante ha accesso al contenuto dei documenti pertinenti del fascicolo del richiedente, compreso l'apposito materiale informativo destinato ai minori ***non accompagnati***.	2. ***Gli Stati membri provvedono*** affinché un ***tutore*** rappresenti e/o assista ***i minori*** nelle pertinenti procedure previste dal presente regolamento. Il ***tutore*** possiede ***le risorse,*** le qualifiche, la formazione**,** le competenze ***e l'indipendenza*** necessarie ad assicurare che l'interesse superiore del minore sia tenuto in considerazione durante le procedure svolte a norma del presente regolamento. Tale rappresentante ha accesso al contenuto dei documenti pertinenti del fascicolo del richiedente, compreso l'apposito materiale informativo destinato ai minori***, e informa di conseguenza il minore in merito alla procedura***. ***Il tutore è nominato quanto prima, ma almeno entro due giorni dall'arrivo e in ogni caso prima della raccolta dei dati biometrici a norma degli articoli 10, 13 e 14 bis del regolamento (UE) XXXX/XXX [regolamento Eurodac].***

Or. en

Emendamento 1406
Damien Carême

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. ***Ogni Stato membro nel quale è presente un minore non accompagnato provvede*** affinché un ***rappresentante lo rappresenti*** e/o ***assista*** nelle pertinenti procedure previste dal presente regolamento. ***Il rappresentante possiede*** le qualifiche, la formazione e le competenze necessarie ad assicurare che l'interesse superiore del minore sia tenuto in considerazione durante le procedure svolte a norma del presente regolamento. Tale rappresentante ha accesso al contenuto dei documenti pertinenti del fascicolo del richiedente, compreso l'apposito materiale informativo destinato ai minori non accompagnati.	2. ***Gli Stati membri provvedono*** affinché un ***tutore e un consulente legale rappresentino*** e/o ***assistano i minori non accompagnati*** nelle pertinenti procedure previste dal presente regolamento. ***Tali rappresentanti possiedono le risorse,*** le qualifiche, la formazione e le competenze necessarie ad assicurare che l'interesse superiore del minore sia tenuto in considerazione durante le procedure svolte a norma del presente regolamento. Tale rappresentante ha accesso al contenuto dei documenti pertinenti del fascicolo del richiedente, compreso l'apposito materiale informativo destinato ai minori non accompagnati***, e informa di conseguenza il minore in merito alla procedura***.

Or. en

Emendamento 1407
Maria Walsh, Deirdre Clune, Seán Kelly, Frances Fitzgerald, Colm Markey

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. ***Ogni Stato membro nel quale è presente un minore non accompagnato provvede*** affinché un rappresentante ***lo*** rappresenti e/o assista nelle pertinenti procedure previste dal presente regolamento. Il rappresentante possiede le qualifiche, la formazione e le competenze necessarie ad assicurare che l'interesse superiore del minore sia tenuto in considerazione durante le procedure svolte a norma del presente regolamento. ***Tale***	2. ***Gli Stati membri provvedono*** affinché un rappresentante rappresenti e/o assista ***i minori non accompagnati*** nelle pertinenti procedure previste dal presente regolamento. Il rappresentante possiede ***le risorse,*** le qualifiche, la formazione e le competenze necessarie ad assicurare che l'interesse superiore del minore sia tenuto in considerazione durante le procedure svolte a norma del presente regolamento. ***Tali rappresentanti hanno*** accesso al

rappresentante ha accesso al contenuto dei documenti pertinenti del fascicolo del richiedente, compreso l'apposito materiale informativo destinato ai minori non accompagnati.	contenuto dei documenti pertinenti del fascicolo del richiedente, compreso l'apposito materiale informativo destinato ai minori non accompagnati***, e informano di conseguenza il minore in merito alla procedura***.

Or. en

Emendamento 1408
Nicolaus Fest, Jaak Madison, Bernhard Zimniok, Gunnar Beck, Tom Vandendriessche, Peter Kofod, Roman Haider, Georg Mayer, Harald Vilimsky, Laura Huhtasaari, Philippe Olivier

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Ogni Stato membro nel quale è presente un minore non accompagnato provvede affinché un rappresentante lo rappresenti e/o assista nelle pertinenti procedure previste dal presente regolamento. Il rappresentante possiede le qualifiche, la formazione e le competenze necessarie ad assicurare che l'interesse superiore del minore sia tenuto in considerazione durante le procedure svolte a norma del presente regolamento. Tale rappresentante ha accesso al contenuto dei documenti pertinenti del fascicolo del richiedente, compreso l'apposito materiale informativo destinato ai minori non accompagnati.	*(Non concerne la versione italiana)*

Or. en

Emendamento 1409
Nicolaus Fest, Jaak Madison, Bernhard Zimniok, Gunnar Beck, Tom Vandendriessche, Peter Kofod, Roman Haider, Georg Mayer, Harald Vilimsky, Laura Huhtasaari, Philippe Olivier

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
Quando un'organizzazione è designata rappresentante, essa nomina una persona responsabile di assolvere le sue funzioni nei confronti del minore. Il disposto del primo comma si applica a detta persona.	*(Non concerne la versione italiana)*

Or. en

Emendamento 1410
Damien Carême

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
Quando un'organizzazione è designata ***rappresentante***, essa nomina una persona responsabile di assolvere le sue funzioni nei confronti del minore. Il disposto del primo comma si applica a detta persona.	Quando un'organizzazione è designata ***tutore***, essa nomina una persona responsabile di assolvere le sue funzioni nei confronti del minore. Il disposto del primo comma si applica a detta persona.

Or. en

Emendamento 1411
Pietro Bartolo, Sylvie Guillaume, Juan Fernando López Aguilar, Bettina Vollath, Javier Moreno Sánchez, Domènec Ruiz Devesa, Giuliano Pisapia, Elena Yoncheva, Thijs Reuten, Franco Roberti, Cyrus Engerer, Caterina Chinnici

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
Quando un'organizzazione è designata ***rappresentante***, essa nomina una persona responsabile di assolvere le sue funzioni nei confronti del minore. Il disposto del primo comma si applica a detta persona.	Quando un'organizzazione è designata ***tutore***, essa nomina una persona responsabile di assolvere le sue funzioni nei confronti del minore. Il disposto del primo comma si applica a detta persona.

Or. en

Emendamento 1412
Fabienne Keller, Hilde Vautmans, Olivier Chastel, Michal Šimečka, Jan-Christoph Oetjen, Malik Azmani, Sophia in 't Veld, Karen Melchior

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
Quando un'organizzazione è designata ***rappresentante***, essa nomina una persona responsabile di assolvere le sue funzioni nei confronti del minore. Il disposto del primo comma si applica a detta persona.	Quando un'organizzazione è designata ***tutore***, essa nomina una persona responsabile di assolvere le sue funzioni nei confronti del minore. Il disposto del primo comma si applica a detta persona.

Or. en

Emendamento 1413
Fabienne Keller, Hilde Vautmans, Olivier Chastel, Jan-Christoph Oetjen, Malik Azmani, Sophia in 't Veld, Karen Melchior

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 2 – comma 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
Il rappresentante indicato nel primo comma può essere la stessa persona o organizzazione di cui all'articolo 22 del regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento sulla procedura di asilo].	***Ai fini del presente articolo, gli Stati membri applicano l'***articolo 22 del regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento sulla procedura di asilo].

Or. en

Emendamento 1414
Pietro Bartolo, Sylvie Guillaume, Juan Fernando López Aguilar, Bettina Vollath, Javier Moreno Sánchez, Domènec Ruiz Devesa, Giuliano Pisapia, Elena Yoncheva, Thijs Reuten, Franco Roberti, Cyrus Engerer, Caterina Chinnici

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 2 – comma 3

Testo della Commissione	*Emendamento*

Il ***rappresentante*** indicato nel primo comma può essere la stessa persona o organizzazione di cui all'articolo 22 del regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento sulla procedura di asilo].	Il ***tutore*** indicato nel primo comma può essere la stessa persona o organizzazione di cui all'articolo 22 del regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento sulla procedura di asilo].

Or. en

Emendamento 1415
Damien Carême

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 2 – comma 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
Il ***rappresentante*** indicato nel primo comma può essere la stessa persona o organizzazione di cui all'articolo 22 del regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento sulla procedura di asilo].	Il ***tutore*** indicato nel primo comma può essere la stessa persona o organizzazione di cui all'articolo 22 del regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento sulla procedura di asilo].

Or. en

Emendamento 1416
Pietro Bartolo, Sylvie Guillaume, Juan Fernando López Aguilar, Bettina Vollath, Javier Moreno Sánchez, Domènec Ruiz Devesa, Giuliano Pisapia, Elena Yoncheva, Thijs Reuten, Franco Roberti, Cyrus Engerer, Caterina Chinnici

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Il ***rappresentante di un*** minore ***non accompagnato partecipa al*** processo di determinazione dello Stato membro competente a norma del presente regolamento. Il ***rappresentante*** assiste il minore ***non accompagnato*** nel fornire informazioni pertinenti ai fini della valutazione del suo interesse superiore a norma del paragrafo 4, compreso l'esercizio del diritto di essere ascoltato, e aiuta il suo assistito nelle relazioni con altri	3. Il ***tutore rappresenta il*** minore ***nel*** processo di determinazione dello Stato membro competente a norma del presente regolamento ***e qualsiasi altro diritto riconosciuto al minore***. Il ***tutore*** assiste il minore nel fornire informazioni pertinenti ai fini della valutazione del suo interesse superiore a norma del paragrafo 4, compreso l'esercizio del diritto di essere ascoltato, e aiuta il suo assistito nelle relazioni con altri soggetti, quali le

soggetti, quali le organizzazioni incaricate della ricerca della famiglia, se opportuno a tal fine.

organizzazioni incaricate della ricerca della famiglia, se opportuno a tal fine***, e tenendo in debito conto gli obblighi di riservatezza nei confronti del minore***.

Il tutore provvede a che il minore abbia accesso alle informazioni e all'assistenza e rappresentanza legali in merito alle procedure previste dal presente regolamento e tiene il minore informato sui progressi nelle procedure del regolamento che lo riguardano.

Il tutore ha accesso al contenuto dei documenti pertinenti del fascicolo del minore, compreso l'apposito materiale informativo destinato ai minori non accompagnati e dei moduli previsti all'articolo 6.

I tutori ricevono formazione e sostegno regolari per lo svolgimento dei loro compiti.

Or. en

Emendamento 1417
Cornelia Ernst, Konstantinos Arvanitis, Sira Rego, Pernando Barrena Arza, Malin Björk, Miguel Urbán Crespo, Anne-Sophie Pelletier

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Il rappresentante di un minore non accompagnato partecipa al processo di determinazione dello Stato membro competente a norma del presente regolamento. Il rappresentante assiste il minore non accompagnato nel fornire informazioni pertinenti ai fini della valutazione del suo interesse superiore a norma del paragrafo 4, compreso l'esercizio del diritto di essere ascoltato, e aiuta il suo assistito nelle relazioni con altri soggetti, quali le organizzazioni incaricate della ricerca della famiglia, se opportuno a	3. Il rappresentante di un minore non accompagnato partecipa***, nella misura del possibile,*** al processo di determinazione dello Stato membro competente a norma del presente regolamento. Il rappresentante assiste il minore non accompagnato nel fornire informazioni pertinenti ai fini della valutazione del suo interesse superiore a norma del paragrafo 4, compreso l'esercizio del diritto di essere ascoltato, e aiuta il suo assistito nelle relazioni con altri soggetti, quali le organizzazioni incaricate della ricerca della famiglia, se opportuno a tal fine***, e tenendo in debito conto gli***

tal fine.	***obblighi di riservatezza nei confronti del minore. Il rappresentante provvede a che il minore abbia accesso alle informazioni e all'assistenza e rappresentanza legali in merito alle procedure previste dal presente regolamento e tiene il minore informato sui progressi nelle procedure del regolamento che lo riguardano. Il rappresentante ha accesso al contenuto dei documenti pertinenti del fascicolo del minore, compreso l'apposito materiale informativo destinato ai minori non accompagnati. I rappresentanti ricevono formazione e sostegno regolari per lo svolgimento dei loro compiti.***

Or. en

Emendamento 1418
Balázs Hidvéghi, Loránt Vincze

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. ***Il rappresentante di un minore non accompagnato partecipa al processo di determinazione dello Stato membro competente a norma del presente regolamento.*** Il rappresentante assiste il minore non accompagnato nel fornire informazioni pertinenti ai fini della valutazione del suo interesse superiore a norma del paragrafo 4, compreso l'esercizio del diritto di essere ascoltato, e aiuta il suo assistito nelle relazioni con altri soggetti, quali le organizzazioni incaricate della ricerca della famiglia, se opportuno a tal fine.	3. Il rappresentante assiste il minore non accompagnato nel fornire informazioni pertinenti ai fini della valutazione del suo interesse superiore a norma del paragrafo 4, compreso l'esercizio del diritto di essere ascoltato, e aiuta il suo assistito nelle relazioni con altri soggetti, quali le organizzazioni incaricate della ricerca della famiglia, se opportuno a tal fine.

Or. en

Emendamento 1419
Fabienne Keller, Hilde Vautmans, Olivier Chastel, Michal Šimečka, Jan-Christoph

Oetjen, Malik Azmani, Sophia in 't Veld, Karen Melchior

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Il ***rappresentante*** di un minore non accompagnato partecipa al processo di determinazione dello Stato membro competente a norma del presente regolamento. Il ***rappresentante*** assiste il minore non accompagnato nel fornire informazioni pertinenti ai fini della valutazione del suo interesse superiore a norma del paragrafo 4, compreso l'esercizio del diritto di essere ascoltato, ***e*** aiuta il suo assistito nelle relazioni con altri soggetti, quali le organizzazioni incaricate della ricerca della famiglia, se opportuno a tal fine.	3. Il ***tutore*** di un minore non accompagnato partecipa al processo di determinazione dello Stato membro competente a norma del presente regolamento ***dall'inizio della procedura***. Il ***tutore*** assiste il minore non accompagnato nel fornire informazioni pertinenti ai fini della valutazione del suo interesse superiore a norma del paragrafo 4, compreso l'esercizio del diritto di essere ascoltato, aiuta il suo assistito nelle relazioni con altri soggetti, quali le organizzazioni incaricate della ricerca della famiglia, se opportuno a tal fine***, e tiene il minore informato sui progressi nelle procedure a norma del presente regolamento***.

Or. en

Emendamento 1420
Nicolaus Fest, Jaak Madison, Bernhard Zimniok, Gunnar Beck, Tom Vandendriessche, Peter Kofod, Roman Haider, Georg Mayer, Harald Vilimsky, Laura Huhtasaari, Philippe Olivier

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Il rappresentante di un minore non accompagnato partecipa al processo di determinazione dello Stato membro competente a norma del presente regolamento. Il rappresentante assiste il minore non accompagnato nel fornire informazioni pertinenti ai fini della valutazione del suo interesse superiore a norma del paragrafo 4, compreso l'esercizio del diritto di essere ascoltato, e	*(Non concerne la versione italiana)*

aiuta il suo assistito nelle relazioni con altri soggetti, quali le organizzazioni incaricate della ricerca della famiglia, se opportuno a tal fine.

Or. en

Emendamento 1421
Damien Carême

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Il ***rappresentante*** di un minore non accompagnato partecipa al processo di determinazione dello Stato membro competente a norma del presente regolamento. Il ***rappresentante*** assiste il minore non accompagnato nel fornire informazioni pertinenti ai fini della valutazione del suo interesse superiore a norma del paragrafo 4, compreso l'esercizio del diritto di essere ascoltato, e aiuta il suo assistito nelle relazioni con altri soggetti, quali le organizzazioni incaricate della ricerca della famiglia, se opportuno a tal fine.	3. Il ***tutore*** di un minore non accompagnato partecipa al processo di determinazione dello Stato membro competente a norma del presente regolamento. Il ***tutore*** assiste il minore non accompagnato nel fornire informazioni pertinenti ai fini della valutazione del suo interesse superiore a norma del paragrafo 4, compreso l'esercizio del diritto di essere ascoltato, e aiuta il suo assistito nelle relazioni con altri soggetti, quali le organizzazioni incaricate della ricerca della famiglia, se opportuno a tal fine.

Or. en

Emendamento 1422
Caterina Chinnici, Javier Moreno Sánchez

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 4 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. Nel valutare l'interesse superiore del minore, gli Stati membri cooperano strettamente tra loro e tengono debito conto, in particolare, ***dei seguenti*** fattori:	4. Nel valutare l'interesse superiore del minore, gli Stati membri cooperano strettamente tra loro e tengono debito conto, in particolare, ***del seguente elenco non esaustivo di*** fattori ***e diritti del***

minore:

Or. en

Emendamento 1423
Damien Carême

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 4 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. Nel valutare l'interesse superiore del minore, gli Stati membri cooperano strettamente tra loro e tengono debito conto, in particolare, ***dei seguenti*** fattori:	4. Nel valutare l'interesse superiore del minore, gli Stati membri cooperano strettamente tra loro e tengono debito conto, in particolare, ***del seguente elenco non esaustivo di*** fattori ***e diritti del minore***:

Or. en

Emendamento 1424
Pietro Bartolo, Sylvie Guillaume, Juan Fernando López Aguilar, Bettina Vollath, Javier Moreno Sánchez, Domènec Ruiz Devesa, Giuliano Pisapia, Elena Yoncheva, Thijs Reuten, Franco Roberti, Cyrus Engerer, Caterina Chinnici

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 4 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. Nel valutare l'interesse superiore del minore, gli Stati membri cooperano strettamente tra loro e tengono debito conto, in particolare, ***dei seguenti*** fattori:	4. Nel valutare l'interesse superiore del minore, gli Stati membri cooperano strettamente tra loro e tengono debito conto, in particolare, ***del seguente elenco non esaustivo di*** fattori ***e diritti del minore***:

Or. en

Emendamento 1425
Nadine Morano

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 4 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. Nel valutare l'interesse superiore del minore, gli Stati membri cooperano strettamente tra loro ***e tengono debito conto, in particolare, dei seguenti fattori:***	4. Nel valutare l'interesse superiore del minore, gli Stati membri cooperano strettamente tra loro***.***

Or. fr

Emendamento 1426
Fabienne Keller, Hilde Vautmans, Olivier Chastel, Michal Šimečka, Jan-Christoph Oetjen, Malik Azmani, Sophia in 't Veld, Karen Melchior

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 4 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. Nel valutare l'interesse superiore del minore, gli Stati membri cooperano strettamente tra loro e tengono debito conto, in particolare, dei seguenti fattori:	4. Nel valutare l'interesse superiore del minore, gli Stati membri cooperano strettamente ***e scambiano informazioni*** tra loro e tengono debito conto, in particolare, dei seguenti fattori:

Or. en

Emendamento 1427
Nadine Morano

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 4 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
(a) le possibilità di ricongiungimento familiare;	***soppressa***

Or. fr

Emendamento 1428

Damien Carême

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 4 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
(a) le possibilità di ricongiungimento familiare;	(a) ***la tutela della vita familiare, incluse*** le possibilità di ricongiungimento familiare;

Or. en

Emendamento 1429
Pietro Bartolo, Sylvie Guillaume, Juan Fernando López Aguilar, Bettina Vollath, Javier Moreno Sánchez, Domènec Ruiz Devesa, Giuliano Pisapia, Elena Yoncheva, Thijs Reuten, Franco Roberti, Cyrus Engerer, Caterina Chinnici

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 4 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
(a) le possibilità di ricongiungimento familiare;	(a) ***la tutela della vita familiare, incluse*** le possibilità di ricongiungimento familiare;

Or. en

Emendamento 1430
Caterina Chinnici, Javier Moreno Sánchez

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 4 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
(a) le possibilità di ricongiungimento familiare;	(a) ***la tutela della vita familiare, incluse*** le possibilità di ricongiungimento familiare;

Or. en

Emendamento 1431
Hilde Vautmans, Fabienne Keller, Jan-Christoph Oetjen, Sophia in 't Veld, Moritz Körner, Abir Al-Sahlani

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 4 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
(a) le possibilità di ricongiungimento familiare;	(a) ***il diritto alla vita familiare, incluse*** le possibilità di ricongiungimento familiare;

Or. en

Emendamento 1432
Fabienne Keller, Hilde Vautmans, Olivier Chastel, Michal Šimečka, Jan-Christoph Oetjen, Malik Azmani, Sophia in 't Veld, Karen Melchior

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 4 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
(a) le possibilità di ricongiungimento familiare;	(a) ***il diritto alla vita familiare, incluse*** le possibilità di ricongiungimento familiare;

Or. en

Emendamento 1433
Nadine Morano

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 4 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
(b) il benessere e lo sviluppo sociale del minore, con particolare riguardo ai suoi trascorsi;	***soppressa***

Or. fr

Emendamento 1434
Damien Carême

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 4 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
(b) il benessere e lo sviluppo sociale del minore, con particolare riguardo ***ai suoi trascorsi***;	(b) il benessere e lo sviluppo sociale del minore ***nel breve, medio e lungo termine***, con particolare riguardo ***al suo contesto etnico, religioso, culturale e linguistico, nonché all'esigenza di stabilità e continuità nelle modalità di assistenza e custodia e nell'accesso alla sanità e all'istruzione***;

Or. en

Emendamento 1435
Cornelia Ernst, Konstantinos Arvanitis, Sira Rego, Pernando Barrena Arza, Malin Björk, Miguel Urbán Crespo, Anne-Sophie Pelletier

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 4 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
(b) il benessere e lo sviluppo sociale del minore, con particolare riguardo ***ai suoi trascorsi***;	(b) il benessere e lo sviluppo sociale del minore ***nel breve, medio e lungo termine***, con particolare riguardo ***al suo contesto etnico, religioso, culturale e linguistico, nonché all'esigenza di stabilità e continuità nelle modalità di assistenza e custodia del minore e nell'accesso alla sanità e all'istruzione***;

Or. en

Emendamento 1436
Pietro Bartolo, Sylvie Guillaume, Juan Fernando López Aguilar, Bettina Vollath, Javier Moreno Sánchez, Domènec Ruiz Devesa, Giuliano Pisapia, Elena Yoncheva, Thijs Reuten, Franco Roberti, Cyrus Engerer, Caterina Chinnici

Proposta di regolamento

Articolo 13 – paragrafo 4 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
(b) il benessere e lo sviluppo sociale del minore, con particolare riguardo ***ai suoi trascorsi***;	(b) il benessere e lo sviluppo sociale del minore, con particolare riguardo ***al suo contesto etnico, religioso, culturale e linguistico, nonché all'esigenza di stabilità e continuità nelle modalità di assistenza e custodia e nell'accesso alla sanità e all'istruzione***;

Or. en

Emendamento 1437
Caterina Chinnici, Javier Moreno Sánchez

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 4 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
(b) il benessere e lo sviluppo sociale del minore, con particolare riguardo ***ai suoi trascorsi***;	(b) il benessere e lo sviluppo sociale del minore, con particolare riguardo ***al suo contesto etnico, religioso, culturale e linguistico, nonché all'esigenza di stabilità e continuità nelle modalità di assistenza e custodia e nell'accesso alla sanità e all'istruzione***;

Or. en

Emendamento 1438
Hilde Vautmans, Fabienne Keller, Jan-Christoph Oetjen, Sophia in 't Veld, Moritz Körner, Abir Al-Sahlani

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 4 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
(b) il benessere e lo sviluppo sociale del minore, con particolare riguardo ***ai suoi trascorsi***;	(b) il benessere e lo sviluppo sociale del minore, con particolare riguardo ***al suo contesto etnico, religioso, culturale e linguistico, nonché all'esigenza di***

	stabilità e continuità nelle modalità di assistenza e custodia e nell'accesso alla sanità e all'istruzione;

Or. en

Emendamento 1439
Fabienne Keller, Hilde Vautmans, Olivier Chastel, Michal Šimečka, Jan-Christoph Oetjen, Malik Azmani, Sophia in 't Veld, Karen Melchior

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 4 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
(b) il benessere e lo sviluppo sociale del minore, con particolare riguardo ai suoi trascorsi;	(b) il benessere***, l'accesso alla sanità e all'istruzione*** e lo sviluppo sociale del minore, con particolare riguardo ai suoi trascorsi***, ivi compresi il suo contesto etnico, religioso, culturale e linguistico e l'esigenza di stabilità e continuità nell'assistenza***;

Or. en

Emendamento 1440
Maria Walsh, Deirdre Clune, Seán Kelly, Frances Fitzgerald, Colm Markey

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 4 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
(b) il benessere e lo sviluppo sociale del minore, con particolare riguardo ai suoi trascorsi;	(b) il benessere ***fisico e mentale*** e lo sviluppo sociale del minore, con particolare riguardo ai suoi trascorsi;

Or. en

Emendamento 1441
Nicolaus Fest, Jaak Madison, Bernhard Zimniok, Gunnar Beck, Tom Vandendriessche, Peter Kofod, Roman Haider, Georg Mayer, Harald Vilimsky, Laura Huhtasaari, Philippe Olivier

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 4 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
(b) il benessere e lo sviluppo sociale del minore, con particolare riguardo ai suoi trascorsi;	*(Non concerne la versione italiana)*

Or. en

Emendamento 1442
Fabienne Keller, Hilde Vautmans, Olivier Chastel, Michal Šimečka, Jan-Christoph Oetjen, Malik Azmani, Sophia in 't Veld, Karen Melchior

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 4 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(b bis) le situazioni di vulnerabilità, compresi traumi, esigenze sanitarie specifiche e disabilità;

Or. en

Emendamento 1443
Nadine Morano

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 4 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
(c) le considerazioni di sicurezza, in particolare se sussiste un rischio che il minore sia vittima di qualsiasi forma di violenza e di sfruttamento, compresa la tratta di esseri umani;	***soppressa***

Or. fr

Emendamento 1444
Maria Walsh, Deirdre Clune, Seán Kelly, Frances Fitzgerald, Colm Markey

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 4 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
(c) le considerazioni di sicurezza, in particolare se sussiste un rischio che il minore sia vittima di qualsiasi forma di violenza e di sfruttamento, compresa la tratta di esseri umani;	(c) le considerazioni di sicurezza, in particolare se sussiste un rischio che il minore sia vittima di qualsiasi forma di violenza e di sfruttamento, compresa la tratta di esseri umani***, e la considerazione che il trattenimento non è mai nell'interesse superiore del minore***;

Or. en

Emendamento 1445
Caterina Chinnici, Javier Moreno Sánchez

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 4 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
(c) le considerazioni di sicurezza, in particolare se sussiste un rischio che il minore sia vittima di qualsiasi forma di violenza e di sfruttamento, compresa la tratta di esseri umani;	(c) le considerazioni di sicurezza, in particolare ***se il minore è un richiedente asilo o rifugiato o*** se sussiste un rischio che il minore sia vittima di qualsiasi forma di violenza e di sfruttamento, compresa la tratta di esseri umani ***o la violenza all'interno della famiglia***;

Or. en

Emendamento 1446
Damien Carême

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 4 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
(c) le considerazioni di sicurezza, in	(c) le considerazioni di sicurezza, in

particolare se sussiste un rischio che il minore sia vittima di qualsiasi forma di violenza e di sfruttamento, compresa la tratta di esseri umani;	particolare se sussiste un rischio che il minore sia vittima di qualsiasi forma di violenza e di sfruttamento, compresa la tratta di esseri umani ***o la violenza all'interno della famiglia***;

Or. en

Emendamento 1447
Fabienne Keller, Hilde Vautmans, Olivier Chastel, Michal Šimečka, Jan-Christoph Oetjen, Malik Azmani, Sophia in 't Veld, Karen Melchior

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 4 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
(c) le considerazioni di sicurezza, in particolare se sussiste un rischio che il minore sia vittima di qualsiasi forma di violenza e di sfruttamento, compresa la tratta di esseri umani;	(c) le considerazioni di sicurezza, in particolare se sussiste un rischio che il minore sia vittima di qualsiasi forma di violenza e di sfruttamento, compresa la tratta di esseri umani ***o la violenza all'interno della famiglia***;

Or. en

Emendamento 1448
Hilde Vautmans, Fabienne Keller, Jan-Christoph Oetjen, Sophia in 't Veld, Moritz Körner, Abir Al-Sahlani

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 4 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
(c) le considerazioni di sicurezza, in particolare se sussiste un rischio che il minore sia vittima di qualsiasi forma di violenza e di sfruttamento, compresa la tratta di esseri umani;	(c) le considerazioni di sicurezza, in particolare se sussiste un rischio che il minore sia vittima di qualsiasi forma di violenza e di sfruttamento, compresa la tratta di esseri umani ***o la violenza all'interno della famiglia***;

Or. en

Emendamento 1449
Pietro Bartolo, Sylvie Guillaume, Juan Fernando López Aguilar, Bettina Vollath, Javier Moreno Sánchez, Domènec Ruiz Devesa, Giuliano Pisapia, Elena Yoncheva, Thijs Reuten, Franco Roberti, Cyrus Engerer, Caterina Chinnici

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 4 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
(c) le considerazioni di sicurezza, in particolare se sussiste un rischio che il minore sia vittima di qualsiasi forma di violenza e di sfruttamento, compresa la tratta di esseri umani;	(c) le considerazioni di sicurezza, in particolare se sussiste un rischio che il minore sia vittima di qualsiasi forma di violenza e di sfruttamento, compresa la tratta di esseri umani ***o la violenza all'interno della famiglia***;

Or. en

Emendamento 1450
Nicolaus Fest, Jaak Madison, Bernhard Zimniok, Gunnar Beck, Tom Vandendriessche, Peter Kofod, Roman Haider, Georg Mayer, Harald Vilimsky, Laura Huhtasaari, Philippe Olivier

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 4 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
(c) le considerazioni di sicurezza, in particolare se sussiste un rischio che il minore sia vittima di qualsiasi forma di violenza e di sfruttamento, compresa la tratta di esseri umani;	*(Non concerne la versione italiana)*

Or. en

Emendamento 1451
Pietro Bartolo, Sylvie Guillaume, Juan Fernando López Aguilar, Bettina Vollath, Javier Moreno Sánchez, Domènec Ruiz Devesa, Giuliano Pisapia, Elena Yoncheva, Thijs Reuten, Franco Roberti, Cyrus Engerer, Caterina Chinnici

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 4 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(c bis) le situazioni di vulnerabilità, compresi traumi psicofisici, esigenze sanitarie specifiche e disabilità;

Or. en

Emendamento 1452
Cornelia Ernst, Konstantinos Arvanitis, Sira Rego, Pernando Barrena Arza, Malin Björk, Miguel Urbán Crespo, Anne-Sophie Pelletier

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 4 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(c bis) le situazioni di vulnerabilità, compresi traumi, esigenze sanitarie specifiche e disabilità;

Or. en

Emendamento 1453
Cornelia Ernst, Konstantinos Arvanitis, Sira Rego, Pernando Barrena Arza, Malin Björk, Miguel Urbán Crespo, Anne-Sophie Pelletier

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 4 – lettera c ter (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(c ter) la garanzia di un trasferimento a un rappresentante designato nello Stato membro ricevente;

Or. en

Emendamento 1454
Cornelia Ernst, Konstantinos Arvanitis, Sira Rego, Pernando Barrena Arza, Malin Björk, Miguel Urbán Crespo, Anne-Sophie Pelletier

Proposta di regolamento

Articolo 13 – paragrafo 4 – lettera c quater (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(c quater) la necessità che le decisioni relative ai minori siano trattate in via prioritaria;

Or. en

Emendamento 1455
Nadine Morano

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 4 – lettera d

Testo della Commissione	*Emendamento*
(d) l'opinione del minore, secondo la sua età e maturità;	***soppressa***

Or. fr

Emendamento 1456
Cornelia Ernst, Konstantinos Arvanitis, Sira Rego, Pernando Barrena Arza, Malin Björk, Miguel Urbán Crespo, Anne-Sophie Pelletier

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 4 – lettera d

Testo della Commissione	*Emendamento*
(d) l'opinione del minore, secondo la sua età e maturità;	(d) l'opinione del minore, secondo la sua età e maturità ***e il suo diritto di essere ascoltato***;

Or. en

Emendamento 1457
Nicolaus Fest, Jaak Madison, Bernhard Zimniok, Gunnar Beck, Tom Vandendriessche, Peter Kofod, Roman Haider, Georg Mayer, Harald Vilimsky, Laura Huhtasaari, Philippe Olivier

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 4 – lettera d

Testo della Commissione	*Emendamento*
(d) l'opinione del minore, secondo la sua età e maturità;	*(Non concerne la versione italiana)*

Or. en

Emendamento 1458
Pietro Bartolo, Sylvie Guillaume, Juan Fernando López Aguilar, Bettina Vollath, Javier Moreno Sánchez, Domènec Ruiz Devesa, Giuliano Pisapia, Elena Yoncheva, Thijs Reuten, Franco Roberti, Cyrus Engerer, Caterina Chinnici

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 4 – lettera d bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(d bis) la necessità che le decisioni relative ai minori siano trattate in via prioritaria;

Or. en

Emendamento 1459
Pietro Bartolo, Sylvie Guillaume, Juan Fernando López Aguilar, Bettina Vollath, Javier Moreno Sánchez, Domènec Ruiz Devesa, Giuliano Pisapia, Elena Yoncheva, Thijs Reuten, Franco Roberti, Cyrus Engerer, Caterina Chinnici

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 4 – lettera d ter (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(d ter) nel valutare l'interesse superiore del minore, a ogni minore in grado di formare le proprie opinioni deve essere garantito il diritto del minore di essere sentito;

Or. en

Emendamento 1460
Nadine Morano

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 4 – lettera e

Testo della Commissione	*Emendamento*
(e) se il richiedente è un minore non accompagnato, le informazioni fornite dal rappresentante nello Stato membro in cui si trova il minore non accompagnato.	***soppressa***

Or. fr

Emendamento 1461
Pietro Bartolo, Sylvie Guillaume, Juan Fernando López Aguilar, Bettina Vollath, Javier Moreno Sánchez, Domènec Ruiz Devesa, Giuliano Pisapia, Elena Yoncheva, Thijs Reuten, Franco Roberti, Cyrus Engerer, Caterina Chinnici

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 4 – lettera e

Testo della Commissione	*Emendamento*
(e) se il richiedente è un minore ***non accompagnato***, le informazioni fornite dal ***rappresentante*** nello Stato membro in cui si trova il minore ***non accompagnato***.	(e) se il richiedente è un minore, le informazioni fornite dal ***tutore*** nello Stato membro in cui si trova il minore.

Or. en

Emendamento 1462
Nicolaus Fest, Jaak Madison, Bernhard Zimniok, Gunnar Beck, Tom Vandendriessche, Peter Kofod, Roman Haider, Georg Mayer, Harald Vilimsky, Laura Huhtasaari, Philippe Olivier

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 4 – lettera e

Testo della Commissione	*Emendamento*
(e) se il richiedente è un minore non accompagnato, le informazioni fornite dal rappresentante nello Stato membro in cui si	*(Non concerne la versione italiana)*

trova il minore non accompagnato.

Or. en

Emendamento 1463
Damien Carême

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 4 – lettera e

Testo della Commissione	*Emendamento*
(e) se il richiedente è un minore non accompagnato, le informazioni fornite dal ***rappresentante*** nello Stato membro in cui si trova il minore non accompagnato.	(e) se il richiedente è un minore non accompagnato, le informazioni fornite dal ***tutore*** nello Stato membro in cui si trova il minore non accompagnato.

Or. en

Emendamento 1464
Fabienne Keller, Hilde Vautmans, Olivier Chastel, Michal Šimečka, Jan-Christoph Oetjen, Malik Azmani, Sophia in 't Veld, Karen Melchior

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 4 – lettera e

Testo della Commissione	*Emendamento*
(e) se il richiedente è un minore non accompagnato, le informazioni fornite dal ***rappresentante*** nello Stato membro in cui si trova il minore non accompagnato.	(e) se il richiedente è un minore non accompagnato, le informazioni fornite dal ***tutore*** nello Stato membro in cui si trova il minore non accompagnato.

Or. en

Emendamento 1465
Fabienne Keller, Hilde Vautmans, Olivier Chastel, Jan-Christoph Oetjen, Malik Azmani, Sophia in 't Veld, Karen Melchior

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 4 – lettera e bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(e bis) la garanzia di un trasferimento a un tutore designato nello Stato membro ricevente in caso di trasferimento;

Or. en

Emendamento 1466
Nicolaus Fest, Jaak Madison, Bernhard Zimniok, Gunnar Beck, Tom Vandendriessche, Peter Kofod, Roman Haider, Georg Mayer, Harald Vilimsky, Laura Huhtasaari, Philippe Olivier

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
5. Prima di trasferire un minore non accompagnato nello Stato membro competente o, se del caso, nello Stato membro di ricollocazione, lo Stato membro che provvede al trasferimento si accerta che lo Stato membro competente o lo Stato membro di ricollocazione adotti immediatamente le misure di cui agli articoli da 14 a 23 della direttiva XXX/XXX/UE [direttiva sulle condizioni di accoglienza] e all'articolo 22 del regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento sulla procedura di asilo]. Qualsiasi decisione di trasferimento di un minore non accompagnato è preceduta da una valutazione del suo interesse superiore. La valutazione si basa sui fattori elencati al paragrafo 4 e le relative conclusioni sono chiaramente riportate nella decisione di trasferimento. La valutazione è eseguita prontamente da personale che possiede le qualifiche e le competenze necessarie ad assicurare che sia tenuto in considerazione l'interesse superiore del minore.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 1467
Pietro Bartolo, Sylvie Guillaume, Juan Fernando López Aguilar, Bettina Vollath, Javier Moreno Sánchez, Domènec Ruiz Devesa, Giuliano Pisapia, Elena Yoncheva, Thijs Reuten, Franco Roberti, Cyrus Engerer, Caterina Chinnici

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
5. Prima di trasferire un minore ***non accompagnato*** nello Stato membro competente o, se del caso, nello Stato membro di ricollocazione, lo Stato membro che provvede al trasferimento ***si accerta*** che lo Stato membro competente o lo Stato membro di ricollocazione adotti immediatamente le misure di cui agli articoli da 14 a 23 della direttiva XXX/XXX/UE [direttiva sulle condizioni di accoglienza] e all'articolo 22 del regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento sulla procedura di asilo]. Qualsiasi decisione di trasferimento di un minore ***non accompagnato*** è preceduta da una valutazione del suo interesse superiore. La valutazione si basa sui fattori elencati al paragrafo 4 e le relative conclusioni sono chiaramente riportate nella decisione di trasferimento. La valutazione è eseguita prontamente da personale che possiede le qualifiche e le competenze necessarie ad assicurare che sia tenuto in considerazione l'interesse superiore del minore.	5. Prima di trasferire un minore nello Stato membro competente o, se del caso, nello Stato membro di ricollocazione, lo Stato membro che provvede al trasferimento ***ottiene garanzie valutate per il singolo caso*** che lo Stato membro competente o lo Stato membro di ricollocazione adotti immediatamente le misure di cui agli articoli da 14 a 23 della direttiva XXX/XXX/UE [direttiva sulle condizioni di accoglienza] e all'articolo 22 del regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento sulla procedura di asilo]. Qualsiasi decisione di trasferimento ***o meno*** di un minore è preceduta da una valutazione ***individuale e multidisciplinare*** del suo interesse superiore. La valutazione si basa sui fattori elencati al paragrafo 4 e le relative conclusioni sono chiaramente riportate nella decisione di trasferimento. La valutazione è eseguita prontamente da personale ***multidisciplinare*** che possiede le qualifiche e le competenze necessarie ad assicurare che sia tenuto in considerazione l'interesse superiore del minore. ***La valutazione multidisciplinare coinvolge personale competente con esperienza nel campo della tutela dei minori e della psicologia e dello sviluppo infantili e comprende anche, quanto meno, il tutore e il consulente legale del minore.*** ***Prima del trasferimento di un minore, lo Stato membro ricevente nomina un tutore non appena possibile, e in ogni caso entro cinque giorni lavorativi dalla conferma della decisione di trasferimento. Le autorità competenti comunicano le informazioni riguardanti il tutore designato dallo Stato membro ricevente al***

tutore esistente, insieme alle disposizioni relative al trasferimento.

Or. en

Emendamento 1468
Charlie Weimers, Laura Huhtasaari, Peter Kofod

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
5. Prima di trasferire un minore non accompagnato ***nello*** Stato ***membro competente o, se del caso, nello Stato membro di ricollocazione***, lo Stato membro ***che provvede al trasferimento*** si accerta che ***lo*** Stato membro ***competente o lo Stato membro di ricollocazione adotti immediatamente le misure di cui agli articoli da 14 a 23 della direttiva XXX/XXX/UE [direttiva sulle condizioni*** di accoglienza***] e all'articolo 22 del regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento sulla procedura di asilo]***. ***Qualsiasi decisione di trasferimento di un minore non accompagnato è preceduta da una valutazione del suo interesse superiore. La valutazione si basa sui fattori elencati al paragrafo 4 e le relative conclusioni sono chiaramente riportate nella decisione di trasferimento***. La valutazione è eseguita prontamente da personale che possiede le qualifiche e le competenze necessarie ad assicurare che sia tenuto in considerazione l'interesse superiore ***del minore***.	5. Prima di trasferire un minore non accompagnato ***in uno*** Stato ***terzo partner per il trattamento e l'eventuale agevolazione della protezione internazionale***, lo Stato membro si accerta che ***il singolo non rappresenti alcun rischio per i cittadini dello*** Stato membro ***finché non sia stato trasferito in un centro*** di accoglienza ***di un paese terzo***. La valutazione è eseguita prontamente da personale che possiede le qualifiche e le competenze necessarie ad assicurare che sia tenuto in considerazione l'interesse superiore ***dei cittadini***.

Or. en

Emendamento 1469
Cornelia Ernst, Konstantinos Arvanitis, Sira Rego, Pernando Barrena Arza, Malin Björk, Miguel Urbán Crespo, Anne-Sophie Pelletier

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
5. Prima di trasferire un minore ***non accompagnato*** nello Stato membro competente o, se del caso, nello Stato membro di ricollocazione, lo Stato membro che provvede al trasferimento ***si accerta*** che lo Stato membro competente o lo Stato membro di ricollocazione adotti immediatamente le misure di cui agli articoli da 14 a 23 della direttiva XXX/XXX/UE [direttiva sulle condizioni di accoglienza] e all'articolo 22 del regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento sulla procedura di asilo]. Qualsiasi decisione di trasferimento di un minore ***non accompagnato*** è preceduta da una valutazione del suo interesse superiore. La valutazione si basa sui fattori elencati al paragrafo 4 e le ***relative*** conclusioni sono chiaramente riportate nella decisione di trasferimento. La valutazione ***è eseguita prontamente da*** personale ***che possiede le qualifiche e le competenze necessarie ad assicurare che sia tenuto in considerazione l'interesse superiore*** del minore.	5. Prima di trasferire un minore nello Stato membro competente o, se del caso, nello Stato membro di ricollocazione, lo Stato membro che provvede al trasferimento ***ottiene garanzie individuali per assicurarsi*** che lo Stato membro competente o lo Stato membro di ricollocazione adotti immediatamente le misure di cui agli articoli da 14 a 23 della direttiva XXX/XXX/UE [direttiva sulle condizioni di accoglienza] e all'articolo 22 del regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento sulla procedura di asilo]. Qualsiasi decisione di trasferimento ***o meno*** di un minore è preceduta da una valutazione del suo interesse superiore. La valutazione si basa sui fattori elencati al paragrafo 4 e le conclusioni ***della valutazione su ciascuno dei fattori*** sono chiaramente riportate nella decisione di trasferimento. La valutazione ***multidisciplinare coinvolge*** personale ***competente nell'ambito dei diritti, della psicologia e dello sviluppo dei minori e coinvolge, come minimo, il tutore e l'avvocato o il consulente legale*** del minore.

Or. en

Emendamento 1470
Nicola Procaccini

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
5. Prima di trasferire un minore non accompagnato nello Stato membro competente ***o, se del caso, nello Stato membro di ricollocazione***, lo Stato	5. Prima di trasferire un minore non accompagnato nello Stato membro competente, lo Stato membro che provvede al trasferimento si accerta che lo Stato

membro che provvede al trasferimento si accerta che lo Stato membro competente ***o lo Stato membro di ricollocazione*** adotti immediatamente le misure di cui agli articoli da 14 a 23 della direttiva XXX/XXX/UE [direttiva sulle condizioni di accoglienza] e all'articolo 22 del regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento sulla procedura di asilo]. Qualsiasi decisione di trasferimento di un minore non accompagnato è preceduta da una valutazione del suo interesse superiore. La valutazione si basa sui fattori elencati al paragrafo 4 e le relative conclusioni sono chiaramente riportate nella decisione di trasferimento. La valutazione è eseguita prontamente da personale che possiede le qualifiche e le competenze necessarie ad assicurare che sia tenuto in considerazione l'interesse superiore del minore.

membro competente adotti immediatamente le misure di cui agli articoli da 14 a 23 della direttiva XXX/XXX/UE [direttiva sulle condizioni di accoglienza] e all'articolo 22 del regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento sulla procedura di asilo]. Qualsiasi decisione di trasferimento di un minore non accompagnato è preceduta da una valutazione del suo interesse superiore. La valutazione si basa sui fattori elencati al paragrafo 4 e le relative conclusioni sono chiaramente riportate nella decisione di trasferimento. La valutazione è eseguita prontamente da personale che possiede le qualifiche e le competenze necessarie ad assicurare che sia tenuto in considerazione l'interesse superiore del minore.

Or. en

Emendamento 1471
Nadine Morano

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
5. Prima di trasferire un minore non accompagnato nello Stato membro competente o, se del caso, nello Stato membro di ricollocazione, lo Stato membro che provvede al trasferimento si accerta che lo Stato membro competente o lo Stato membro di ricollocazione adotti immediatamente le misure di cui agli articoli da 14 a 23 della direttiva XXX/XXX/UE [direttiva sulle condizioni di accoglienza] e all'articolo 22 del regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento sulla procedura di asilo]. Qualsiasi decisione di trasferimento di un minore non accompagnato è preceduta da una valutazione del suo interesse superiore.	5. Prima di trasferire un minore non accompagnato nello Stato membro competente o, se del caso, nello Stato membro di ricollocazione, lo Stato membro che provvede al trasferimento si accerta che lo Stato membro competente o lo Stato membro di ricollocazione adotti immediatamente le misure di cui agli articoli da 14 a 23 della direttiva XXX/XXX/UE [direttiva sulle condizioni di accoglienza] e all'articolo 22 del regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento sulla procedura di asilo]. Qualsiasi decisione di trasferimento di un minore non accompagnato è preceduta da una valutazione del suo interesse superiore.

La valutazione si basa sui fattori elencati al paragrafo 4 e le relative conclusioni sono chiaramente riportate nella decisione di trasferimento. La valutazione è eseguita prontamente da personale che possiede le qualifiche e le competenze necessarie ad assicurare che sia tenuto in considerazione l'interesse superiore del minore.	Le relative conclusioni sono chiaramente riportate nella decisione di trasferimento. La valutazione è eseguita prontamente da personale che possiede le qualifiche e le competenze necessarie ad assicurare che sia tenuto in considerazione l'interesse superiore del minore.

Or. fr

Emendamento 1472
Fabienne Keller, Hilde Vautmans, Olivier Chastel, Jan-Christoph Oetjen, Malik Azmani, Sophia in 't Veld, Karen Melchior

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
5. Prima di trasferire un minore non accompagnato nello Stato membro competente o, se del caso, nello Stato membro di ricollocazione, lo Stato membro che provvede al trasferimento si accerta che lo Stato membro competente o lo Stato membro di ricollocazione adotti immediatamente le misure di cui agli articoli da 14 a 23 della direttiva XXX/XXX/UE [direttiva sulle condizioni di accoglienza] e all'articolo 22 del regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento sulla procedura di asilo]. Qualsiasi decisione di trasferimento di un minore non accompagnato è preceduta da una valutazione del suo interesse superiore. La valutazione si basa sui fattori elencati al paragrafo 4 e le relative conclusioni sono chiaramente riportate nella decisione di trasferimento. La valutazione è eseguita prontamente da personale che possiede le qualifiche e le competenze necessarie ad assicurare che sia tenuto in considerazione l'interesse superiore del minore.	5. Prima di trasferire un minore non accompagnato nello Stato membro competente o, se del caso, nello Stato membro di ricollocazione, lo Stato membro che provvede al trasferimento si accerta che lo Stato membro competente o lo Stato membro di ricollocazione adotti immediatamente le misure di cui agli articoli da 14 a 23 della direttiva XXX/XXX/UE [direttiva sulle condizioni di accoglienza] e all'articolo 22 del regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento sulla procedura di asilo] ***e nomini un tutore***. Qualsiasi decisione di trasferimento di un minore non accompagnato è preceduta da una valutazione del suo interesse superiore. La valutazione si basa sui fattori elencati al paragrafo 4 e le relative conclusioni sono chiaramente riportate nella decisione di trasferimento. La valutazione è eseguita prontamente da personale che possiede le qualifiche e le competenze necessarie ad assicurare che sia tenuto in considerazione l'interesse superiore del minore.

Or. en

Emendamento 1473
Damien Carême

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
5. Prima di trasferire un minore ***non accompagnato*** nello Stato membro competente o, se del caso, nello Stato membro di ricollocazione, lo Stato membro che provvede al trasferimento ***si accerta*** che lo Stato membro competente o lo Stato membro di ricollocazione adotti immediatamente le misure di cui agli articoli da 14 a 23 della direttiva XXX/XXX/UE [direttiva sulle condizioni di accoglienza] e all'articolo 22 del regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento sulla procedura di asilo]. Qualsiasi decisione di trasferimento di un minore ***non accompagnato*** è preceduta da una valutazione del suo interesse superiore. La valutazione si basa sui fattori elencati al paragrafo 4 e le relative conclusioni sono chiaramente riportate nella decisione di trasferimento. La valutazione è eseguita prontamente da personale che possiede le qualifiche e le competenze necessarie ad assicurare che sia tenuto in considerazione l'interesse superiore del minore.	5. Prima di trasferire un minore nello Stato membro competente o, se del caso, nello Stato membro di ricollocazione, lo Stato membro che provvede al trasferimento ***ottiene garanzie personalizzate per assicurarsi*** che lo Stato membro competente o lo Stato membro di ricollocazione adotti immediatamente le misure di cui agli articoli da 14 a 23 della direttiva XXX/XXX/UE [direttiva sulle condizioni di accoglienza] e all'articolo 22 del regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento sulla procedura di asilo]. Qualsiasi decisione di trasferimento di un minore è preceduta da una valutazione ***individuale*** del suo interesse superiore. La valutazione si basa sui fattori elencati al paragrafo 4 e le relative conclusioni sono chiaramente riportate nella decisione di trasferimento. La valutazione è eseguita prontamente da personale che possiede le qualifiche e le competenze necessarie ad assicurare che sia tenuto in considerazione l'interesse superiore del minore.

Or. en

Emendamento 1474
Maria Walsh, Deirdre Clune, Seán Kelly, Frances Fitzgerald, Colm Markey

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
5. Prima di trasferire un minore non accompagnato nello Stato membro	5. Prima di trasferire un minore non accompagnato nello Stato membro

competente o, se del caso, nello Stato membro di ricollocazione, lo Stato membro che provvede al trasferimento ***si accerta*** che lo Stato membro competente o lo Stato membro di ricollocazione adotti immediatamente le misure di cui agli articoli da 14 a 23 della direttiva XXX/XXX/UE [direttiva sulle condizioni di accoglienza] e all'articolo 22 del regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento sulla procedura di asilo]. Qualsiasi decisione di trasferimento di un minore non accompagnato è preceduta da una valutazione del suo interesse superiore. La valutazione si basa sui fattori elencati al paragrafo 4 e le relative conclusioni sono chiaramente riportate nella decisione di trasferimento. La valutazione è eseguita prontamente da personale che possiede le qualifiche e le competenze necessarie ad assicurare che sia tenuto in considerazione l'interesse superiore del minore.

competente o, se del caso, nello Stato membro di ricollocazione, lo Stato membro che provvede al trasferimento ***garantisce*** che lo Stato membro competente o lo Stato membro di ricollocazione adotti immediatamente le misure di cui agli articoli da 14 a 23 della direttiva XXX/XXX/UE [direttiva sulle condizioni di accoglienza] e all'articolo 22 del regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento sulla procedura di asilo]. Qualsiasi decisione di trasferimento di un minore non accompagnato è preceduta da una valutazione del suo interesse superiore. La valutazione si basa sui fattori elencati al paragrafo 4 e le relative conclusioni sono chiaramente riportate nella decisione di trasferimento. La valutazione è eseguita prontamente da personale che possiede le qualifiche e le competenze necessarie ad assicurare che sia tenuto in considerazione l'interesse superiore del minore.

Or. en

Emendamento 1475
Caterina Chinnici, Javier Moreno Sánchez

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
5. Prima di trasferire un minore ***non accompagnato*** nello Stato membro competente o, se del caso, nello Stato membro di ricollocazione, lo Stato membro che provvede al trasferimento si accerta che lo Stato membro competente o lo Stato membro di ricollocazione adotti immediatamente le misure di cui agli articoli da 14 a 23 della direttiva XXX/XXX/UE [direttiva sulle condizioni di accoglienza] e all'articolo 22 del regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento sulla procedura di asilo]. Qualsiasi decisione di trasferimento di un	5. Prima di trasferire un minore nello Stato membro competente o, se del caso, nello Stato membro di ricollocazione, lo Stato membro che provvede al trasferimento si accerta che lo Stato membro competente o lo Stato membro di ricollocazione adotti immediatamente le misure di cui agli articoli da 14 a 23 della direttiva XXX/XXX/UE [direttiva sulle condizioni di accoglienza] e all'articolo 22 del regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento sulla procedura di asilo]. Qualsiasi decisione di trasferimento di un minore è preceduta da una valutazione

minore ***non accompagnato*** è preceduta da una valutazione del suo interesse superiore. La valutazione si basa sui fattori elencati al paragrafo 4 e le relative conclusioni sono chiaramente riportate nella decisione di trasferimento. La valutazione è eseguita prontamente da personale che possiede le qualifiche e le competenze necessarie ad assicurare che sia tenuto in considerazione l'interesse superiore del minore.	***individuale*** del suo interesse superiore. La valutazione si basa sui fattori elencati al paragrafo 4 e le relative conclusioni sono chiaramente riportate nella decisione di trasferimento. La valutazione è eseguita prontamente da personale che possiede le qualifiche e le competenze necessarie ad assicurare che sia tenuto in considerazione l'interesse superiore del minore.

Or. en

Emendamento 1476
Nicolaus Fest, Jaak Madison, Bernhard Zimniok, Gunnar Beck, Tom Vandendriessche, Peter Kofod, Roman Haider, Georg Mayer, Harald Vilimsky, Laura Huhtasaari, Philippe Olivier

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 6 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
6. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 15, lo Stato membro in cui è stata registrata la domanda di protezione internazionale del minore non accompagnato adotta il prima possibile opportune disposizioni per identificare i familiari o i parenti del minore non accompagnato nel territorio degli Stati membri, sempre tutelando l'interesse superiore del minore.	*(Non concerne la versione italiana)*

Or. en

Emendamento 1477
Damien Carême

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 6 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
6. Ai fini dell'applicazione	6. Ai fini dell'applicazione

dell'articolo 15, lo Stato membro in cui è stata registrata ***la*** domanda di protezione internazionale del minore non accompagnato adotta il prima possibile opportune disposizioni per identificare i familiari o i parenti del minore non accompagnato nel territorio degli Stati membri, sempre tutelando l'interesse superiore del minore.	dell'articolo 15, lo Stato membro in cui è stata registrata ***una*** domanda di protezione internazionale del minore non accompagnato adotta il prima possibile opportune disposizioni per identificare i familiari o i parenti del minore non accompagnato nel territorio degli Stati membri, sempre tutelando l'interesse superiore del minore.

Or. en

Emendamento 1478
Cornelia Ernst, Konstantinos Arvanitis, Sira Rego, Pernando Barrena Arza, Malin Björk, Miguel Urbán Crespo, Anne-Sophie Pelletier

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 6 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
6. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 15, lo Stato membro in cui è stata registrata la domanda di protezione internazionale del minore ***non accompagnato*** adotta il prima possibile opportune disposizioni per identificare i familiari o i parenti del minore ***non accompagnato*** nel territorio degli Stati membri, sempre tutelando l'interesse superiore del minore.	6. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 15, lo Stato membro in cui è stata registrata la domanda di protezione internazionale del minore adotta il prima possibile opportune disposizioni per identificare i familiari o i parenti del minore nel territorio degli Stati membri, sempre tutelando l'interesse superiore del minore.

Or. en

Emendamento 1479
Fabienne Keller, Hilde Vautmans, Olivier Chastel, Michal Šimečka, Jan-Christoph Oetjen, Malik Azmani, Sophia in 't Veld, Karen Melchior

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 6 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
6. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 15, lo Stato membro in cui è	6. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 15, lo Stato membro in cui è

stata registrata la domanda di protezione internazionale del minore non accompagnato adotta ***il prima possibile*** opportune disposizioni per identificare i familiari o i parenti del minore non accompagnato nel territorio degli Stati membri, sempre tutelando l'interesse superiore del minore.	stata registrata la domanda di protezione internazionale del minore non accompagnato adotta ***immediatamente*** opportune disposizioni per identificare i familiari o i parenti del minore non accompagnato nel territorio degli Stati membri, sempre tutelando l'interesse superiore del minore.

Or. en

Emendamento 1480
Pietro Bartolo, Sylvie Guillaume, Juan Fernando López Aguilar, Bettina Vollath, Javier Moreno Sánchez, Domènec Ruiz Devesa, Giuliano Pisapia, Elena Yoncheva, Thijs Reuten, Franco Roberti, Cyrus Engerer, Caterina Chinnici

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 6 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
A tal fine detto Stato membro può chiedere l'assistenza di organizzazioni internazionali o altre organizzazioni pertinenti e può agevolare l'accesso del minore ai servizi di localizzazione delle persone presso dette organizzazioni.	A tal fine detto Stato membro può chiedere l'assistenza di organizzazioni internazionali o altre organizzazioni pertinenti e può agevolare l'accesso del minore ai servizi di localizzazione delle persone presso dette organizzazioni***, non appena sia manifestata la volontà di chiedere la protezione internazionale, sempre tutelandone l'interesse superiore***. ***Nei casi in cui sussistano rischi per la vita o l'integrità del minore o dei suoi parenti stretti, in particolare se questi sono rimasti nel paese di origine, occorre provvedere con particolare attenzione a che la raccolta, il trattamento e la diffusione delle informazioni relative a queste persone siano effettuate in via confidenziale, in modo da non pregiudicarne la sicurezza.***

Or. en

Emendamento 1481

Damien Carême

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 6 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
A tal fine detto Stato membro può chiedere l'assistenza di organizzazioni internazionali o altre organizzazioni pertinenti e può agevolare l'accesso del minore ai servizi di localizzazione delle persone presso dette organizzazioni.	A tal fine detto Stato membro può chiedere l'assistenza di organizzazioni internazionali o altre organizzazioni pertinenti e può agevolare l'accesso del minore ai servizi di localizzazione delle persone presso dette organizzazioni***, non appena sia manifestata la volontà di chiedere la protezione internazionale, sempre tutelandone l'interesse superiore**. ***Nei casi in cui sussistano rischi per la vita o l'integrità del minore o dei suoi parenti stretti, in particolare se questi sono rimasti nel paese di origine, occorre provvedere con particolare attenzione a che la raccolta, il trattamento e la diffusione delle informazioni relative a queste persone siano effettuate in via confidenziale, in modo da non pregiudicarne la sicurezza.***

Or. en

Emendamento 1482
Caterina Chinnici, Javier Moreno Sánchez

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 6 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
A tal fine detto Stato membro può chiedere l'assistenza di organizzazioni internazionali o altre organizzazioni pertinenti e può agevolare l'accesso del minore ai servizi di localizzazione delle persone presso dette organizzazioni.	A tal fine detto Stato membro può chiedere l'assistenza di organizzazioni internazionali o altre organizzazioni pertinenti e può agevolare l'accesso del minore ai servizi di localizzazione delle persone presso dette organizzazioni***, non appena sia manifestata la volontà di chiedere la protezione internazionale, sempre tutelandone l'interesse superiore**. ***Nei casi in cui sussistano rischi per la vita o***

l'integrità del minore o dei suoi parenti stretti, in particolare se questi sono rimasti nel paese di origine, occorre provvedere con particolare attenzione a che la raccolta, il trattamento e la diffusione delle informazioni relative a queste persone siano effettuate in via confidenziale, in modo da non pregiudicarne la sicurezza.

Or. en

Emendamento 1483
Cornelia Ernst, Konstantinos Arvanitis, Sira Rego, Pernando Barrena Arza, Malin Björk, Miguel Urbán Crespo, Anne-Sophie Pelletier

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 6 – comma 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
Il personale delle autorità competenti di cui all'articolo 41 che tratta domande relative a minori non accompagnati ha ricevuto e continua a ricevere una specifica formazione in merito alle particolari esigenze dei minori.	Il personale delle autorità competenti di cui all'articolo 41 che tratta domande relative a minori non accompagnati ha ricevuto e continua a ricevere una specifica formazione in merito alle particolari esigenze dei minori***, compresa la formazione nell'ambito dei diritti, della psicologia e dello sviluppo dei minori. Tale formazione include altresì moduli sulla valutazione dei rischi per fornire un'assistenza e una tutela mirate alle esigenze individuali del minore, riservando una particolare attenzione all'identificazione precoce delle vittime di tratta degli esseri umani e di abusi, nonché alla formazione sulle buone pratiche per impedire le sparizioni.***

Or. en

Emendamento 1484
Pietro Bartolo, Sylvie Guillaume, Juan Fernando López Aguilar, Bettina Vollath, Javier Moreno Sánchez, Domènec Ruiz Devesa, Giuliano Pisapia, Elena Yoncheva, Thijs Reuten, Franco Roberti, Cyrus Engerer, Caterina Chinnici

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 6 – comma 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
Il personale delle autorità competenti di cui all'articolo 41 che tratta domande relative a minori ***non accompagnati*** ha ricevuto e continua a ricevere una specifica formazione in merito alle particolari esigenze dei minori.	Il personale delle autorità competenti di cui all'articolo 41 che tratta domande relative a minori ha ricevuto e continua a ricevere una specifica formazione in merito alle particolari esigenze dei minori***, compresa la formazione nell'ambito dei diritti, della psicologia e dello sviluppo dei minori***. ***Tale formazione include altresì moduli sulla valutazione dei rischi per fornire un'assistenza e una tutela mirate alle esigenze individuali del minore, riservando una particolare attenzione all'identificazione precoce delle vittime di tratta degli esseri umani e di abusi, nonché alla formazione sulle buone pratiche per impedire le sparizioni.***

Or. en

Emendamento 1485
Fabienne Keller, Hilde Vautmans, Olivier Chastel, Michal Šimečka, Jan-Christoph Oetjen, Malik Azmani, Sophia in 't Veld, Karen Melchior

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 6 – comma 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
Il personale delle autorità competenti di cui all'articolo 41 che tratta domande relative a minori non accompagnati ha ricevuto e continua a ricevere una specifica formazione in merito alle particolari esigenze dei minori.	Il personale delle autorità competenti di cui all'articolo 41 che tratta domande relative a minori non accompagnati ha ricevuto e continua a ricevere una specifica formazione in merito alle particolari esigenze dei minori ***e all'individuazione delle vulnerabilità o dei traumi***.

Or. en

Emendamento 1486

Caterina Chinnici, Javier Moreno Sánchez

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 6 – comma 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
Il personale delle autorità competenti di cui all'articolo 41 che tratta domande relative a minori ***non accompagnati*** ha ricevuto e continua a ricevere una specifica formazione in merito alle particolari esigenze dei minori.	Il personale delle autorità competenti di cui all'articolo 41 che tratta domande relative a minori ha ricevuto e continua a ricevere una specifica formazione in merito alle particolari esigenze dei minori.

Or. en

Emendamento 1487
Damien Carême

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 6 – comma 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
Il personale delle autorità competenti di cui all'articolo 41 che tratta domande relative a minori ***non accompagnati*** ha ricevuto e continua a ricevere una specifica formazione in merito alle particolari esigenze dei minori.	Il personale delle autorità competenti di cui all'articolo 41 che tratta domande relative a minori ha ricevuto e continua a ricevere una specifica formazione in merito alle particolari esigenze dei minori.

Or. en

Emendamento 1488
Damien Carême

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 7

Testo della Commissione	*Emendamento*
7. Al fine di facilitare l'adozione di misure idonee ad identificare i familiari o parenti del minore non accompagnato che soggiornano nel territorio di un altro Stato	7. Al fine di facilitare l'adozione di misure idonee ad identificare i familiari o parenti del minore non accompagnato che soggiornano nel territorio di un altro Stato

membro ai sensi del paragrafo 6, ***la*** Commissione ***adotta*** atti di esecuzione, ***compreso*** un modulo uniforme per lo scambio di informazioni pertinenti tra Stati membri. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 67, paragrafo 2.	membro ai sensi del paragrafo 6, ***alla*** Commissione ***è conferito il potere di adottare atti delegati in conformità dell'articolo 68 che determinano:***
	(a) l'identificazione dei familiari o dei parenti;
	(b) i criteri per accertare l'esistenza di legami familiari comprovati.
	La Commissione stabilisce, mediante atti di esecuzione, un modulo uniforme per lo scambio di informazioni pertinenti tra Stati membri. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 67, paragrafo 2.

Or. en

Emendamento 1489
Cornelia Ernst, Konstantinos Arvanitis, Sira Rego, Pernando Barrena Arza, Malin Björk, Miguel Urbán Crespo, Anne-Sophie Pelletier

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 7

Testo della Commissione	*Emendamento*
7. Al fine di facilitare l'adozione di misure idonee ad identificare i familiari o parenti del minore non accompagnato che soggiornano nel territorio di un altro Stato membro ai sensi del paragrafo 6, la Commissione adotta atti di esecuzione***,*** ***compreso*** un modulo uniforme per lo scambio di informazioni pertinenti tra Stati membri. ***Tali atti*** di esecuzione ***sono adottati*** secondo la procedura di esame di cui all'articolo 67, paragrafo 2.	7. Al fine di facilitare l'adozione di misure idonee ad identificare i familiari o parenti del minore non accompagnato che soggiornano nel territorio di un altro Stato membro ai sensi del paragrafo 6, la Commissione adotta atti ***delegati che determinano:***
	(a) l'identificazione dei familiari o dei parenti;
	(b) i criteri per accertare l'esistenza di legami familiari comprovati.

	La Commissione adotta un atto di esecuzione ***che stabilisce*** un modulo uniforme per lo scambio di informazioni pertinenti tra Stati membri. ***Tale atto*** di esecuzione ***è adottato*** secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 67, paragrafo 2.

Or. en

Emendamento 1490
Nicolaus Fest, Jaak Madison, Bernhard Zimniok, Gunnar Beck, Tom Vandendriessche, Peter Kofod, Roman Haider, Georg Mayer, Harald Vilimsky, Laura Huhtasaari, Philippe Olivier

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 7

Testo della Commissione	*Emendamento*
7. Al fine di facilitare l'adozione di misure idonee ad identificare i familiari o parenti del minore non accompagnato che soggiornano nel territorio di un altro Stato membro ai sensi del paragrafo 6, la Commissione adotta atti di esecuzione, compreso un modulo uniforme per lo scambio di informazioni pertinenti tra Stati membri. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 67, paragrafo 2.	*(Non concerne la versione italiana)*

Or. en

Emendamento 1491
Pietro Bartolo, Sylvie Guillaume, Juan Fernando López Aguilar, Bettina Vollath, Javier Moreno Sánchez, Domènec Ruiz Devesa, Giuliano Pisapia, Elena Yoncheva, Thijs Reuten, Franco Roberti, Cyrus Engerer, Caterina Chinnici

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 7

Testo della Commissione	*Emendamento*
7. Al fine di facilitare l'adozione di misure idonee ad identificare i familiari o	7. Al fine di facilitare l'adozione di misure idonee ad identificare i familiari o

parenti del minore ***non accompagnato*** che soggiornano nel territorio di un altro Stato membro ai sensi del paragrafo 6, la Commissione adotta atti di esecuzione, compreso un modulo uniforme per lo scambio di informazioni pertinenti tra Stati membri. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 67, paragrafo 2.	parenti del minore che soggiornano nel territorio di un altro Stato membro ai sensi del paragrafo 6, la Commissione adotta atti di esecuzione, compreso un modulo uniforme per lo scambio di informazioni pertinenti tra Stati membri. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 67, paragrafo 2.

Or. en

Emendamento 1492
Pietro Bartolo, Sylvie Guillaume, Juan Fernando López Aguilar, Bettina Vollath, Javier Moreno Sánchez, Domènec Ruiz Devesa, Giuliano Pisapia, Elena Yoncheva, Thijs Reuten, Birgit Sippel, Franco Roberti, Cyrus Engerer, Caterina Chinnici

Proposta di regolamento
Articolo 13 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 13 bis
	Coordinatore dell'UE per la ricollocazione
	1. Al fine di sostenere la ricollocazione obbligatoria stabilita dal presente regolamento, la Commissione nomina un coordinatore dell'UE per la ricollocazione, che fungerà da punto di contatto, al fine di coordinare le attività di ricollocazione dagli Stati membri beneficiari verso gli Stati membri contributori che adempiono agli obblighi di cui agli articoli 14, 45 e 51.
	2. Il coordinatore dell'UE per la ricollocazione:
	(a) coordina e sostiene la comunicazione tra gli Stati membri interessati;
	(b) mantiene un quadro generale delle persone ammissibili alla ricollocazione e da seguito alle ricollocazioni in corso e ai contributi degli Stati membri interessati;
	(c) organizza, a intervalli regolari,

riunioni tra le autorità dello Stato membro beneficiario e degli Stati membri contributori per stabilire le esigenze, anche a livello operativo, al fine di consentire l'interazione e la cooperazione migliori tra gli Stati membri, nell'interesse delle persone ammissibili alla ricollocazione e dell'efficienza del meccanismo di ricollocazione obbligatorio;

(d) promuove le migliori pratiche nel settore della ricollocazione.

Or. en

Emendamento 1493
Fabienne Keller, Hilde Vautmans, Olivier Chastel, Jan-Christoph Oetjen, Malik Azmani, Sophia in 't Veld, Karen Melchior

Proposta di regolamento
Articolo 13 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 13 bis
	Costi dell'accoglienza
	1. I costi dell'accoglienza di un richiedente sostenuti dallo Stato membro che ha avviato la procedura di determinazione dal momento in cui la domanda di protezione internazionale viene registrata fino al trasferimento del richiedente nello Stato membro competente, o fino al momento in cui lo Stato membro che ha avviato la procedura di determinazione assume la responsabilità del richiedente, sono rimborsati mediante il bilancio generale dell'Unione europea secondo quanto previsto all'articolo 11, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/1147 [Fondo Asilo, migrazione e integrazione].
	2. Ai fini del paragrafo 1, gli Stati membri rispettano la direttiva XXX/XXX [direttiva sulle condizioni di accoglienza].

Or. en

Emendamento 1494
Pietro Bartolo, Sylvie Guillaume, Juan Fernando López Aguilar, Bettina Vollath, Javier Moreno Sánchez, Domènec Ruiz Devesa, Giuliano Pisapia, Elena Yoncheva, Thijs Reuten, Birgit Sippel, Franco Roberti, Cyrus Engerer, Caterina Chinnici

Proposta di regolamento
Articolo 14 – titolo

Testo della Commissione	*Emendamento*
Gerarchia dei criteri	Gerarchia dei criteri ***all'arrivo e allo sbarco, anche a seguito di operazioni di ricerca e soccorso***

Or. en

Emendamento 1495
Cornelia Ernst, Konstantinos Arvanitis, Sira Rego, Pernando Barrena Arza, Malin Björk, Miguel Urbán Crespo, Anne-Sophie Pelletier

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. I criteri per la determinazione dello Stato membro competente si applicano nell'ordine nel quale sono definiti dal presente capo.	1. I criteri per la determinazione dello Stato membro competente si applicano nell'ordine nel quale sono definiti dal presente capo ***II***.

Or. en

Emendamento 1496
Nicolaus Fest, Jaak Madison, Bernhard Zimniok, Gunnar Beck, Tom Vandendriessche, Peter Kofod, Roman Haider, Georg Mayer, Harald Vilimsky, Laura Huhtasaari, Philippe Olivier

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*

2. ***La determinazione dello*** Stato membro ***competente in applicazione dei criteri definiti dal presente capo avviene sulla base della situazione esistente al momento in cui la domanda di protezione internazionale è stata registrata per la prima volta in uno*** Stato membro.	2. ***Lo*** Stato membro ***competente è lo*** Stato membro ***di primo ingresso***.

Or. en

Emendamento 1497
Pietro Bartolo, Sylvie Guillaume, Juan Fernando López Aguilar, Bettina Vollath, Javier Moreno Sánchez, Domènec Ruiz Devesa, Giuliano Pisapia, Elena Yoncheva, Thijs Reuten, Franco Roberti, Cyrus Engerer, Caterina Chinnici

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	2 bis. Quando è accertato, sulla base degli elementi di prova o delle prove circostanziali quali descritti nei due elenchi di cui all'articolo 30, paragrafo 4, del presente regolamento, inclusi i dati di cui al regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento Eurodac], che il richiedente ha varcato irregolarmente la frontiera di uno Stato membro, per via terrestre, marittima o aerea, in provenienza da un paese terzo o quando i cittadini di paesi terzi presentano domanda di protezione internazionale presso i valichi di frontiera esterni o nelle zone di transito e non soddisfano le condizioni d'ingresso di cui all'articolo 6 del regolamento (UE) 2016/399, lo Stato membro di primo ingresso applica la procedura di accertamento a norma del regolamento XXX/XXX.

Or. en

Emendamento 1498
Laura Ferrara, Sabrina Pignedoli

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	2 bis. Quando non è possibile determinare lo Stato membro competente in base agli altri criteri di cui al presente capo, la determinazione dello Stato membro competente avviene sulla base del meccanismo automatico di solidarietà di cui alla parte IV, capo I.

Or. it

Emendamento 1499
Fabienne Keller, Hilde Vautmans, Olivier Chastel, Jan-Christoph Oetjen, Malik Azmani

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	2 bis. Gli articoli 20 bis e 20 ter non si applicano se il richiedente è arrivato prima in maniera irregolare in un altro Stato membro.

Or. en

Emendamento 1500
Pietro Bartolo, Sylvie Guillaume, Juan Fernando López Aguilar, Bettina Vollath, Javier Moreno Sánchez, Domènec Ruiz Devesa, Giuliano Pisapia, Elena Yoncheva, Thijs Reuten, Birgit Sippel, Franco Roberti, Cyrus Engerer, Caterina Chinnici

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 2 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	2 ter. Tale Stato membro, assistito dall'Agenzia per l'asilo, predispone, all'arrivo o dopo lo sbarco, anche a

seguito delle operazioni e delle attività di ricerca e soccorso, un colloquio con il richiedente al fine di identificare i suoi legami significativi con uno o più Stati membri, compresi quelli di arrivo. Il richiedente ha il diritto di essere informato e cooperare in linea con l'articolo 11 del presente regolamento.

Or. en

Emendamento 1501
Pietro Bartolo, Sylvie Guillaume, Juan Fernando López Aguilar, Bettina Vollath, Javier Moreno Sánchez, Domènec Ruiz Devesa, Giuliano Pisapia, Elena Yoncheva, Thijs Reuten, Birgit Sippel, Franco Roberti, Cyrus Engerer, Caterina Chinnici

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 2 quater (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	2 quater. L'esame della domanda di protezione internazionale compete allo Stato membro con cui il richiedente ha legami significativi. Se la persona ha legami significativi con più di uno Stato membro, il richiedente può esprimere una preferenza. In caso contrario, lo Stato membro competente sarà determinato tenendo conto del minor numero di domande ricevute in relazione alla quota equa calcolata a norma dell'articolo 54.

Or. en

Emendamento 1502
Pietro Bartolo, Sylvie Guillaume, Juan Fernando López Aguilar, Bettina Vollath, Javier Moreno Sánchez, Domènec Ruiz Devesa, Giuliano Pisapia, Elena Yoncheva, Thijs Reuten, Birgit Sippel, Franco Roberti, Cyrus Engerer, Caterina Chinnici

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 2 quinquies (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*

2 quinquies. Lo Stato membro di ingresso, in cooperazione con l'Agenzia per l'asilo, informa il richiedente della determinazione e delle modalità del trasferimento allo Stato membro competente per l'esame, conformemente all'articolo 32 del presente regolamento.

Or. en

Emendamento 1503
Pietro Bartolo, Sylvie Guillaume, Juan Fernando López Aguilar, Bettina Vollath, Javier Moreno Sánchez, Domènec Ruiz Devesa, Giuliano Pisapia, Elena Yoncheva, Thijs Reuten, Birgit Sippel, Franco Roberti, Cyrus Engerer, Caterina Chinnici

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 2 sexies (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	2 sexies. Se non sono stabiliti legami significativi con uno Stato membro o non si applica alcun criterio elencato al presente capo, si applica la procedura istituita all'articolo 45 del presente regolamento.

Or. en

Emendamento 1504
Nicolaus Fest, Jaak Madison, Bernhard Zimniok, Gunnar Beck, Tom Vandendriessche, Peter Kofod, Roman Haider, Georg Mayer, Harald Vilimsky, Laura Huhtasaari, Philippe Olivier

Proposta di regolamento
Articolo 15

Testo della Commissione	*Emendamento*
[...]	***soppresso***

Or. en

Emendamento 1505
Pietro Bartolo, Sylvie Guillaume, Juan Fernando López Aguilar, Bettina Vollath, Javier Moreno Sánchez, Domènec Ruiz Devesa, Giuliano Pisapia, Elena Yoncheva, Thijs Reuten, Franco Roberti, Cyrus Engerer, Caterina Chinnici

Proposta di regolamento
Articolo 15 – titolo

Testo della Commissione	*Emendamento*
Minori ***non accompagnati***	Minori

Or. en

Emendamento 1506
Pietro Bartolo, Sylvie Guillaume, Juan Fernando López Aguilar, Bettina Vollath, Javier Moreno Sánchez, Domènec Ruiz Devesa, Giuliano Pisapia, Elena Yoncheva, Thijs Reuten, Franco Roberti, Cyrus Engerer, Caterina Chinnici

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo -1 (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	-1. Se un minore è accompagnato da un genitore, da un fratello adulto o da un altro adulto che ha la responsabilità genitoriale del minore, per legge o per prassi dello Stato membro interessato, e un genitore o un altro adulto che ha la responsabilità genitoriale del minore, per legge o per prassi del suddetto Stato membro, si trova legalmente in uno Stato membro, la determinazione dello Stato membro competente si basa sull'obiettivo di dare priorità all'unità familiare, tenendo conto dell'interesse superiore del minore.

Or. en

Emendamento 1507
Abir Al-Sahlani, Fabienne Keller, Yana Toom, Hilde Vautmans, Jan-Christoph Oetjen, Moritz Körner, Sophia in 't Veld

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. È competente lo Stato membro nel quale si trova legalmente un familiare del minore non accompagnato, salvo se si dimostri che ciò è contrario all'interesse superiore del minore. Se il richiedente è un minore coniugato il cui coniuge non è legalmente presente nel territorio degli Stati membri, lo Stato membro competente è lo Stato membro in cui si trova legalmente il padre, la madre o un altro adulto responsabile per il minore, per legge o per prassi di detto Stato membro, o un suo fratello o sorella.	2. È competente lo Stato membro nel quale si trova legalmente un familiare del minore non accompagnato, salvo se si dimostri che ciò è contrario all'interesse superiore del minore. Se il richiedente è un minore coniugato il cui coniuge non è legalmente presente nel territorio degli Stati membri, lo Stato membro competente è lo Stato membro in cui si trova legalmente il padre, la madre o un altro adulto responsabile per il minore, per legge o per prassi di detto Stato membro, o un suo fratello o sorella. ***In uno scenario in cui il richiedente è un minore sposato di età inferiore ai 16 anni, lo Stato membro competente è ancora lo Stato membro in cui si trova legalmente il padre, la madre o un altro adulto diverso dal coniuge responsabile per il minore, per legge o per prassi di detto Stato membro, o un suo fratello o sorella, indipendentemente dal fatto che il coniuge adulto del minore sia o meno legalmente presente in uno Stato membro.***

Or. en

Emendamento 1508
Caterina Chinnici, Javier Moreno Sánchez

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. È competente lo Stato membro nel quale si trova ***legalmente*** un familiare del minore non accompagnato, ***salvo*** se ***si dimostri che*** ciò è ***contrario all'***interesse superiore del minore. ***Se il richiedente è un minore coniugato il cui coniuge non è legalmente presente nel territorio degli***	2. È competente lo Stato membro nel quale si trova un familiare del minore non accompagnato, se ciò è ***nell'***interesse superiore del minore.

Stati membri, lo Stato membro competente è lo Stato membro in cui si trova legalmente il padre, la madre o un altro adulto responsabile per il minore, per legge o per prassi di detto Stato membro, o un suo fratello o sorella.

Or. en

Emendamento 1509

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. È competente lo Stato membro nel quale si trova legalmente un familiare del minore non accompagnato, ***salvo*** se ***si dimostri che*** ciò è ***contrario all'***interesse superiore del minore. Se il richiedente è un minore ***coniugato il cui coniuge non è legalmente presente nel territorio degli Stati membri***, lo Stato membro competente è lo Stato membro in cui si ***trova*** legalmente il padre, la madre o un altro adulto responsabile per il minore, per legge o per prassi di detto Stato membro, o un suo fratello o sorella.	2. È competente lo Stato membro nel quale si trova legalmente un familiare del minore non accompagnato, se ciò è ***nell'***interesse superiore del minore. Se il richiedente è un minore, lo Stato membro competente è lo Stato membro in cui si ***trovano*** legalmente il padre, la madre***, i nonni*** o un altro adulto responsabile per il minore, per legge o per prassi di detto Stato membro, o un suo fratello o sorella.

Or. en

Emendamento 1510
Hilde Vautmans, Jan-Christoph Oetjen, Sophia in 't Veld, Moritz Körner

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. È competente lo Stato membro nel quale si trova legalmente un familiare del minore non accompagnato, ***salvo*** se ***si dimostri che*** ciò è ***contrario all'***interesse	2. È competente lo Stato membro nel quale si trova legalmente un familiare del minore non accompagnato, se ciò è ***nell'***interesse superiore del minore. Se il

superiore del minore. Se il richiedente è un minore coniugato il cui coniuge non è legalmente presente nel territorio degli Stati membri, lo Stato membro competente è lo Stato membro in cui si trova legalmente il padre, la madre o un altro adulto responsabile per il minore, per legge o per prassi di detto Stato membro, o un suo fratello o sorella.

richiedente è un minore coniugato il cui coniuge non è legalmente presente nel territorio degli Stati membri, lo Stato membro competente è lo Stato membro in cui si trova legalmente il padre, la madre o un altro adulto responsabile per il minore, per legge o per prassi di detto Stato membro, o un suo fratello o sorella.

Or. en

Emendamento 1511
Fabienne Keller, Hilde Vautmans, Olivier Chastel, Jan-Christoph Oetjen, Malik Azmani, Sophia in 't Veld, Karen Melchior

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 2 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Se il richiedente è un minore coniugato il cui coniuge adulto è legalmente presente nel territorio degli Stati membri, è competente lo Stato membro in cui si trova legalmente il coniuge adulto, purché il richiedente esprima il suo desiderio per tale ricongiungimento per iscritto. Se tali condizioni non sono soddisfatte, è competente lo Stato membro in cui si trova legalmente il padre, la madre o un altro adulto responsabile per il minore, per legge o per prassi di detto Stato membro, o un fratello se legalmente presente.
	Ai fini del presente regolamento, sulla base di una valutazione caso per caso, un minore è considerato non coniugato se il suo matrimonio non è conforme alla legge nazionale pertinente qualora sia stato contratto nello Stato membro interessato, in particolare per quanto attiene all'età legale per contrarre matrimonio.

Or. en

Emendamento 1512
Cornelia Ernst, Konstantinos Arvanitis, Sira Rego, Pernando Barrena Arza, Malin Björk, Miguel Urbán Crespo, Anne-Sophie Pelletier

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Laddove il richiedente abbia un parente presente legalmente in un altro Stato membro e qualora sia accertato in base a un esame individuale che il parente può occuparsi del minore, detto Stato membro provvede al ricongiungimento del minore con il parente ed è lo Stato membro competente, ***salvo se si dimostri che*** ciò ***è contrario all'***interesse superiore del minore.	3. Laddove il richiedente abbia un parente presente legalmente in un altro Stato membro e qualora sia accertato in base a un esame individuale che il parente può occuparsi del minore, detto Stato membro provvede al ricongiungimento del minore con il parente ed è lo Stato membro competente, ***purché*** ciò ***sia nell'***interesse superiore del minore. ***La decisione sullo Stato membro competente deve essere preceduta da una valutazione multidisciplinare dell'interesse superiore del minore.***

Or. en

Emendamento 1513
Caterina Chinnici, Javier Moreno Sánchez

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Laddove il richiedente abbia un parente presente ***legalmente*** in un altro Stato membro e qualora sia accertato in base a un esame individuale che il parente può occuparsi del minore, detto Stato membro provvede al ricongiungimento del minore con il parente ed è lo Stato membro competente, salvo se si dimostri che ciò è contrario all'interesse superiore del minore.	3. Laddove il richiedente abbia un parente presente in un altro Stato membro e qualora sia accertato in base a un esame individuale che il parente può occuparsi del minore, detto Stato membro provvede al ricongiungimento del minore con il parente ed è lo Stato membro competente, salvo se si dimostri che ciò è contrario all'interesse superiore del minore.

Or. en

Emendamento 1514
Cornelia Ernst, Konstantinos Arvanitis, Sira Rego, Pernando Barrena Arza, Malin Björk, Miguel Urbán Crespo, Anne-Sophie Pelletier

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
5. In mancanza di un familiare o di un parente di cui ai paragrafi 2 e 3, è competente lo Stato membro in cui ***la domanda di protezione internazionale del*** minore non accompagnato ***è stata registrata per la prima volta***, ***salvo se si dimostri che*** ciò ***è contrario all'***interesse superiore del minore.	5. In mancanza di un familiare o di un parente di cui ai paragrafi 2 e 3, è competente lo Stato membro in cui ***si trova il*** minore non accompagnato, ***purché*** ciò ***sia nell'***interesse superiore del minore.

Or. en

Emendamento 1515
Nicola Procaccini

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
5. In mancanza di un familiare o di un parente di cui ai paragrafi 2 e 3, è competente lo Stato membro in cui ***la domanda di protezione internazionale del*** minore non accompagnato ***è stata registrata per la prima volta***, salvo se si dimostri che ciò è contrario all'interesse superiore del minore.	5. In mancanza di un familiare o di un parente di cui ai paragrafi 2 e 3, è competente lo Stato membro in cui ***si trova il*** minore non accompagnato ***dopo aver presentato le domande di protezione internazionale in più di uno Stato membro***, salvo se si dimostri che ciò è contrario all'interesse superiore del minore.

Or. en

Emendamento 1516
Damien Carême

Proposta di regolamento

Articolo 15 – paragrafo 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
5. In mancanza di un familiare o di un parente di cui ai paragrafi 2 e 3, è competente lo Stato membro in cui ***la domanda di protezione internazionale del*** minore non accompagnato ***è stata registrata per la prima volta***, salvo se si dimostri che ciò è contrario all'interesse superiore del minore.	5. In mancanza di un familiare o di un parente di cui ai paragrafi 2 e 3, è competente lo Stato membro in cui ***si trova il*** minore non accompagnato, salvo se si dimostri che ciò non è nell'interesse superiore del minore.

Or. en

Emendamento 1517
Caterina Chinnici, Javier Moreno Sánchez

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
5. In mancanza di un familiare o di un parente di cui ai paragrafi 2 e 3, è competente lo Stato membro in cui ***la domanda di protezione internazionale del*** minore non accompagnato ***è stata registrata per la prima volta***, salvo se si dimostri che ciò è contrario all'interesse superiore del minore.	5. In mancanza di un familiare o di un parente di cui ai paragrafi 2 e 3, è competente lo Stato membro in cui ***si trova il*** minore non accompagnato, salvo se si dimostri che ciò non è nell'interesse superiore del minore.

Or. en

Emendamento 1518

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
5. In mancanza di un familiare o di un parente di cui ai paragrafi 2 e 3, è competente lo Stato membro in cui ***la***	5. In mancanza di un familiare o di un parente di cui ai paragrafi 2 e 3, è competente lo Stato membro in cui ***si trova***

domanda di protezione internazionale del minore non accompagnato ***è stata registrata per la prima volta***, salvo se si dimostri che ciò è contrario all'interesse superiore del minore.	***il*** minore non accompagnato, salvo se si dimostri che ciò non è nell'interesse superiore del minore.

Or. en

Emendamento 1519
Charlie Weimers

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
5. In mancanza di un familiare o di un parente di cui ai paragrafi 2 e 3, è competente lo Stato membro in cui la domanda di protezione internazionale ***del minore non accompagnato*** è stata registrata per la prima volta***, salvo se si dimostri che ciò è contrario all'interesse superiore del minore***.	5. In mancanza di un familiare o di un parente di cui ai paragrafi 2 e 3, è competente lo Stato membro in cui ***l'ingresso del minore non accompagnato nel territorio dello Stato membro o*** la ***sua*** domanda di protezione internazionale è stata registrata per la prima volta.

Or. en

Emendamento 1520
Fabienne Keller, Hilde Vautmans, Olivier Chastel, Jan-Christoph Oetjen, Malik Azmani, Sophia in 't Veld, Karen Melchior

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
5. In mancanza di un familiare o di un parente di cui ai paragrafi 2 e 3, è competente lo Stato membro in cui ***la domanda di protezione internazionale del*** minore non accompagnato ***è stata registrata per la prima volta***, salvo se si dimostri che ciò è contrario all'interesse superiore del minore.	5. In mancanza di un familiare o di un parente di cui ai paragrafi 2 e 3 ***o dell'applicazione dell'articolo 25***, è competente lo Stato membro in cui ***si trova il*** minore non accompagnato, salvo se si dimostri che ciò non è nell'interesse superiore del minore.

Or. en

Emendamento 1521
Hilde Vautmans, Fabienne Keller, Jan-Christoph Oetjen, Sophia in 't Veld, Moritz Körner

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
5. In mancanza di un familiare o di un parente di cui ai paragrafi 2 e 3, è competente lo Stato membro in cui ***la domanda di protezione internazionale del*** minore non accompagnato ***è stata registrata per la prima volta***, salvo se si dimostri che ciò è contrario all'interesse superiore del minore.	5. In mancanza di un familiare o di un parente di cui ai paragrafi 2 e 3, è competente lo Stato membro in cui ***si trova il*** minore non accompagnato, salvo se si dimostri che ciò non è nell'interesse superiore del minore.

Or. en

Emendamento 1522
Charlie Weimers

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 6

Testo della Commissione	*Emendamento*
6. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 68 in relazione a quanto segue:	***soppresso***
(a) l'identificazione dei familiari o dei parenti di minori non accompagnati;	
(b) i criteri per accertare l'esistenza di legami familiari comprovati;	
(c) i criteri per valutare la capacità di un parente di occuparsi di un minore non accompagnato, anche nei casi in cui familiari, fratelli o sorelle o parenti del minore non accompagnato soggiornino in più di uno Stato membro;	

Nell'esercizio del suo potere di adottare atti delegati, la Commissione non eccede l'ambito dell'interesse superiore del minore previsto nell'articolo 13, paragrafo 4.

Or. en

Emendamento 1523
Nicolaus Fest, Jaak Madison, Bernhard Zimniok, Gunnar Beck, Tom Vandendriessche, Peter Kofod, Roman Haider, Georg Mayer, Harald Vilimsky, Laura Huhtasaari, Philippe Olivier

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 6

Testo della Commissione	*Emendamento*
6. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 68 in relazione a quanto segue:	***soppresso***
(a) l'identificazione dei familiari o dei parenti di minori non accompagnati;	
(b) i criteri per accertare l'esistenza di legami familiari comprovati;	
(c) i criteri per valutare la capacità di un parente di occuparsi di un minore non accompagnato, anche nei casi in cui familiari, fratelli o sorelle o parenti del minore non accompagnato soggiornino in più di uno Stato membro;	
Nell'esercizio del suo potere di adottare atti delegati, la Commissione non eccede l'ambito dell'interesse superiore del minore previsto nell'articolo 13, paragrafo 4.	

Or. en

Emendamento 1524
Nadine Morano

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 6 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
(a) l'identificazione dei familiari o dei parenti di minori non accompagnati;	(a) l'identificazione dei familiari o dei parenti di minori non accompagnati ***nonché la valutazione dell'età di detti minori***;

Or. fr

Emendamento 1525
Damien Carême

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 6 – comma 1 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
(c) i criteri per valutare la capacità di un parente di occuparsi di un minore non accompagnato, anche nei casi in cui familiari, fratelli o sorelle o parenti del minore non accompagnato soggiornino in più di uno Stato membro;	***soppresso***

Or. en

Emendamento 1526
Cornelia Ernst, Konstantinos Arvanitis, Sira Rego, Pernando Barrena Arza, Malin Björk, Miguel Urbán Crespo, Anne-Sophie Pelletier

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 6 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
Nell'esercizio del suo potere di adottare atti delegati, la Commissione non eccede l'ambito dell'interesse superiore del minore previsto nell'articolo 13, paragrafo 4.	Nell'esercizio del suo potere di adottare atti delegati, la Commissione non eccede l'ambito dell'interesse superiore del minore previsto nell'articolo 13, paragrafo 4***, e consulta gli esperti pertinenti, tra cui le ONG impegnate a favore dei diritti dei minori***.

Or. en

Emendamento 1527
Damien Carême

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 6 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
Nell'esercizio del suo potere di adottare atti delegati, la Commissione non eccede l'ambito dell'interesse superiore del minore previsto nell'articolo 13, paragrafo 4.	Nell'esercizio del suo potere di adottare atti delegati, la Commissione non eccede l'ambito dell'interesse superiore del minore previsto nell'articolo 13, paragrafo 4***, e consulta gli esperti nel campo dei diritti del minore***.

Or. en

Emendamento 1528
Caterina Chinnici, Javier Moreno Sánchez

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 7

Testo della Commissione	*Emendamento*
7. La Commissione stabilisce, mediante atti di esecuzione, condizioni uniformi per la consultazione e lo scambio di informazioni tra gli Stati membri. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 67, paragrafo 2.	7. La Commissione stabilisce, mediante atti di esecuzione, condizioni uniformi per la consultazione e lo scambio di informazioni tra gli Stati membri. ***Gli atti di esecuzione promuovono la capacità del tutore e del fornitore di assistenza legale di cercare assistenza in un altro Stato in modo da ottenere informazioni sulle circostanze dell'accoglienza e sulle disposizioni in materia di assistenza nell'altro paese o sulle possibilità di ricongiungimento familiare. Possono essere compresi i contatti con l'autorità competente in materia di tutela e le informazioni sull'accesso all'assistenza legale nel caso in cui sia necessario proporre ricorso. Gli atti di esecuzione promuovono e agevolano anche la***

cooperazione tra i tutori e i fornitori di assistenza legale tra gli Stati nel caso in cui sia previsto o attuato il trasferimento di un minore non accompagnato, anche prevedendo la condivisione delle informazioni sul minore, con il consenso informato del minore. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 67, paragrafo 2.

Or. en

Emendamento 1529

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 7

Testo della Commissione	*Emendamento*
7. La Commissione stabilisce, mediante atti di esecuzione, condizioni uniformi per la consultazione e lo scambio di informazioni tra gli Stati membri. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 67, paragrafo 2.	7. La Commissione stabilisce, mediante atti di esecuzione, condizioni uniformi per la consultazione e lo scambio di informazioni tra gli Stati membri. ***Gli atti di esecuzione promuovono la capacità del tutore e del fornitore di assistenza legale di cercare assistenza in un altro Stato in modo da ottenere informazioni sulle circostanze dell'accoglienza e sulle disposizioni in materia di assistenza nell'altro paese o sulle possibilità di ricongiungimento familiare. Possono essere compresi i contatti con l'autorità competente in materia di tutela e le informazioni sull'accesso all'assistenza legale nel caso in cui sia necessario proporre ricorso. Gli atti di esecuzione promuovono e agevolano anche la cooperazione tra i tutori e i fornitori di assistenza legale tra gli Stati nel caso in cui sia previsto o attuato il trasferimento di un minore, anche prevedendo la condivisione delle informazioni sul minore, con il consenso informato del minore.*** Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di

cui all'articolo 67, paragrafo 2.

Or. en

Emendamento 1530
Damien Carême

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 7

Testo della Commissione	*Emendamento*
7. La Commissione stabilisce, mediante atti di esecuzione, condizioni uniformi per la consultazione e lo scambio di informazioni tra gli Stati membri. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 67, paragrafo 2.	7. La Commissione stabilisce, mediante atti di esecuzione, condizioni uniformi per la consultazione e lo scambio di informazioni tra gli Stati membri. ***Gli atti di esecuzione promuovono la capacità del tutore e del fornitore di assistenza legale di cercare assistenza in un altro Stato in modo da ottenere informazioni sulle circostanze dell'accoglienza e sulle disposizioni in materia di assistenza nell'altro paese o sulle possibilità di ricongiungimento familiare.*** ***Gli atti di esecuzione promuovono e agevolano anche la cooperazione tra i tutori e i fornitori di assistenza legale tra gli Stati nel caso in cui sia previsto o attuato il trasferimento di un minore non accompagnato, anche prevedendo la condivisione delle informazioni sul minore, con il consenso informato del minore.*** Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 67, paragrafo 2.

Or. en

Emendamento 1531
Charlie Weimers

Proposta di regolamento
Articolo 16

Testo della Commissione	*Emendamento*
Articolo 16	***soppresso***
Familiari beneficiari di protezione internazionale	
Se un familiare del richiedente è stato autorizzato a soggiornare in qualità di beneficiario di protezione internazionale in uno Stato membro, l'esame della domanda di protezione internazionale compete a detto Stato membro, sempre che gli interessati abbiano espresso tale desiderio per iscritto.	

Or. en

Emendamento 1532
Nicolaus Fest, Jaak Madison, Bernhard Zimniok, Gunnar Beck, Tom Vandendriessche, Peter Kofod, Roman Haider, Georg Mayer, Harald Vilimsky, Laura Huhtasaari, Philippe Olivier

Proposta di regolamento
Articolo 16

Testo della Commissione	*Emendamento*
Articolo 16	***soppresso***
Familiari beneficiari di protezione internazionale	
Se un familiare del richiedente è stato autorizzato a soggiornare in qualità di beneficiario di protezione internazionale in uno Stato membro, l'esame della domanda di protezione internazionale compete a detto Stato membro, sempre che gli interessati abbiano espresso tale desiderio per iscritto.	

Or. en

Emendamento 1533
Nicola Procaccini

Proposta di regolamento
Articolo 16 – titolo

Testo della Commissione	*Emendamento*
Familiari ***beneficiari di protezione internazionale***	Familiari ***che soggiornano legalmente in uno Stato membro***

Or. en

Emendamento 1534

Proposta di regolamento
Articolo 16 – titolo

Testo della Commissione	*Emendamento*
Familiari ***beneficiari di protezione internazionale***	Familiari ***che soggiornano legalmente in uno Stato membro***

Or. en

Emendamento 1535
Cornelia Ernst, Konstantinos Arvanitis, Sira Rego, Pernando Barrena Arza, Malin Björk, Miguel Urbán Crespo, Anne-Sophie Pelletier

Proposta di regolamento
Articolo 16 – titolo

Testo della Commissione	*Emendamento*
Familiari ***beneficiari di protezione internazionale***	Familiari ***che soggiornano legalmente in uno Stato membro***

Or. en

Emendamento 1536

Proposta di regolamento
Articolo 16 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Se un familiare del richiedente ***è stato autorizzato a soggiornare in qualità di beneficiario di protezione internazionale*** in uno Stato membro, l'esame della domanda di protezione internazionale compete a detto Stato membro, sempre che gli interessati abbiano espresso tale desiderio per iscritto.	Se un familiare del richiedente***, a prescindere dal fatto che la famiglia fosse già costituita nel paese di origine, soggiorna legalmente*** in uno Stato membro, l'esame della domanda di protezione internazionale compete a detto Stato membro, sempre che gli interessati abbiano espresso tale desiderio per iscritto.

Or. en

Emendamento 1537
Cornelia Ernst, Konstantinos Arvanitis, Sira Rego, Pernando Barrena Arza, Malin Björk, Miguel Urbán Crespo, Anne-Sophie Pelletier

Proposta di regolamento
Articolo 16 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Se un familiare del richiedente ***è stato autorizzato a soggiornare in qualità di beneficiario di protezione internazionale*** in uno Stato membro, l'esame della domanda di protezione internazionale compete a detto Stato membro, sempre che gli interessati abbiano espresso tale desiderio per iscritto.	Se un familiare del richiedente***, a prescindere dal fatto che la famiglia fosse già costituita nel paese di origine, soggiorna legalmente*** in uno Stato membro, l'esame della domanda di protezione internazionale compete a detto Stato membro, sempre che gli interessati abbiano espresso tale desiderio per iscritto.

Or. en

Emendamento 1538
Nicola Procaccini

Proposta di regolamento
Articolo 16 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Se un familiare del richiedente ***è stato autorizzato a soggiornare in qualità di beneficiario di protezione internazionale***	Se un familiare del richiedente ***soggiorna legalmente*** in uno Stato membro, l'esame della domanda di protezione internazionale

in uno Stato membro, l'esame della domanda di protezione internazionale compete a detto Stato membro, sempre che gli interessati abbiano espresso tale desiderio per iscritto.	compete a detto Stato membro, sempre che gli interessati abbiano espresso tale desiderio per iscritto.

Or. en

Emendamento 1539
Nicolaus Fest, Jaak Madison, Bernhard Zimniok, Gunnar Beck, Tom Vandendriessche, Peter Kofod, Roman Haider, Georg Mayer, Harald Vilimsky, Laura Huhtasaari, Philippe Olivier

Proposta di regolamento
Articolo 17

Testo della Commissione	*Emendamento*
Articolo 17	***soppresso***
Familiari richiedenti protezione internazionale	
Se un familiare del richiedente ha presentato in uno Stato membro una domanda di protezione internazionale sulla quale non è ancora stata adottata una prima decisione di merito, l'esame della domanda di protezione internazionale compete a detto Stato membro, sempre che gli interessati abbiano espresso tale desiderio per iscritto.	

Or. en

Emendamento 1540
Charlie Weimers

Proposta di regolamento
Articolo 17 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Se un familiare del richiedente ha presentato in uno Stato membro una	***soppresso***

domanda di protezione internazionale sulla quale non è ancora stata adottata una prima decisione di merito, l'esame della domanda di protezione internazionale compete a detto Stato membro, sempre che gli interessati abbiano espresso tale desiderio per iscritto.

Or. en

Emendamento 1541

Proposta di regolamento
Articolo 17 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Se un familiare del richiedente ha presentato in uno Stato membro una domanda di protezione internazionale sulla quale non è ancora stata adottata una ***prima*** decisione di merito, l'esame della domanda di protezione internazionale compete a detto Stato membro, sempre che gli interessati abbiano espresso tale desiderio per iscritto.	Se un familiare del richiedente ha presentato in uno Stato membro una domanda di protezione internazionale sulla quale non è ancora stata adottata una decisione di merito, l'esame della domanda di protezione internazionale compete a detto Stato membro, sempre che gli interessati abbiano espresso tale desiderio per iscritto.

Or. en

Emendamento 1542
Nicolaus Fest, Jaak Madison, Bernhard Zimniok, Gunnar Beck, Tom Vandendriessche, Peter Kofod, Roman Haider, Georg Mayer, Harald Vilimsky, Laura Huhtasaari, Philippe Olivier

Proposta di regolamento
Articolo 18

Testo della Commissione	*Emendamento*
Articolo 18	***soppresso***
Procedura familiare	
Quando diversi membri della stessa	

famiglia presentano domanda di protezione internazionale nel medesimo Stato membro simultaneamente, o in date sufficientemente ravvicinate perché le procedure di determinazione dello Stato competente possano essere svolte congiuntamente, e se l'applicazione dei criteri enunciati nel presente regolamento porterebbe a trattarle separatamente, la determinazione dello Stato competente si basa sulle seguenti disposizioni:

(a) è competente per l'esame delle domande di protezione internazionale di tutti i familiari lo Stato membro che i criteri designano come competente per prendere in carico il maggior numero di essi;

(b) negli altri casi è competente lo Stato membro che i criteri designano come competente per l'esame della domanda del più anziano di essi.

Or. en

Emendamento 1543
Charlie Weimers

Proposta di regolamento
Articolo 18 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Quando diversi membri della stessa famiglia presentano domanda di protezione internazionale nel medesimo Stato membro simultaneamente, o in date sufficientemente ravvicinate perché le procedure di determinazione dello Stato competente possano essere svolte congiuntamente, e se l'applicazione dei criteri enunciati nel presente regolamento porterebbe a trattarle separatamente, la determinazione dello Stato competente si basa sulle seguenti disposizioni:	***soppresso***
(a) è competente per l'esame delle domande di protezione internazionale di	

tutti i familiari lo Stato membro che i criteri designano come competente per prendere in carico il maggior numero di essi;

(b) negli altri casi è competente lo Stato membro che i criteri designano come competente per l'esame della domanda del più anziano di essi.

Or. en

Emendamento 1544
Cornelia Ernst, Konstantinos Arvanitis, Sira Rego, Pernando Barrena Arza, Malin Björk, Miguel Urbán Crespo, Anne-Sophie Pelletier

Proposta di regolamento
Articolo 18 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Il trattamento congiunto delle domande di una famiglia non pregiudica il diritto di un richiedente di presentare una domanda individualmente.

Or. en

Emendamento 1545
Nicolaus Fest, Jaak Madison, Bernhard Zimniok, Gunnar Beck, Tom Vandendriessche, Peter Kofod, Roman Haider, Georg Mayer, Harald Vilimsky, Laura Huhtasaari, Philippe Olivier

Proposta di regolamento
Articolo 19

Testo della Commissione	*Emendamento*
Articolo 19	***soppresso***
Rilascio di titoli di soggiorno o visti	
1. Se il richiedente è titolare di un titolo di soggiorno in corso di validità, lo Stato membro competente per l'esame della domanda di protezione internazionale è	

quello che ha rilasciato tale titolo.

2. Se il richiedente è titolare di un visto in corso di validità, lo Stato membro competente per l'esame della domanda di protezione internazionale è quello che ha rilasciato il visto, a meno che il visto non sia stato rilasciato per conto di un altro Stato membro nel quadro di un accordo di rappresentanza ai sensi dell'articolo 8 del regolamento (CE) n. 810/2009. In tal caso l'esame della domanda di protezione internazionale compete allo Stato membro rappresentato.

3. Se il richiedente è titolare di più titoli di soggiorno o visti in corso di validità, rilasciati da vari Stati membri, lo Stato membro competente per l'esame della domanda di protezione internazionale è, nell'ordine:

(a) lo Stato membro che ha rilasciato il titolo di soggiorno che conferisce il diritto di soggiorno più lungo o, se la validità temporale è identica, lo Stato membro che ha rilasciato il titolo di soggiorno la cui scadenza è più lontana;

(b) quando i vari visti sono dello stesso tipo, lo Stato membro che ha rilasciato il visto la cui scadenza è più lontana;

(c) quando i visti sono di tipo diverso, lo Stato membro che ha rilasciato il visto di validità più lunga o, in caso di validità identica, lo Stato membro che ha rilasciato il visto la cui scadenza è più lontana.

4. Se il richiedente è in possesso di uno o più titoli di soggiorno o di uno o più visti scaduti meno di tre anni prima della registrazione della domanda, si applicano i paragrafi 1, 2 e 3.

5. Il fatto che il titolo di soggiorno o il visto sia stato rilasciato ad un cittadino di paese terzo che ha declinato una identità falsa o usurpata o dietro presentazione di documenti falsificati, contraffatti o non validi non osta all'attribuzione della competenza allo Stato membro che lo ha

rilasciato. Tuttavia lo Stato membro che ha rilasciato il titolo di soggiorno o il visto non è competente se può dimostrare che la frode è avvenuta successivamente al rilascio del titolo o del visto.

Or. en

Emendamento 1546
Jadwiga Wiśniewska, Joachim Stanisław Brudziński, Patryk Jaki, Beata Kempa
a nome del gruppo ECR

Proposta di regolamento
Articolo 19 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Se il richiedente è titolare di un titolo di soggiorno in corso di validità, lo Stato membro competente per l'esame della domanda di protezione internazionale è quello che ha rilasciato tale titolo.	1. Se il richiedente è titolare di un titolo di soggiorno in corso di validità, lo Stato membro competente per l'esame della domanda di protezione internazionale è quello che ha rilasciato tale titolo. ***Detta competenza cessa quando il richiedente lascia lo Stato membro che ha rilasciato il titolo di soggiorno.***

Or. pl

Emendamento 1547
Cornelia Ernst, Konstantinos Arvanitis, Sira Rego, Pernando Barrena Arza, Malin Björk, Miguel Urbán Crespo, Anne-Sophie Pelletier

Proposta di regolamento
Articolo 19 – paragrafo 3 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Se il richiedente è titolare di più titoli di soggiorno o visti in corso di validità, rilasciati da vari Stati membri, lo Stato membro ***competente per l'esame della domanda di protezione internazionale è, nell'ordine:***	3. Se il richiedente è titolare di più titoli di soggiorno o visti in corso di validità ***o scaduti***, rilasciati da vari Stati membri, lo ***stesso è in grado di scegliere lo*** Stato membro ***in cui desidera essere trasferito;***

Or. en

Emendamento 1548
Cornelia Ernst, Konstantinos Arvanitis, Sira Rego, Pernando Barrena Arza, Malin Björk, Miguel Urbán Crespo, Anne-Sophie Pelletier

Proposta di regolamento
Articolo 19 – paragrafo 3 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
(a) lo Stato membro che ha rilasciato il titolo di soggiorno che conferisce il diritto di soggiorno più lungo o, se la validità temporale è identica, lo Stato membro che ha rilasciato il titolo di soggiorno la cui scadenza è più lontana;	***soppresso***

Or. en

Emendamento 1549
Cornelia Ernst, Konstantinos Arvanitis, Sira Rego, Pernando Barrena Arza, Malin Björk, Miguel Urbán Crespo, Anne-Sophie Pelletier

Proposta di regolamento
Articolo 19 – paragrafo 3 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
(b) quando i vari visti sono dello stesso tipo, lo Stato membro che ha rilasciato il visto la cui scadenza è più lontana;	***soppresso***

Or. en

Emendamento 1550
Cornelia Ernst, Konstantinos Arvanitis, Sira Rego, Pernando Barrena Arza, Malin Björk, Miguel Urbán Crespo, Anne-Sophie Pelletier

Proposta di regolamento
Articolo 19 – paragrafo 3 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*

(c) quando i visti sono di tipo diverso, lo Stato membro che ha rilasciato il visto di validità più lunga o, in caso di validità identica, lo Stato membro che ha rilasciato il visto la cui scadenza è più lontana.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 1551
Cornelia Ernst, Konstantinos Arvanitis, Sira Rego, Pernando Barrena Arza, Malin Björk, Miguel Urbán Crespo, Anne-Sophie Pelletier

Proposta di regolamento
Articolo 19 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. Se il richiedente è in possesso di uno o più titoli di soggiorno o di uno o più visti scaduti meno di tre anni prima della registrazione della domanda, si applicano i paragrafi 1, 2 e 3.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 1552
Balázs Hidvéghi, Loránt Vincze

Proposta di regolamento
Articolo 19 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. Se il richiedente è in possesso di uno o più titoli di soggiorno o di uno o più visti scaduti meno di ***tre*** anni prima della registrazione della domanda, si applicano i paragrafi 1, 2 e 3.	4. Se il richiedente è in possesso di uno o più titoli di soggiorno ***scaduti meno di sei mesi prima della registrazione della domanda*** o di uno o più visti scaduti meno di ***due*** anni prima della registrazione della domanda, si applicano i paragrafi 1, 2 e 3.

Or. en

Emendamento 1553
Fabienne Keller, Hilde Vautmans, Olivier Chastel, Jan-Christoph Oetjen, Malik Azmani, Sophia in 't Veld, Karen Melchior

Proposta di regolamento
Articolo 19 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. Se il richiedente è in possesso di uno o più titoli di soggiorno o di uno o più visti scaduti meno di ***tre*** anni prima della registrazione della domanda, si applicano i paragrafi 1, 2 e 3.	4. Se il richiedente è in possesso di uno o più titoli di soggiorno o di uno o più visti scaduti meno di ***cinque*** anni prima della registrazione della domanda, si applicano i paragrafi 1, 2 e 3.

Or. en

Emendamento 1554

Proposta di regolamento
Articolo 19 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. Se il richiedente è in possesso di uno o più titoli di soggiorno o di uno o più visti scaduti ***meno di tre anni*** prima della registrazione della domanda, si applicano i paragrafi 1, 2 e 3.	4. Se il richiedente è in possesso di uno o più titoli di soggiorno o di uno o più visti scaduti prima della registrazione della domanda, si applicano i paragrafi 1, 2 e 3.

Or. en

Emendamento 1555
Nicolaus Fest, Jaak Madison, Bernhard Zimniok, Gunnar Beck, Tom Vandendriessche, Peter Kofod, Roman Haider, Georg Mayer, Harald Vilimsky, Laura Huhtasaari, Philippe Olivier

Proposta di regolamento
Articolo 19 – paragrafo 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
5. Il fatto che il titolo di soggiorno o il visto sia stato rilasciato ad un cittadino	***soppresso***

di paese terzo che ha declinato una identità falsa o usurpata o dietro presentazione di documenti falsificati, contraffatti o non validi non osta all'attribuzione della competenza allo Stato membro che lo ha rilasciato. Tuttavia lo Stato membro che ha rilasciato il titolo di soggiorno o il visto non è competente se può dimostrare che la frode è avvenuta successivamente al rilascio del titolo o del visto.

Or. en

Emendamento 1556

Proposta di regolamento
Articolo 19 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 19 bis
	Fasi precedenti
	Se il richiedente ha soggiornato regolarmente per almeno due anni in uno Stato membro con un permesso di soggiorno valido, lo Stato membro è competente per l'esame della sua domanda di protezione internazionale.

Or. en

Emendamento 1557
Nicolaus Fest, Jaak Madison, Bernhard Zimniok, Gunnar Beck, Tom Vandendriessche, Peter Kofod, Roman Haider, Georg Mayer, Harald Vilimsky, Laura Huhtasaari, Philippe Olivier

Proposta di regolamento
Articolo 20

Testo della Commissione	*Emendamento*
Articolo 20	***soppresso***

Diplomi o altre qualifiche

1. Se il richiedente è in possesso di un diploma o di una qualifica rilasciati da un istituto di istruzione stabilito in uno Stato membro e la domanda di protezione internazionale è stata registrata dopo che il richiedente ha lasciato il territorio degli Stati membri al termine degli studi, lo Stato membro in cui ha sede tale istituto di istruzione è competente per l'esame della domanda di protezione internazionale.

2. Se il richiedente possiede più diplomi o qualifiche rilasciati da istituti di istruzione di diversi Stati membri, la competenza per l'esame della domanda di protezione internazionale è assunta dallo Stato membro che ha rilasciato il diploma o la qualifica a seguito del periodo di studio più lungo o, se i periodi di studio sono identici, dallo Stato membro in cui è stato ottenuto il diploma o la qualifica più recente.

Or. en

Emendamento 1558
Balázs Hidvéghi, Loránt Vincze

Proposta di regolamento
Articolo 20

Testo della Commissione	*Emendamento*
Articolo 20	***soppresso***
Diplomi o altre qualifiche	
1. Se il richiedente è in possesso di un diploma o di una qualifica rilasciati da un istituto di istruzione stabilito in uno Stato membro e la domanda di protezione internazionale è stata registrata dopo che il richiedente ha lasciato il territorio degli Stati membri al termine degli studi, lo Stato membro in cui ha sede tale istituto di istruzione è competente per l'esame	

della domanda di protezione internazionale.

2. Se il richiedente possiede più diplomi o qualifiche rilasciati da istituti di istruzione di diversi Stati membri, la competenza per l'esame della domanda di protezione internazionale è assunta dallo Stato membro che ha rilasciato il diploma o la qualifica a seguito del periodo di studio più lungo o, se i periodi di studio sono identici, dallo Stato membro in cui è stato ottenuto il diploma o la qualifica più recente.

Or. en

Emendamento 1559
Cornelia Ernst, Konstantinos Arvanitis, Sira Rego, Pernando Barrena Arza, Malin Björk, Miguel Urbán Crespo, Anne-Sophie Pelletier

Proposta di regolamento
Articolo 20 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Se il richiedente è in possesso di un diploma o di una qualifica rilasciati da un istituto di istruzione stabilito in uno Stato membro ***e la domanda di protezione internazionale è stata registrata dopo che il richiedente ha lasciato il territorio degli Stati membri al termine degli studi***, lo Stato membro in cui ha sede tale istituto di istruzione è competente per l'esame della domanda di protezione internazionale.	1. Se il richiedente è in possesso di un diploma o di una qualifica rilasciati da un istituto di istruzione stabilito in uno Stato membro, lo Stato membro in cui ha sede tale istituto di istruzione è competente per l'esame della domanda di protezione internazionale. ***In tale contesto, si intende per "istituto di istruzione" qualsiasi tipo di istituto di istruzione riconosciuto o considerato tale in conformità del diritto nazionale che, a prescindere dalla sua denominazione, conformemente al diritto o alla prassi nazionale, rilasci titoli di studio riconosciuti o altre qualifiche riconosciute o qualsiasi istituto che, conformemente al diritto o alla prassi nazionale, offra istruzione o formazione professionale.***

Or. en

Emendamento 1560
Fabienne Keller, Hilde Vautmans, Olivier Chastel, Malik Azmani

Proposta di regolamento
Articolo 20 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Se il richiedente è in possesso di un diploma o di una qualifica rilasciati da un istituto di istruzione stabilito in uno Stato membro e la domanda di protezione internazionale è stata registrata dopo che il richiedente ha lasciato il territorio degli Stati membri al termine degli studi, lo Stato membro in cui ha sede tale istituto di istruzione è competente per l'esame della domanda di protezione internazionale.	1. Se il richiedente è in possesso di un diploma o di una qualifica rilasciati da un istituto di istruzione stabilito in uno Stato membro e la domanda di protezione internazionale è stata registrata dopo che il richiedente ha lasciato il territorio degli Stati membri al termine degli studi, lo Stato membro in cui ha sede tale istituto di istruzione è competente per l'esame della domanda di protezione internazionale. ***La formazione online e altre forme di apprendimento a distanza non sono considerate pertinenti.***

Or. en

Emendamento 1561
Abir Al-Sahlani, Fabienne Keller, Yana Toom, Hilde Vautmans, Jan-Christoph Oetjen, Moritz Körner, Sophia in 't Veld

Proposta di regolamento
Articolo 20 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Se il richiedente è in possesso di un diploma o di una qualifica rilasciati da un istituto di istruzione stabilito in uno Stato membro e la domanda di protezione internazionale è stata registrata dopo che il richiedente ha lasciato il territorio degli Stati membri al termine degli studi, lo Stato membro in cui ha sede tale istituto di istruzione è competente per l'esame della domanda di protezione internazionale.	1. Se il richiedente è in possesso di un diploma o di una qualifica rilasciati da un istituto di istruzione ***o di un certificato di competenza professionale*** stabilito in uno Stato membro e la domanda di protezione internazionale è stata registrata dopo che il richiedente ha lasciato il territorio degli Stati membri al termine degli studi, lo Stato membro in cui ha sede tale istituto di istruzione è competente per l'esame della domanda di protezione internazionale.

Or. en

Emendamento 1562
Cornelia Ernst, Konstantinos Arvanitis, Sira Rego, Pernando Barrena Arza, Malin Björk, Miguel Urbán Crespo, Anne-Sophie Pelletier

Proposta di regolamento
Articolo 20 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Se il richiedente possiede più diplomi o qualifiche rilasciati da istituti di istruzione di diversi Stati membri, ***la competenza*** per l'esame della domanda di protezione internazionale ***è assunta dallo Stato membro che ha rilasciato il diploma o la qualifica a seguito del periodo di studio più lungo o, se i periodi di studio sono identici, dallo Stato membro in cui è stato ottenuto il diploma o la qualifica più recente***.	2. Se il richiedente possiede più diplomi o qualifiche rilasciati da istituti di istruzione di diversi Stati membri, ***il richiedente è in grado di scegliere lo Stato membro in cui desidera essere trasferito ed è competente*** per l'esame della domanda di protezione internazionale.

Or. en

Emendamento 1563
Fabienne Keller, Hilde Vautmans, Olivier Chastel, Jan-Christoph Oetjen, Malik Azmani, Sophia in 't Veld, Karen Melchior

Proposta di regolamento
Articolo 20 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 20 bis
	Ingresso con esenzione dal visto
	Se un cittadino di un paese terzo o un apolide entra nel territorio dell'UE attraverso uno Stato membro in cui è dispensato dal visto, l'esame della domanda di protezione internazionale compete in questo caso a tale Stato membro. Detta competenza cessa se la domanda è registrata più di tre anni dopo

la data di ingresso nel territorio.

Or. en

Emendamento 1564
Fabienne Keller, Hilde Vautmans, Olivier Chastel, Jan-Christoph Oetjen, Sophia in 't Veld, Karen Melchior

Proposta di regolamento
Articolo 20 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 20 ter
	Domanda presentata nella zona di transito internazionale di un aeroporto
	Quando un cittadino di paese terzo o un apolide presenta domanda di protezione internazionale nella zona di transito internazionale di un aeroporto di uno Stato membro, detto Stato membro è competente per l'esame della domanda.

Or. en

Emendamento 1565
Laura Ferrara, Sabrina Pignedoli

Proposta di regolamento
Articolo 21

Testo della Commissione	*Emendamento*
Articolo 21	***soppresso***
Ingresso	
1. Quando è accertato, sulla base degli elementi di prova o delle prove circostanziali quali descritti nei due elenchi di cui all'articolo 30, paragrafo 4, del presente regolamento, inclusi i dati di cui al regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento Eurodac], che il richiedente ha varcato illegalmente la frontiera di	

uno Stato membro, per via terrestre, marittima o aerea, in provenienza da un paese terzo, il primo Stato membro di ingresso è competente per l'esame della domanda di protezione internazionale. Detta competenza cessa se la domanda è registrata più di tre anni dopo la data di attraversamento della frontiera.

2. La norma di cui al paragrafo 1 si applica anche nel caso in cui il richiedente sia stato sbarcato nel territorio a seguito di un'operazione di ricerca e soccorso.

3. I paragrafi 1 e 2 non si applicano se si può stabilire, sulla base degli elementi di prova o delle prove circostanziali quali descritti nei due elenchi di cui all'articolo 30, paragrafo 4, del presente regolamento, compresi i dati di cui al regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento Eurodac], che il richiedente è stato ricollocato a norma dell'articolo 57 del presente regolamento in un altro Stato membro dopo aver attraversato la frontiera. In questo caso tale altro Stato membro è competente per l'esame della domanda di protezione internazionale.

Or. it

Emendamento 1566
Damien Carême

Proposta di regolamento
Articolo 21

Testo della Commissione	*Emendamento*
Articolo 21	***soppresso***
Ingresso	
1. Quando è accertato, sulla base degli elementi di prova o delle prove circostanziali quali descritti nei due elenchi di cui all'articolo 30, paragrafo 4, del presente regolamento, inclusi i dati di	

cui al regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento Eurodac], che il richiedente ha varcato illegalmente la frontiera di uno Stato membro, per via terrestre, marittima o aerea, in provenienza da un paese terzo, il primo Stato membro di ingresso è competente per l'esame della domanda di protezione internazionale. Detta competenza cessa se la domanda è registrata più di tre anni dopo la data di attraversamento della frontiera.

2. La norma di cui al paragrafo 1 si applica anche nel caso in cui il richiedente sia stato sbarcato nel territorio a seguito di un'operazione di ricerca e soccorso.

3. I paragrafi 1 e 2 non si applicano se si può stabilire, sulla base degli elementi di prova o delle prove circostanziali quali descritti nei due elenchi di cui all'articolo 30, paragrafo 4, del presente regolamento, compresi i dati di cui al regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento Eurodac], che il richiedente è stato ricollocato a norma dell'articolo 57 del presente regolamento in un altro Stato membro dopo aver attraversato la frontiera. In questo caso tale altro Stato membro è competente per l'esame della domanda di protezione internazionale.

Or. en

Emendamento 1567
Pietro Bartolo, Sylvie Guillaume, Juan Fernando López Aguilar, Bettina Vollath, Javier Moreno Sánchez, Domènec Ruiz Devesa, Giuliano Pisapia, Elena Yoncheva, Thijs Reuten, Birgit Sippel, Franco Roberti, Cyrus Engerer, Caterina Chinnici

Proposta di regolamento
Articolo 21

Testo della Commissione	*Emendamento*
Articolo 21	***soppresso***
Ingresso	

1. Quando è accertato, sulla base degli elementi di prova o delle prove circostanziali quali descritti nei due elenchi di cui all'articolo 30, paragrafo 4, del presente regolamento, inclusi i dati di cui al regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento Eurodac], che il richiedente ha varcato illegalmente la frontiera di uno Stato membro, per via terrestre, marittima o aerea, in provenienza da un paese terzo, il primo Stato membro di ingresso è competente per l'esame della domanda di protezione internazionale. Detta competenza cessa se la domanda è registrata più di tre anni dopo la data di attraversamento della frontiera.

2. La norma di cui al paragrafo 1 si applica anche nel caso in cui il richiedente sia stato sbarcato nel territorio a seguito di un'operazione di ricerca e soccorso.

3. I paragrafi 1 e 2 non si applicano se si può stabilire, sulla base degli elementi di prova o delle prove circostanziali quali descritti nei due elenchi di cui all'articolo 30, paragrafo 4, del presente regolamento, compresi i dati di cui al regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento Eurodac], che il richiedente è stato ricollocato a norma dell'articolo 57 del presente regolamento in un altro Stato membro dopo aver attraversato la frontiera. In questo caso tale altro Stato membro è competente per l'esame della domanda di protezione internazionale.

Or. en

Emendamento 1568
Cornelia Ernst, Konstantinos Arvanitis, Sira Rego, Pernando Barrena Arza, Malin Björk, Miguel Urbán Crespo, Anne-Sophie Pelletier

Proposta di regolamento
Articolo 21

Testo della Commissione	*Emendamento*
Articolo 21	***soppresso***
Ingresso	
1. Quando è accertato, sulla base degli elementi di prova o delle prove circostanziali quali descritti nei due elenchi di cui all'articolo 30, paragrafo 4, del presente regolamento, inclusi i dati di cui al regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento Eurodac], che il richiedente ha varcato illegalmente la frontiera di uno Stato membro, per via terrestre, marittima o aerea, in provenienza da un paese terzo, il primo Stato membro di ingresso è competente per l'esame della domanda di protezione internazionale. Detta competenza cessa se la domanda è registrata più di tre anni dopo la data di attraversamento della frontiera.	
2. La norma di cui al paragrafo 1 si applica anche nel caso in cui il richiedente sia stato sbarcato nel territorio a seguito di un'operazione di ricerca e soccorso.	
3. I paragrafi 1 e 2 non si applicano se si può stabilire, sulla base degli elementi di prova o delle prove circostanziali quali descritti nei due elenchi di cui all'articolo 30, paragrafo 4, del presente regolamento, compresi i dati di cui al regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento Eurodac], che il richiedente è stato ricollocato a norma dell'articolo 57 del presente regolamento in un altro Stato membro dopo aver attraversato la frontiera. In questo caso tale altro Stato membro è competente per l'esame della domanda di protezione internazionale.	

Or. en

Emendamento 1569
Annalisa Tardino

Proposta di regolamento
Articolo 21

Testo della Commissione	*Emendamento*
Articolo 21	***soppresso***
Ingresso	
1. Quando è accertato, sulla base degli elementi di prova o delle prove circostanziali quali descritti nei due elenchi di cui all'articolo 30, paragrafo 4, del presente regolamento, inclusi i dati di cui al regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento Eurodac], che il richiedente ha varcato illegalmente la frontiera di uno Stato membro, per via terrestre, marittima o aerea, in provenienza da un paese terzo, il primo Stato membro di ingresso è competente per l'esame della domanda di protezione internazionale. Detta competenza cessa se la domanda è registrata più di tre anni dopo la data di attraversamento della frontiera.	
2. La norma di cui al paragrafo 1 si applica anche nel caso in cui il richiedente sia stato sbarcato nel territorio a seguito di un'operazione di ricerca e soccorso.	
3. I paragrafi 1 e 2 non si applicano se si può stabilire, sulla base degli elementi di prova o delle prove circostanziali quali descritti nei due elenchi di cui all'articolo 30, paragrafo 4, del presente regolamento, compresi i dati di cui al regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento Eurodac], che il richiedente è stato ricollocato a norma dell'articolo 57 del presente regolamento in un altro Stato membro dopo aver attraversato la frontiera. In questo caso tale altro Stato membro è competente per l'esame della domanda di protezione internazionale.	

Or. en

Emendamento 1570
Nicola Procaccini

Proposta di regolamento
Articolo 21 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Quando è accertato, sulla base degli elementi di prova o delle prove circostanziali quali descritti nei due elenchi di cui all'articolo 30, paragrafo 4, del presente regolamento, inclusi i dati di cui al regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento Eurodac], che il richiedente ha varcato illegalmente la frontiera di uno Stato membro, per via terrestre, marittima o aerea, in provenienza da un paese terzo, il primo Stato membro di ingresso è competente per l'esame della domanda di protezione internazionale. Detta competenza cessa se la domanda è registrata più di tre anni dopo la data di attraversamento della frontiera.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 1571
Charlie Weimers

Proposta di regolamento
Articolo 21 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Quando è accertato, sulla base degli elementi di prova o delle prove circostanziali ***quali descritti nei due elenchi di cui all'articolo 30, paragrafo 4, del presente regolamento, inclusi i dati di cui al regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento Eurodac],*** che il richiedente ha varcato illegalmente la frontiera di uno Stato membro, per via terrestre, marittima o aerea, in provenienza da un paese terzo, il primo Stato membro di ingresso è competente per ***l'esame*** della domanda di	1. Quando è accertato, sulla base degli elementi di prova o delle prove circostanziali che il richiedente ha varcato illegalmente la frontiera di uno Stato membro, per via terrestre, marittima o aerea, in provenienza da un paese terzo, il primo Stato membro di ingresso è competente per ***il rigetto*** della domanda di protezione internazionale ***e il rimpatrio del richiedente***.

protezione internazionale***. Detta competenza cessa se la domanda è registrata più di tre anni dopo la data di attraversamento della frontiera***.

Or. en

Emendamento 1572
Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Juan Ignacio Zoido Álvarez, Loucas Fourlas

Proposta di regolamento
Articolo 21 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Quando è accertato, sulla base degli elementi di prova o delle prove circostanziali quali descritti nei due elenchi di cui all'articolo 30, paragrafo 4, del presente regolamento, inclusi i dati di cui al regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento Eurodac], che il richiedente ha varcato illegalmente la frontiera di uno Stato membro, per via terrestre, marittima o aerea, in provenienza da un paese terzo, il primo Stato membro di ingresso è competente per l'esame della domanda di protezione internazionale. Detta competenza cessa se la domanda è registrata più di ***tre anni*** dopo la data di attraversamento della frontiera.	1. Quando è accertato, sulla base degli elementi di prova o delle prove circostanziali quali descritti nei due elenchi di cui all'articolo 30, paragrafo 4, del presente regolamento, inclusi i dati di cui al regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento Eurodac], che il richiedente ha varcato illegalmente la frontiera di uno Stato membro, per via terrestre, marittima o aerea, in provenienza da un paese terzo, il primo Stato membro di ingresso è competente per l'esame della domanda di protezione internazionale. Detta competenza cessa se la domanda è registrata più di ***12 mesi*** dopo la data di attraversamento della frontiera.

Or. en

Emendamento 1573
Jadwiga Wiśniewska, Joachim Stanisław Brudziński, Patryk Jaki, Beata Kempa
a nome del gruppo ECR

Proposta di regolamento
Articolo 21 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Quando è accertato, sulla base degli elementi di prova o delle prove	1. Quando è accertato, sulla base degli elementi di prova o delle prove

circostanziali quali descritti nei due elenchi di cui all'articolo 30, paragrafo 4, del presente regolamento, inclusi i dati di cui al regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento Eurodac], che il richiedente ha varcato illegalmente la frontiera di uno Stato membro, per via terrestre, marittima o aerea, in provenienza da un paese terzo, il primo Stato membro di ingresso è competente per l'esame della domanda di protezione internazionale. Detta competenza cessa se la domanda è registrata più di ***tre anni*** dopo la data di attraversamento della frontiera.	circostanziali quali descritti nei due elenchi di cui all'articolo 30, paragrafo 4, del presente regolamento, inclusi i dati di cui al regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento Eurodac], che il richiedente ha varcato illegalmente la frontiera di uno Stato membro, per via terrestre, marittima o aerea, in provenienza da un paese terzo, il primo Stato membro di ingresso è competente per l'esame della domanda di protezione internazionale. Detta competenza cessa se la domanda è registrata più di ***un anno*** dopo la data di attraversamento della frontiera.

Or. pl

Emendamento 1574
Nicolaus Fest, Jaak Madison, Bernhard Zimniok, Gunnar Beck, Tom Vandendriessche, Peter Kofod, Roman Haider, Georg Mayer, Harald Vilimsky, Laura Huhtasaari, Philippe Olivier

Proposta di regolamento
Articolo 21 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Quando è accertato, sulla base degli elementi di prova o delle prove circostanziali quali descritti nei due elenchi di cui all'articolo 30, paragrafo 4, del presente regolamento, inclusi i dati di cui al regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento Eurodac], che il richiedente ha varcato illegalmente la frontiera di uno Stato membro, per via terrestre, marittima o aerea, in provenienza da un paese terzo, il ***primo Stato membro di ingresso è competente per l'esame della*** domanda di ***protezione internazionale. Detta competenza cessa se la domanda è registrata più di tre anni dopo la data di attraversamento della frontiera***.	1. Quando è accertato, sulla base degli elementi di prova o delle prove circostanziali quali descritti nei due elenchi di cui all'articolo 30, paragrafo 4, del presente regolamento, inclusi i dati di cui al regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento Eurodac], che il richiedente ha varcato illegalmente la frontiera di uno Stato membro, per via terrestre, marittima o aerea, in provenienza da un paese terzo, il ***richiedente può essere rimpatriato nel paese terzo in questione o nel paese di origine del richiedente. Gli Stati membri non hanno l'obbligo di considerare una*** domanda di ***asilo laddove il richiedente sia entrato illegalmente nello Stato membro in questione***.

Or. en

Emendamento 1575
Nicola Procaccini

Proposta di regolamento
Articolo 21 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. La norma di cui al paragrafo 1 si applica anche nel caso in cui il richiedente sia stato sbarcato nel territorio a seguito di un'operazione di ricerca e soccorso.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 1576
Charlie Weimers

Proposta di regolamento
Articolo 21 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. I paragrafi 1 e 2 non si applicano se si può stabilire, sulla base degli elementi di prova o delle prove circostanziali quali descritti nei due elenchi di cui all'articolo 30, paragrafo 4, del presente regolamento, compresi i dati di cui al regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento Eurodac], che il richiedente è stato ricollocato a norma dell'articolo 57 del presente regolamento in un altro Stato membro dopo aver attraversato la frontiera. In questo caso tale altro Stato membro è competente per l'esame della domanda di protezione internazionale.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 1577
Nicolaus Fest, Jaak Madison, Bernhard Zimniok, Gunnar Beck, Tom Vandendriessche,

Peter Kofod, Roman Haider, Georg Mayer, Harald Vilimsky, Laura Huhtasaari, Philippe Olivier

Proposta di regolamento
Articolo 21 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. I paragrafi 1 e 2 non si applicano se si può stabilire, sulla base degli elementi di prova o delle prove circostanziali quali descritti nei due elenchi di cui all'articolo 30, paragrafo 4, del presente regolamento, compresi i dati di cui al regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento Eurodac], che il richiedente è stato ricollocato a norma dell'articolo 57 del presente regolamento in un altro Stato membro dopo aver attraversato la frontiera. In questo caso tale altro Stato membro è competente per l'esame della domanda di protezione internazionale.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 1578
Balázs Hidvéghi, Loránt Vincze

Proposta di regolamento
Articolo 21 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. I paragrafi 1 e 2 non si applicano se si può stabilire, sulla base degli elementi di prova o delle prove circostanziali quali descritti nei due elenchi di cui all'articolo 30, paragrafo 4, del presente regolamento, compresi i dati di cui al regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento Eurodac], che il richiedente è stato ricollocato a norma dell'articolo 57 del presente regolamento in un altro Stato membro dopo aver attraversato la frontiera. In questo caso tale altro Stato membro è competente per l'esame della domanda di protezione internazionale.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 1579
Nicola Procaccini

Proposta di regolamento
Articolo 21 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. I paragrafi 1 e 2 non si applicano se si può stabilire, sulla base degli elementi di prova o delle prove circostanziali quali descritti nei due elenchi di cui all'articolo 30, paragrafo 4, del presente regolamento, compresi i dati di cui al regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento Eurodac], che il richiedente è stato ricollocato a norma dell'articolo 57 del presente regolamento in un altro Stato membro dopo aver attraversato la frontiera. In questo caso tale altro Stato membro è competente per l'esame della domanda di protezione internazionale.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 1580
Fabienne Keller, Hilde Vautmans, Olivier Chastel, Jan-Christoph Oetjen, Malik Azmani, Sophia in 't Veld, Karen Melchior

Proposta di regolamento
Articolo 21 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. I paragrafi 1 e 2 non si applicano se si può stabilire, sulla base degli elementi di prova o delle prove circostanziali quali descritti nei due elenchi di cui all'articolo 30, paragrafo 4, del presente regolamento, compresi i dati di cui al regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento Eurodac], che il richiedente è stato ricollocato a norma dell'articolo 57 del presente regolamento in	3. I paragrafi 1 e 2 non si applicano ***se si applica l'articolo 25 o*** se si può stabilire, sulla base degli elementi di prova o delle prove circostanziali quali descritti nei due elenchi di cui all'articolo 30, paragrafo 4, del presente regolamento, compresi i dati di cui al regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento Eurodac], che il richiedente è stato ricollocato a norma dell'articolo 57

un altro Stato membro dopo aver attraversato la frontiera. In questo caso tale altro Stato membro è competente per l'esame della domanda di protezione internazionale.	del presente regolamento in un altro Stato membro dopo aver attraversato la frontiera. In questo caso tale altro Stato membro è competente per l'esame della domanda di protezione internazionale.

Or. en

Emendamento 1581
Annalisa Tardino

Proposta di regolamento
Articolo 21 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 21 bis
	Laddove, nonostante l'obbligo giuridico stabilito dal regolamento, un cittadino di paese terzo sbarchi nel territorio europeo a seguito di un'operazione di ricerca e soccorso effettuata da un'organizzazione privata, lo Stato membro competente per la registrazione della domanda deve essere quello che ha fornito il titolo di navigazione all'imbarcazione incaricata dello sbarco.

Or. en

Emendamento 1582

Proposta di regolamento
Articolo 22

Testo della Commissione	*Emendamento*
Articolo 22	***soppresso***
Ingresso con esenzione dal visto	
Se un cittadino di paese terzo o un apolide entra nel territorio degli Stati membri attraverso uno Stato membro in cui è dispensato dal visto, l'esame della	

domanda di protezione internazionale compete a tale Stato membro. Detta competenza cessa se la domanda è registrata più di tre anni dopo la data di ingresso nel territorio.

Or. en

Emendamento 1583
Fabienne Keller, Hilde Vautmans, Olivier Chastel, Jan-Christoph Oetjen, Malik Azmani, Sophia in 't Veld, Karen Melchior

Proposta di regolamento
Articolo 22

Testo della Commissione	*Emendamento*
Articolo 22	***soppresso***
Ingresso con esenzione dal visto	
Se un cittadino di paese terzo o un apolide entra nel territorio degli Stati membri attraverso uno Stato membro in cui è dispensato dal visto, l'esame della domanda di protezione internazionale compete a tale Stato membro. Detta competenza cessa se la domanda è registrata più di tre anni dopo la data di ingresso nel territorio.	

Or. en

Motivazione

Spostato all'articolo 20 bis.

Emendamento 1584
Nicolaus Fest, Jaak Madison, Bernhard Zimniok, Gunnar Beck, Tom Vandendriessche, Peter Kofod, Roman Haider, Georg Mayer, Harald Vilimsky, Laura Huhtasaari, Philippe Olivier

Proposta di regolamento
Articolo 22

Testo della Commissione	*Emendamento*

Articolo 22	***soppresso***
Ingresso con esenzione dal visto	
Se un cittadino di paese terzo o un apolide entra nel territorio degli Stati membri attraverso uno Stato membro in cui è dispensato dal visto, l'esame della domanda di protezione internazionale compete a tale Stato membro. Detta competenza cessa se la domanda è registrata più di tre anni dopo la data di ingresso nel territorio.	

Or. en

Emendamento 1585
Cornelia Ernst, Konstantinos Arvanitis, Sira Rego, Pernando Barrena Arza, Malin Björk, Miguel Urbán Crespo, Anne-Sophie Pelletier

Proposta di regolamento
Articolo 22 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Se un cittadino di paese terzo o un apolide entra nel territorio degli Stati membri attraverso uno Stato membro in cui è dispensato dal visto, l'esame della domanda di protezione internazionale compete a tale Stato membro. Detta competenza cessa se la domanda è registrata più di ***tre anni*** dopo la data di ingresso nel territorio.	Se un cittadino di paese terzo o un apolide ***ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 1, della Convenzione del 1954 relativa allo status degli apolidi,*** entra nel territorio degli Stati membri attraverso uno Stato membro in cui è dispensato dal visto, l'esame della domanda di protezione internazionale compete a tale Stato membro. Detta competenza cessa se la domanda è registrata più di ***un anno*** dopo la data di ingresso nel territorio.

Or. en

Emendamento 1586
Damien Carême

Proposta di regolamento
Articolo 22 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Se un cittadino di paese terzo o un apolide entra nel territorio degli Stati membri attraverso uno Stato membro in cui è dispensato dal visto, l'esame della domanda di protezione internazionale compete a tale Stato membro. Detta competenza cessa se la domanda è registrata più di ***tre anni*** dopo la data di ingresso nel territorio.	Se un cittadino di paese terzo o un apolide entra nel territorio degli Stati membri attraverso uno Stato membro in cui è dispensato dal visto, l'esame della domanda di protezione internazionale compete a tale Stato membro. Detta competenza cessa se la domanda è registrata più di ***un anno*** dopo la data di ingresso nel territorio.

Or. en

Emendamento 1587
Annalisa Tardino

Proposta di regolamento
Articolo 22 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Se un cittadino di paese terzo o un apolide entra nel territorio degli Stati membri attraverso uno Stato membro in cui è dispensato dal visto, l'esame della domanda di protezione internazionale compete a tale Stato membro. Detta competenza cessa se la domanda è registrata più di ***tre anni*** dopo la data di ingresso nel territorio.	Se un cittadino di paese terzo o un apolide entra nel territorio degli Stati membri attraverso uno Stato membro in cui è dispensato dal visto, l'esame della domanda di protezione internazionale compete a tale Stato membro. Detta competenza cessa se la domanda è registrata più di ***un anno*** dopo la data di ingresso nel territorio.

Or. en

Emendamento 1588
Fabienne Keller, Hilde Vautmans, Olivier Chastel, Jan-Christoph Oetjen, Malik Azmani, Sophia in 't Veld, Karen Melchior

Proposta di regolamento
Articolo 23

Testo della Commissione	*Emendamento*
Articolo 23 ***Domanda presentata nella zona di transito internazionale di un aeroporto***	***soppresso***

Quando un cittadino di paese terzo o un apolide presenta domanda di protezione internazionale nella zona di transito internazionale di un aeroporto di uno Stato membro, detto Stato membro è competente per l'esame della domanda.

Or. en

Motivazione

Spostato all'articolo 20 ter.